

DEL
DANNO DATO
OPUSCOLO LEGALE
DELL' AVVOCATO
GREGORIO FIERLI

Utile non meno per i Curiali, che per i Possidenti, Agenti, ed Agricoltori.



FIRENZE. MDCCCV.
NELLA STAMPERIA BONDUCCIANA
Con Approvazione.







PREFAZIONE

L'AGRICOLTURA richiede un Popolo virtuoso, un Popolo applicato al travaglio, che viva nella semplicità, e nell' economia, un Popolo che ami la sua Arte, e che sappia onorarla.

Se di questo carattere fosse veramente il Popolo della Campagna, non si udirebbero tuttogiorno quei dolorosi lamenti, e quei reclami che si odono contro i Danneggiatori, ora per essere stati tagliati degl' Alberi, ora spogliate le Piante dei loro frutti, ora devastate delle Pasture, ora calpestati dei Terreni, e delle Sementi.

Sono pieni i Tribunali di Cause di *Danno dato*, che turbano la pace, e rovinano gl' interessi dei felici Abitatori della Campagna. I Legislatori hanno in tutti i tempi, e in tutti i Paesi pubblicate delle Leggi penali per arrestare, o diminuire un male che tanto lede, e tanto affligge il Proprietario, il Colono, ed

il Pubblico intero; Ma questo male ha regnato più, o meno in tutti i tempi, e in tutti i Paesi, e presso di noi in vece di perder la sua forza, pare che in oggi vada acquistandola maggiore. L' ozio, la dissipazione, il libertinaggio, ed altri vizii, che regnano principalmente nelle Città, si sono introdotti, ed estesi anche nelle Campagne, ed allo sguardo ancora degl' Uomini agresti han perduto gran parte dell' antico orrore, e vergogna, il furto, la rapina, e la violenza.

Ma non è solamente la malizia, e la corruttela degl' odierni Campagnuoli la cagione di tanti danni, che risente l' altrui proprietà fundaria; Concorrono ancora a moltiplicarli, e a renderli gravi alcune cause morali, e fisiche, tolte le quali io credo, che notabilmente diminuirebbero.

Una di queste cause è la mancanza di una buona educazione della Gioventù Campestre. Per creare un Popolo, che onori l' Agricoltura, conviene che dal Governo continuamente si vegli sulla sua condotta, conviene che si metta in opera tutto ciò, che può ispirargli l' ardore pel travaglio, e l' amore per la virtù,

conviene che si usino tutti i mezzi per preservarlo dall' ozio, dalla crapula, dalla deboscia, e da ogn' altro vizio, capace di distrarlo dall' occupazione, e dalla fatica. Il terrore per una parte, e la pronta esecuzione delle pene prescritte contro i Danneggiatori, ed altri Uomini viziosi della Campagna, e per l'altra parte l' amore, l' incoraggimento, la ricompensa per quei Giovani Campagnoli, che più si distinguessero per la costanza nel travaglio, per la frugalità, e per l' adempimento degl' obblighi loro, potrebbe far concepire la speranza di veder migliorati i costumi della Gioventù campestre, e di veder ancora diminuiti tanti danni, che portano la desolazione nelle Campagne.

Qual potente influenza non avere-be ancora sulla buona educazione della Gioventù qualche premio, qualche prerogativa, qualche ricompensa accordata, o dal Principe, o dalla Comunità, o dal Villaggio, o dallo stesso Padrone a quei Capi di Famiglia, che invigilassero su i costumi, e sulla condotta dei loro Figli, che li somministrassero degl' esempli di sobrietà, di morigeratezza, e di applicazione alle proprie incumbenze, e che li

riconvenissero, e gastigassero allorchè, o in un modo, o nell' altro avessero cagionati dei danni?

Nel tempo medesimo sarebbe cosa degna dei Ministri del Santuario di concorrere essi pure all' educazione della Gioventù Campestre. Dopo aver istruiti i loro Parrocchiani nelle grandi Massime della Religione, quanto bene farebbero essi ad istruirli ancora sull' esercizio dei proprj doveri, mettendo loro in veduta il male gravissimo, che fanno, e il peccato imperdonabile, che commettono allorchè danneggiano i Terreni, ed i loro prodotti, e non risarciscono intieramente il danno, che hanno recato! (1)

Un' altra causa del *Danno dato* consiste nella mendicità, e nella miseria di molte Persone della Campagna. Per prevenire, e togliere, almeno in parte, questa causa, è necessario di fornire ai Poveri dei mezzi di sussistenza, con dar loro delle utili occupazioni, e lavori, che gli tolgano dall' ozio, e dalla necessità di supplire ai proprj bisogni con dei furti, e delle ruberie. Il Principe, le Comunità, i Corpi morali non dovrebbero stancarsi di far lavorare i Po-

veri anche con qualche aggravio dei ricchi Possessori, e tanti Nobili, e facoltosi Personaggi invece di rovinarsi nelle Città, e specialmente nelle Capitali, con un fasto vano, e ridicolo, che porta infallibilmente la desolazione anche nelle Campagne, quanta maggiore stima si acquisterebbero spendendo buona parte delle loro rendite nella coltura delle Terre per far da una parte sussistere i laboriosi Agricoltori, che formano la classe più utile dello Stato, e per aumentar dall' altra parte le loro entrate per mezzo di una giudiziosa economia, che gli mettesse in grado di esser utili alla Patria, e di farvi una luminosa comparsa!

Oltre queste, ed altre cause morali del *Danno dato*, vi sono ancora delle cause fisiche, che esse pure grandemente lo fomentano. Fra queste cause può annoverarsi principalmente la situazione incomoda delle Case rurali, che dovrebbero esser poste più vicino che sia possibile alle Strade maestre, e la dispersione, e lontananza dei Terreni, che formano i Poderi, o Tenute coloniche. Questo difetto impedisce all' Agricoltore di prevenire, o arrestare i danni, da cui

sono minacciate le sue Terre. Gl' Uomini, e i Bestiami hanno tutto il tempo, e tutto il comodo per danneggiarle senza esser osservati, e conosciuti, e la facilità di poter nascondere le loro depredazioni rende più arditi i Danneggiatori a commetterne sempre delle nuove. Quanti danni ancora non seguono a motivo della servitù del passo, che soffrono molti Terreni per poter andare a coltivare i più lontani, e per poter quindi ritirarne i prodotti campestri!

Sarebbe perciò desiderabile, che i Terreni fossero più riuniti, di quel che sono, per poterli ben custodire, e per poter anche evitare la maggiore spesa, e la maggior perdita di tempo che occorre nella loro coltura. Ciò potrebbe farsi per mezzo di baratti, o permute; ma l' esperienza dimostra non esser così facile l' indurre i Proprietarj a prestarsi a tali permute, e baratti, benchè utili, e vantaggiosi al loro interesse. L' autorizzare dei baratti forzati, o il ristabilire la prelazione, e il *Retratto* coattivo, stato abolito in Toscana colla Legge del 1778. non sembra nè giusto, nè conveniente. Pur non ostante non sarebbe incongruo

il conceder la prelazione, o *retratto* nel solo caso, che si vendessero dei Terreni posti nel mezzo, o circondati da molte parti dagl' altrui Poderi, e Tenute, o per coltivare i quali dovesse alcuno soffrire la servitù del transito.

Miglior compenso però sarebbe di mettere in opra i mezzi i più dolci, ed onesti per indurre i Proprietarj a volontariamente prestarsi a simili baratti, o permute. L' insinuazione del Governo, la condonazione della gabella ai Permutanti, la diminuzione per qualche tempo delle pubbliche gravezze su i Beni permutati, e riuniti, qualche distintivo onorifico, ed altri simili impulsi, sarebbero mezzi efficacissimi perchè ognuno si adattasse con piacere a far con opportuni baratti una migliore unione delle sue Terre; unione cotanto essenziale all' Agricoltura pel risparmio del tempo, e delle spese nella coltivazione, e cotanto utile al Proprietario per l' aumento di valore, e di rendita, che verrebbero ad acquistare i suoi Terreni.

La disuguaglianza ancora, e la sproporzione dei Fondi, che coltivano i Contadini, è un' altra potente cagione del

Danno dato. Si vedono quasi da per tutto Poderi grandissimi accanto a Poderi piccolissimi dello stesso Padrone, e si vedono dei comodi Lavoratori accanto a dei miserabili Pigionali. Pieni questi di bisogni, e privi alcuni mesi dell' anno di lavori, e di guadagni tengono per ajutarsi delle Bestie senza aver terra, o ben poca per sostentarle. Bisogna quasi per necessità, che si procurino negl' altrui Terreni la sussistenza propria, e quella del proprio Bestiame: Biade, frutti, legna, pasture, si cavano dagli altrui Campi, specialmente i più vicini, e i meglio coltivati, con grave danno, e scoraggimento dell' industrioso Agricoltore. Perchè dunque non si smembrano i Poderi vastissimi, e non si concede parte del Terreno ai piccoli Poderi, e ai poveri Pigionali? L' Agricoltura non è mai tanto florida, nè tanto vantaggiosa al Proprietario, se non quando le Terre sono ben distribuite fra i Coloni; E i danni, i furti, le rapine non son mai tanto minori, se non quando ogni Famiglia ha del Terreno, ove poter utilmente impiegarsi, e fuggir l' ozio, e la mendicità, che sono origine feconda di tutti i mali.

E' ancora molto utile per diminuire i danni, e i Danneggiatori, di concedere in compra, o in affitto, come è stato praticato in Toscana, i Terreni delle Comunità ai Particolari meno facoltosi, affinchè gli riducano a coltura per provvedere ai loro bisogni, senza aver motivo di recar danno alle altrui Possessioni.

Cagione ancora di molti danneggiamenti sono le Strade incomode, fangose, e mal tenute. Gl' Uomini, e gl' Animali trovando degl' ostacoli al loro cammino, sono costretti a salire, e passar per i Campi confinanti con strazio grande del Terreno, e de' suoi prodotti. Sarebbe dunque del maggiore interesse, che le Strade non solo pubbliche, ma anche vicinali, ed agrarie fossero ben conservate, e mantenute; e che fossero rigorosamente puniti tutti quelli, che le rendono deteriori, ed incommode, o col mandarvi le acque dei Campi, o col negligentare il ripulimento delle Fosse, o coll' occuparle, e ristringerle con dei lavori stravaganti, ed arbitrarj, come pur troppo si pratica da molti Contadini, benchè le sole Strade formino tutto il loro Patrimonio, e benchè siano più degl' altri interessati pel loro mantenimento.

Fra queste, ed altre cause del *Danno dato*, deve ancora annoverarsi l' inavvertenza, o il poco giudizio dei Proprietarj, e dei Coloni nel piantar Alberi, e far Coltivazioni in luoghi troppo esposti ad esser danneggiati, e specialmente poi la loro negligenza, ed incuria nel guardare, e difendere i loro Fondi dalle aggressioni dei Danneggiatori. Ogni Proprietario, ogni Colono dovrebbe esser vigilante, e attento alla difesa, e sicurezza de' suoi Terreni, e dei loro frutti, e sì gli uni, come gli altri si difendono con dei muri, delle siepi, degl'argini, dei fossi, ed altri ripari, e coll' opera di buone Guardie, e di attenti Pastori.

„ (1) Damnum danti non dimittitur pecca„ tum, nisi restituat damnum ei, qui passus est „ *Gloss. fin. in reg. peccatum de reg. jur. lib. 6.*



CAPITOLO I.

Del Danno dato in generale.

Il Danno, che alla Campagna viene frequentemente arrecato, forma il soggetto del presente Opuscolo; Soggetto della massima importanza, e che richiede la vigilanza non meno dei Tribunali, che lo studio dei Forensi, essendochè il Danno sulle altrui campestri Possessioni offende i diritti della proprietà fundiaria, oppone degli ostacoli ai progressi dell' Agricoltura, Arte di tutte la più necessaria, e la più nobile, e distrugge i prodotti della terra, i quali formano il nutrimento non solo, ma la ricchezza ancora dei Popoli.

Questo Danno può concernere, e interessare o la forma dei Terreni, o il loro frutto. La forma quando, per esempio, un Prato si rompe, o un Bosco si estirpa; il frutto quando l'erba del Prato, o le frondi del Bosco vengono colte, o fatte pascere dagl' Armenti (1).

Il Danno, di cui parliamo, può congruamente distinguersi dal furto, commettendosi il primo mediante la corruzione, o devastamento del Terreno, o de' suoi prodotti; il secondo mediante la contrettazione, o asportazione delle robe altrui. Così, per esempio, sarà Danno il calpestare, o far pascere l' altrui messe, o pastura; sarà furto il portar via la messe, o la pastura già segata, e raccolta dal Padrone, o dal Colono (2).

Il Danno può farsi, o colla propria Persona, o col proprio Bestiame. Colla propria Persona, quando si danneggia col taglio una Vigna, o un Oliveto, oppur si colgono le Uve, o le Ulive; col proprio Bestiame quando si fa da esse calpestare, o pascere una Vigna, o un Campo seminato, o prativo.

Il Danno ancora può farsi, o per malizia, per dolo, e per violenza, come quando per danneggiare un Fondo si rompono i ripari, o si offendono le Persone, che lo custodiscono; o per semplice colpa, e negligenza, come quando entrano nell'altrui Fondo i Bestiami mal guardati dal Padrone, o dal Pastore (3).

Ma in qualunque maniera il Danno venga arrecato, esso è sempre refettibile dal Danneggiatore a chi lo sofferse, perchè tutti i danni, tutte le perdite, e tutti i torti ricevuti anche da chi commesse una colpa leggierissima, e non ebbe l'animo di nuocere, meritano per giustizia risarcimento, ed ammenda (4).

Le Leggi però, e gli Statuti Locali hanno prescritte per i Danneggiatori pene più, o meno gravose secondo la maggiore, o minor loro malizia, essendochè la punizione esser dee senza dubbio maggiore, se il danno sia stato cagionato da violenza, da odio, o da vendetta, perchè la mala volontà rende più grave il delitto; minore, se il danno sia stato cagionato da colpa, da negligenza, e da incuria (5).

(1) Si veda *De Oter. & Bonden. de pascuis, & jure pascendi cap.* 15. *num.* 1. *& seqq.*

(2) *Oinot. Instit. de Leg. Aquil. in princ. num.* 3. *et* 4. *Raynald. observ. crimin. cap.* 15. §. 2. *num.* 149. *& seq. Pigant. ad Stat. Ferrar. lib.* 4. *rubr.* 2 *num* 6. *Zaul. ad Stat. Favent. lib.* 5. *rubr.* 6. *num.* 8. *& seqq.*

(3) *Romus. de re agrar. resp.* 49. *n.* 3. *& seq*

(4) *Leg.* 5. §. 1. *Leg.* 9. § *ult. Leg.* 10. *& Leg.* 44. *ff. ad Leg. Aquil. Gloss. Imperitia in cap.*

in nostra de iniuriis, *Oinot. lib.* 4. *tit.* 6. *de act. Leg. Aquil. num.* 10. *Gratian. dec.* 57. *per tot.* ove che i danni debbono risarcirsi, ancorchè la colpa sia stata leggerissima, e quasi accidentale. Vedi il *Savelli* nella sua *Pratica al* §. *Danni num.* 17.

(5) Alle volte la colpa, e negligenza è così lieve, che non merita il Danneggiatore di esser condannato ad alcuna pena; nè questa può regolarmente aver luogo quando il danno è stato dato casualmente, e per accidente, *Romus. de re agrar. respons.* 49. *in Not. num.* 1. *Panimoll. dec.* 55. *num.* 17. E quando una forza superiore, per esempio una Strada affatto guasta, e impraticabile, ha costretto qualcuno a passare anche col suo bestiame per gli altrui Terreni, non può, nè deve aver luogo nè la pena, nè l' emenda del danno, *Carpan. ad Statut. Mediol. cap.* 263. *num* 29. *Conciol. ad Statut. Eugub. lib.* 6. *rub.* 32. *num.* 5. Vedasi il *Cap. IV.* di questo Opuscolo „ *Delle Persone che possono accusare*, *ed essere accusate* „

Nel delitto di *Danno dato* con dolo, e con malizia deve aver luogo l' intiera pena dalle Leggi prescritta, senza considerare se il danno sia grande, o piccolo, *Abb. in cap si laserit extr. de iniur.* Vid. *Votum* 171. *num.* 11. *post Raynald. observat. crimin. tom.* 3.

CAPITOLO II.

Delle Leggi, e Statuti sul Danno dato, e delle pene prescritte ai Danneggiatori.

La Romana Legislazione fu severissima contro coloro, che con animo deliberato di far del male danneggiavano gli altrui Terreni, ed i loro prodotti. Nei tempi più antichi di Roma il danno, che si recava al Proprietario di un Fondo pel taglio de' suoi Alberi si puniva con grave pena pecuniaria, come abbiamo dalle Leggi delle XII. Tavole (1). A forma poi della *Legge* 2. *ff. de Arbor. furtim cæsis*, se alcuno avesse tagliate nell' altrui Fondo, dolosamente, o le Viti, o gli Alberi fruttiferi era punito egualmente che il Ladro. Pel disposto ancora delle rammentate Leggi delle XII. Tavole chi maliziosamente, e clandestinamente calpestava immatura, o matura, o recideva la messe altrui, era condannato a morte, e alla Dea *Cerere* veniva sagrificato (2); E secondo la *L.* 9 *ff. de incend. ruin. naufrag.* si puniva con pena di morte atrocissima chiunque

avesse bruciata, o la messe, o il frumento altrui segato, e ammontato presso le Abitazioni (3).

La Legge *Aquilia*, che è un antico Plebiscito d' incerto tempo, e che derogò alla Legge delle XII. Tavole, come pure a tutte le altre emanate sul delitto di *Danno dato*, come abbiamo da *Ulpiano* nella *Leg.* 1. *ff. ad Leg. Aquil.* ordinò, che con pena pecuniaria fosse gastigato chi recava danno all' altrui proprietà fundiaria, somministrando al Dannificato tre azioni, la *diretta*, l' *utile*, e la *sussidiaria in fatto*; la prima nascente dalle parole della Legge a favore del Dannificato, contro quello che ha recato il danno colla sua persona; la seconda nascente dallo spirito della Legge contro chi ha fatto il danno per mezzo di altra persona; e la terza contro quello che è stato causa del danno, quantunque non l' abbia recato nè per mezzo della sua persona, nè per mezzo di altra (4).

Estinto l' Impero Romano, e sottoposta l' Italia a nuovo Governo si continuò a punire il delitto di *Danno dato* con pena pecuniaria quando nasceva da

colpa, e non da dolo, e violenza, come dimostrano le Leggi, e Costituzioni, che in quel tempo pubblicate furono nella Germania, nell' Italia, ed in altri Paesi.

Nella nostra Toscana sotto il Governo della Repubblica, lo Statuto della Città dominante compilato nell'anno 1415 volle nella *Rub.* 131. *de Emendatione Damnorum lib.* 2, che il Danneggiatore colposo della Campagna potesse convenirsi civilmente fino in cento soldi, e che il Padre fosse tenuto per il Figlio, e Nipote esistenti in sua potestà, e il Tutore per il Pupillo all' emenda del danno fino in detta somma; E volle ancora, che il Lavoratore, o Affittuario fosse obbligato a denunziare al Padrone del Fondo il danno arrecato pel taglio delle Piante, sotto pena di esser loro stessi tenuti del proprio all' emenda di un tal danno. Nella *Rub.* poi 145. *del lib.* 3, che ha per titolo *De pœna studiose damnum, vel vastum facientis*, il medesimo Statuto della Dominante prescrisse oltre l' emenda del danno, la pena di lire cinquanta a chiunque maliziosamente avesse devastata qualche Casa, o Capanna, oppur danneggiate le Vigne, e

le Piante, da pagarsi una tal somma per ogni Vite, o Pianta tagliata.

Colla Legge ancora, che la Repubblica Fiorentina pubblicò nel mese di Ottobre dell' anno 1462. fu imposta la pena pecuniaria di lire dieci per ogni volta, che fossero stati da qualcuno danneggiati i prodotti campestri, o colla propria persona, o colle proprie bestie, ed inoltre fu obbligato il Danneggiatore al risarcimento del danno a favore del Dannificato. Parimente nell' anno 1467. il 21. Marzo fu pubblicata altra Legge sul *Dànno dato*, colla quale fu imposta contro i Danneggiatori per ciascheduna volta la pena di lire dieci *pli*, e per ciascheduna bestia la pena di lire due *pli*, ed inoltre l' emenda del danno.

Nel Governo poi Monarchico della Toscana molte altre Leggi, e Bandi pubblicati furono su questa importante materia, fra i quali meritano special menzione il Bando de' 15. Dicembre 1551, e quello de' 20. Agosto 1555, coi quali fu proibito a ogni, e qualunque persona di qualsivoglia età, grado, e condizione il far danno ne' Beni altrui sotto la pena pecuniaria, secondo il primo Bando, di

scudi venticinque, e due tratti di fune, e a forma del secondo Bando, di scudi dieci di oro in oro, e di due tratti di fune in pubblico per i maggiori di anni sedici; e con dover, circa la pena pecuniaria, il Padre esser tenuto pel Figliolo, il Fratello pel Fratello stando in comunione, il Maestro pel Garzone, e il Capo di casa per tutta la sua Famiglia. Con un altro Bando del 1570. fu ordinato, che per maggiormente invigilare sopra i Danneggiatori, e severamente punirli, si compilassero in ciascheduna Comunità dei Statuti particolari, e penali da approvarsi secondo gli ordini. Abbiamo ancora su questa stessa materia del *Danno dato* altre Leggi generali, come è quella del 1688, quella de' 15. Gennaio 1744. *Art.* 18. e 19, quella de' 12. Gennaio 1775, l' altra degl' 11. Aprile 1776, la Legge Criminale Leopoldina de' 30. Novembre 1786. dal §. 87. al 92, e finalmente abbiamo la recente Legge, o sia Motuproprio del 23. Agosto 1794. emanato sotto il Governo del *Gran-Duca Ferdinando III*, il qual Motuproprio, per ciò che riguarda le pene dei Danneggiatori, così comanda al

§. *II.* „ ivi „ *Quando sarà proceduto per le vie Criminali, dovranno a tutti i riguardi osservarsi le regole che hanno luogo in ogn' altro Giudizio Criminale; E quanto alle pene dovranno decretarsi contro i Danneggiatori quelle, che sono prescritte dalla Legge de' 30. Novembre 1786. per i Rei di furto qualificato* „ le quali pene si estendano anche ai pubblici lavori quando il furto arrivi a scudi venticinque. E ai §§. *XII. XIII. e XIV.* così dice „ ivi „ *Le pene del Danno dato, allorchè si sarà proceduto per via di semplice accusa*, o *sia coll' azione Statutaria, qualora per parte dell' Accusato non si provi concludentemente essersi dato il danno per mero caso, nella quale unica circostanza non potrà aver luogo che la semplice emenda del medesimo, se si tratterà di Danno dato di giorno, saranno del duplo sulla stima del danno: Se si tratterà di Danno dato di notte, saranno del quadruplo: Ma potrà accrescersi la pena secondo il retto arbitrio del Giudice infino al quadruplo anche del Danno dato di giorno,*

ed oltre il quadruplo nel Danno dato di notte in proporzione della malizia, o della colpa, o negligenza dell' Accusato; E per queste pene, come pure per l' emenda del danno, alla quale oltre le pene suddette, dovrà sempre esser condannato il Danneggiatore, sarà solidalmente tenuto il Padre per i Figli, i Fratelli per i Fratelli viventi in comunione, i Capi di casa per tutta la Famiglia, non esclusi i Garzoni, Servi, o altri da loro respettivamente dipendenti (5). *Qualora poi il Danneggiatore, o gli altri tenuti come sopra non fossero solventi, succederà contro il Danneggiatore &c. la pena di carcere, secondo le regole prescritte nel* §. 112. *della Legge de'* 30. *Novembre* 1786. *Quanto al reparto delle pene pecuniarie, spetteranno per la metà all' Accusatore, per l' altra allo Spedale più vicino al Luogo del danno inferito.* „

Questo Sovrano Motuproprio dichiara nel §. *ult.* di non voler derogare „ *alle Leggi veglianti, e specialmente a quelle contro i Devastatori, gl'*

Incendiarj, *o contro chiunque resistesse nell' atto di far danno ai Proprietarj* „ (6).

Tutte queste pene essendo state riconosciute per inefficaci a difendere le fruttifere Possessioni delle Campagne dai *Malviventi*, che le infestano, e le percorrono commettendovi dei danni di ogni specie con detrimento irreparabile dell' Agricoltura, è stato pubblicato sotto il Governo del defunto nostro Rè *Lodovico I.* il Motuproprio del dì 7. Novembre 1801, il quale comanda „ ivi „ *Che per l' avvenire tutti i danni, i quali verranno commessi all' aperta Campagna, o coll' asportazione, o mediante la contrettazione del genere, debbano parificarsi ad ogni effetto ai furti qualificati, volendo che sempre sia reputata circostanza aggravante per l' applicazione della pena la qualità del luogo aperto alla Campagna, dove il danno in qualunque forma verrà dato. Ed in questa sorta di delitto per sottoporre il Delinquente al primo grado della pena dei pubblici lavori determinato nei furti qualificati dalla Legge de' 30. Agosto 1795.*

basterà che il valore del danno ascenda alle lire trenta; E negli altri casi, nei quali l' Autore di tal furto sarà reo per una somma maggiore si osserverà la proporzione medesima fissata dalla detta Legge per l' aumento progressivo di simil pena rapporto ai furti della specie indicata „

Ma non giovano le Leggi, non giovano le pene, se non vengono rigorosamente eseguite.

(1) La Legge che impone questa pena, così dice „ *Sin juri alienas arbores cæsit in singulas XXV. aeris luito* „ Alcuni sono di parere, che questa pena pecuniaria avesse luogo solamente, almeno in progresso di tempo, allorquando il danno era stato dato per semplice colpa, o negligenza, non già quando era stato dato per dolo, e per malizia, nel qual caso sembra, che avesse luogo anche la pena afflittiva, come rilevasi dalle *Leggi* 9. 11. *e* 12. *ff. de incend. ruin. naufrag.* Si veda l' Illustrazione del ch. *Sig. D. Lorenzo Cantini* alla *Legge del* 1551. nel *tom.* 2 della *Legislazione Toscana pag* 248.

(2) Le parole di questa Legge sono „ *Qui frugem aratro quæsitam furtim nox pavit, secuitve suspensus Cereri necator* „ Vedasi il *Balduin.* a questa Legge, e il *Gravina de Legib. XII. Tabul. cap. de arboribus furtim cæsis, & fruge secta.*

(3) Il Testo nella citata *Leg.* 9. così dice: „ *Qui ædes, acervumque frumenti juxta domum po-*

situm combusserit, vinctus, verberatus, igne necari jubebitur, si modo sciens, prudensque id commiserit „ Ved. *Caball. resolut. crimin. cons.* 22.

(4) Si veda *Gerard. Noodt*, il *Cujac. in Paratitl* il *Wesembech Comment. in Cod. Just. pag.* 331. e altri culti Interpetri. Questa Legge *Aquilia* conteneva molti Capitoli, de' quali solamente il primo, e il terzo sono a noi pervenuti, per esistere nella *Leg.* 2. e nella *Leg.* 27. *ff. ad Leg. Aquil.*

Dell' azione di questa Legge *Aquilia* parla fra gli altri Institutisti l' *Oinotom. Instit. lib.* 4. *tit.* 6. *de action. Leg. Aquil.* ove dice essere un' azione delle *miste*, talchè compete non solo per l' emenda del danno, ma anche per la pena. Dice ancora quali cose si ricercano per poterla intentare, e a quali, o contro quali Persone essa spetti; e in ultimo porta la forma del libello da presentarsi in Tribunale. Si veda il *Cap ult.* di questo Opuscolo, §. *Richiede ancora, e seg.*

(5) Il Padre, che secondo questa, ed altre simili Leggi vien costretto a pagare il danno per il figlio constituito in sua potestà, può giustamente imputargli la somma pagata in conto della legittima, *Merlin. de legit. lib.* 2. *tit.* 2. *quæst.* 25 *num.* 14. e la *Ruota* dopo il *Med. dec.* 59. *num.* 1. *Carpan ad Statut. Mediol. cap.* 416. *num.* 235. *lib.* 3. *Conciol. ad Statut. Eugub. lib.* 6. *rubr.* 34, il quale al *num.* 5. dice, che prescindendo dalla disposizione dello Statuto, il Padre non è tenuto a pagar la condanna per il figlio. Ved. *Altimar. in observ.* 24. *ad lib.* 3. *Rovit.*

Per la stessa ragione il Padrone ancora, o Capo di Casa può giustamente ripetere, o imputare in conto del salario quel che ha sborsato per risarcire il danno fatto dai Garzoni, Servi, e altri

suoi Dipendenti, purchè egli stesso non sia stato la cagione del danno, o non vi abbia prestato il consenso, *Conciol. d. lib. 6. rubr. 34.*

(6) Degl' Incendj, e Incendiarj, e delle loro pene. Si parlerà nel *Cap. X.* . . .

CAPITOLO III.

Della natura delle cause di Danno dato, e in qual maniera devono esser trattate, e decise.

Le cause di *Danno dato* esser possono, o *Civili*, o *Criminali* secondo il disposto delle Leggi, o Statuti dei diversi Paesi (1), e più ancora secondo la natura, e qualità del danno inferito; poichè se questo averà per sua causa il dolo, la malizia, la violenza; il giudizio, e l' azione intentata potrà esser criminale; Se poi averà per sua causa la colpa levissima; la negligenza, la svista; il giudizio, e l' azione dovrà esser civile, perchè manca il delitto (2).

Presso di noi per la referita Sovrana Legge, o sia Motuproprio de' 23. Agosto 1794. al §. *I. II. e III.* le cause di *Danno dato* diventano, o Civili, o Criminali secondo l' azione che viene

intentata dal Dannificato, ordinando questa Legge in detti §§. „ *Che qualsivoglia persona, che ardirà commettere alcun danno negl' altrui Beni con tagliar alberi, virgulti, o legna, o con coglier frutti, erbaggi, erbe, o fieni, o danneggiando in altro modo per se, o per altri, o col Bestiame le Selve, i Campi, gli Orti, i Prati, e altre Terre studiosamente, o dolosamente, e con animo di appropriarsi, o di profittare delle robe ivi nate, piantate, o esistenti, possa esserne tenuto a conto non meno per via di accusa, o come dicesi, per via civile, e coll' azione derivante dagli Statuti Locali, ma ancora criminalmente* „ E questa azione civile, o sia statutaria può venire intentata, *ed aver luogo non solo nei Danni dati studiosamente, ma anche in quelli cagionati per colpa, o negligenza dell' Accusato, o in qualunque altra forma inferiti, la qual colpa, o negligenza si presumerà in questa sorta di Giudizio, se per parte dell' Accusato non saranno esibite prove concludenti in contrario &c.* „

Tali cause di *Danno dato* merita-

no senza dubbio di esser trattate sommariamente, pianamente, e senza strepito, e figura di Giudizio, e vista solo la verità del fatto, purchè la verità apparisca dagl' atti, e purchè le Parti abbiano ragionevol termine, secondo la qualità dell' affare, a concluder le loro giustificazioni, defensioni, e prove secondo il retto, e prudente arbitrio del Giudice (3).

Il Danneggiatore sortisce il Foro, e può esser validamente convenuto anche nel Luogo ove recò il danno, benchè fosse ad altro Tribunale soggetto (4).

Nessuno poi che sia danneggiato deve farsi ragione da se stesso, ancorchè fosse Persona di preeminenza, e dignità, oppure Agente, Amministratore, Affittuario, o Guardia di Spedali, di Luoghi Pii, di Principi, o di altri distinti Personaggi, dovendo ognuno ricorrere ai Tribunali competenti per ottener la doyuta giustizia, ed esser amico dell' ordine, e delle Leggi (5).

(1) *Conciol. ad Statut. Eugub. lib. 6. rubr. 6 in addit. Cortiad. dec. 35. num. 79.*

(2) *Mauson. de caus. execut. ampl 15. num. 18. & seq. Zaul. ad Statut. Favent. lib. 5. rubr. 8 num. 12. Calderon. resolut. 31. n. 38. et 39. Rag-*

nald. observ. crimin. vot. 139. *num.* 8. *& seq.* ove dice, che non deve rilasciarsi la cattura contro il Danneggiatore, se non dopo l' escussione de' suoi Beni mobili, e immobili, e che questa è la comune dottrina dei Forensi, *ibid. num.* 14. Regolarmente le Cause di *Danno dato* si reputano piuttosto criminali, che civili, *Farinacc. de variis, ac divers. quæst. qu.* 100. *num.* 37. *Conciol. ad Statut. Eugub. lib.* 6. *rubr.* 8. *num.* 10. Si veda il *Bonfin. in Bannim. cap.* 72. *num.* 58. ove cita molti Autori, che trattano di questa controversia.

In quali casi dal delitto nasca la sola azione criminale, o la criminale *ad publicam vindictam*, e la civile *ad interesse Partis;* e in quali casi sia in facoltà di alcuno di agere, o civilmente, o criminalmente, si veda la *Florentina Repetitionis Indebiti* 4. *Septemb.* 1693. *av. l' Audit. Alessandro Belluzzi*.

(3) Così prescrive lo Statuto Fiorentino nella *rubr.* 131. *de emendat. damn. lib.* 2. la *Legge dei:* 21. *Marzo* 1467. *al* §. *E ciaschun Rettore &c.* la *Legge del* 1. *Giugno* 1571. *cap.* 15. intitolata „ *Provvisioni, ed Ordini particolari delli Capitani, e Potestà dello Stato di Siena* „ e la recente *Legge Leopoldina de'* 12. *Gennajo* 1775.

(4) *Conciol. ad Statut. Eugub. lib* 6 *rubr.* 7 *num.* 8. *in addit. Pegas. ad lib.* 1. *Ordinat. Regn. Portugal. tom.* 5. *pag.* 36. *num.* 1. *e pag.* 254. *num* 1. *& seqq.* ove dichiara presso qual Tribunale instituir si debba questo Giudizio di *Danno dato*. In ciò mi rimetto alle nostre Leggi, e alla nostra Pratica Forense.

(5) Così fu ordinato in Toscana col *Bando* dell' Anno 1613. rinnovato sotto dì 5. *Maggio* 1620.

CAPITOLO IV.

Dell' accusa, e di chi può accusare, ed essere accusato,

L'accusa altro non è, che la delazione, o rapporto al Tribunale del danno, o del delitto commesso dall' Accusato. Questa accusa può farsi anche verbalmente con ridursi in scritto in Tribunale, ma bisogna che contenga il giorno, il mese, l' anno, il nome dell' Accusato, e dell' Accusatore, la specie del delitto, o danno, e il tempo in cui fu commesso (1).

Chiunque accusa ha l' obbligo di provare due estremi, il dominio, o possesso del Fondo danneggiato per parte sua, e la turbazione, o dazione del danno per parte di quello che egli accusa (2).

Non solamente può accusare di *Danno dato* chi ha il dominio del Fondo danneggiato, ma ancora chi ne ha il possesso, e il godimento, come l' Enfiteuta, il Conduttore, l' Usufruttuario, e qualunque altro abbia diritto alla percezione de' suoi frutti (3).

E qualora l' Accusato per esimersi

dalla refezione del danno, opponesse all' Accusatore il difetto del suo dominio, o possesso, in tal caso io credo, che potesse bastare al medesimo Accusatore il far vedere che il Fondo danneggiato si trova descritto ai pubblici Libri dell' Estimo in faccia sua, o de' suoi Autori (4).

A forma della nostra Legge del 1794. al §. 3. possono essere Accusatori non solamente il Padrone dannificato, ma anche la sua Guardia a ciò destinata (5), o altri per il Padrone, purchè chiunque accusa passi l' età di anni 18.

Infatti l' età legittima è necessaria anche nelle Cause di *Danno dato*, per poter legittimamente comparire in Giudizio, e perciò le Leggi, e gli Statuti hanno regolarmente determinata, come ha fatto la citata nostra Legge, questa legittima età nell' Accusatore.

Il solo Minore senza il Curatore, e il solo Curatore senza il Minore non può accusare, come vogliono alcuni, di *Danno dato*, specialmente agl' effetti criminali; può bensì accusare il solo Tutore senza il Pupillo (6). I Statuti però ammettono regolarmente per Accusatori

il Tutore, il Curatore, l' Amministratore, il Fattore, il Lavoratore, la Guardia, la Moglie, i Figli, e Nipoti del Padrone del Fondo danneggiato, quando questi non contradica (7).

Possono poi essere accusati di *Danno dato* tutti quelli che danneggiano, o personalmente, o coi Bestiami il Fondo altrui, ancorchè siano in età minore, avendosi solamente riguardo all' età loro, per minorar la pena dagli Statuti prescritta (8).

Non possono per altro venire accusati se non quelli che recarono un danno di qualche rilievo, giacchè i piccoli, e minuti danni non debbono formar soggetto di Questioni Forensi; e molto meno di vendette, d' inimicizie, e di risse tra i felici Abitatori della Campagna.

In conseguenza non può, nè deve accusarsi di *Danno dato* chiunque astretto dal bisogno porta alla sua Casa poche rape, poche frutte, poche spighe di grano raccolte nei Campi mietuti, o poche aride legna pel fuoco, rispetto alle quali cose presumer si possa la tacita permissione del Padrone (9).

Non può nemmeno, nè deve accu-

rarsi di *Danno dato* un Viandante, che bisognoso di ristorarsi coglie l' uva, le fave, i pomi, ed altri simili frutti esistenti nei Terreni alla Strada vicini, purchè però ciò faccia colla dovuta moderazione, senza caricarsene, e trasportarli altrove (10). E lo stesso si dica del Viandante, che per nutrire il suo cavallo, o altre sue bestie, le fa pascere su i greppi, o sulle prode dei Campi col dovuto riguardo, oppure strappa l' erba, o il fieno vicino per cibarle (11).

Finalmente, per tacere di molti altri casi, ne' quali entrar devono gli stessi equitativi riflessi, non può, nè merita di esser accusato chiunque trovando la Strada pubblica affatto incomoda, e impraticabile, passa, o a piedi, o a cavallo, o con bestie cariche per le Strade, e per i Fondi privati, avvertendo però di far meno danno che sia possibile tanto al terreno, quanto ai suoi prodotti (12).

Qualora non si tratti di Persone, che viaggino, o di altre, che meritino carità, e riguardo, ma si tratti di Persone che rubino i frutti, o reiteratamente, o in buona quantità, e altrove gli tra-

sportino per cibarsene, o per venderli, in tal caso possano queste indiscrete Persone esser convenute coll' azione del *Danno dato*, o del furto, e possono restar soggette ancora ad una pena arbitraria secondo le circostanze; E lo stesso si dica di quelli, che portano via dagli altrui Fondi le piante, i sassi, l' arena, e dagl' altrui Orti, e Giardini le frutte, i fiori, l' erbe odorose, e medicinali, ed altre simili cose, meritando ancor essi qualche gastigo secondo il retto arbitrio del Giudice; Poichè sebbene delle cose minime non curi il Pretore, secondo il proverbio legale, ciò nonostante meritano di esser puniti, con pena però men grave, anche i piccoli danni, e ruberie, per non dare a simili ladroncelli della Campagna un incentivo a commetterne delle maggiori; specialmente concorrendo qualche circostanza aggravante, per esempio la violenza, o la rottura dei ripari, punendosi allora più la violenza, o altra qualità aggravante, che il danno, o il furto commesso (13).

Altra volta quasi tutte le Leggi, e Statuti della Toscana permettevano l' esperimento dell' azione del *Danno dato*

contro quella Comunità, o Villaggio, in cui era seguito il danno, ogniqualvolta che non era stato possibile di scuoprire il suo vero autore (14). Questo sistema sembrando irragionevole, ed ingiusto al *Gran-Duca Pietro Leopoldo*, perchè gl' innocenti venivano a pagare il danno arrecato da un malvagio, col suo Motu-proprio degl' 11. Aprile 1776. comandò, e prescrisse, che aboliti in questa parte gli Statuti, e qualunque stile, uso, e consuetudine in contrario, non si potesse in avvenire in alcun luogo, nè in alcun caso convenire, nè condannare per *Danno dato* la Comunità, o Villaggio, nel quale fosse quello seguito, nè verun altro fuori che la sola Persona, da cui si giustificasse essere stato fatto, o esser derivato il danno (15).

(1) *Tusch. Pract. conclus.* alla parola *Accusatio conclus.* 157. *num.* 1. *& seqq.*

(2) *Alex. cons.* 488 *num.* 13. *lib* 5 *Papien. in form. libell. de turbat. poss. Tusch litt. A conclus.* 161. *in fin.* *Conciol. ad Statut. Eugub. lib.* 6 *rubr.* 7. ove tratta remissivamente la questione, se l' Accusatore debba provare il dominio del Fondo, o gli basti di provare il solo possesso.

(3) *Fulgin. de jur. emphyt. tit. de divers. qu emphyt. quaest.* 14. *Thomat. decis. March.* 12. *num.*

34. ove che basta all' Accusatore il provare il solo possesso, perciò il Conduttore ancora ha diritto di accusare. Come poi giustificar si possa il possesso, si veda il *Cap. Del turbato possesso*.

Allorchè il Padron diretto, e l'Enfiteuta egualmente percepiscono le rendite del Fondo, egualmente ancora dividono la pena che deve pagare il Danneggiatore al Danneggiato; Diversamente se l'Enfiteuta paghi il canone in denaro, dovendo allora ad esso appartenere l'importare di tutta la pena, *Fulgin. d quaest.* 14. *num.* 4.

(4) Così giustamente prescrisse lo Statuto di *Cortona* mia Patria sul *Danno dato*, *rubr.* 9. §. *Item quia*. Ed infatti la descrizione ai Libri Decimali, o Estimali prova presuntivamente almeno il dominio anche contro i Terzi, e trasfonde in chi lo nega l'onere della contraria giustificazione, *Florentina Reivindicationis* 13. *Martii* 1737. §. *Quae sane*, *av. l' Audit. Filippo Paperini*, *Clusentina*, *seu Pupien. Reintegrationis* 30. *Septemb.* 1791. §. *Nè ostava*, *e segg. av. l' Audit. Benedetto Brichieri Colombi Relat.* ove ancora si adducono le congetture, e presunzioni, che provar possono il dominio, come sarebbero la confessione della Parte, il titolo dell' Affitto, i confini, e altri simili riscontri.

(5) Queste Guardie non devono esser Persone infami, nè condannate per testimonianze false, o per altre simili cause, non Servitori, Fattori, o Lavoratori di chi le presceglie, *Savelli* nella sua *Pratica*, §. *Guardie num.* 4.

(6) *Bartol. cons.* 90. *per tot. lib.* 2. *Tusch. Pract. conclus. lit. A conclus.* 161. *num.* 5. *et* 6.

(7) Ved. il *Conciol. ad Statut. Eugub. lib.* 4 *rubr.* 1. *num.* 16. *et lib.* 6, *rubr.* 7. ove riferisce

molti Autori, che trattano di chi può accusare, ed essere accusato.

(8) Per esempio molti Statuti impongono la metà della pena ai Minori di anni dieci, come è lo Statuto di *Gubbio*, per ciò che osserva il citato *Conciol. lib.* 6. *rubr.* 7. *num.* 4. a cui per altro sembra troppo rigorosa la disposizione di quello Statuto: In fatti il minore, e specialmente il prossimo all' infanzia non merita di esser punito, per esser regolarmente incapace di malizia, e di dolo, *Farinacc. de pæn. temp quæst.* 92. *num.* 54. *et* 57. *Conciol. ibid. la Gloss.* 1. *in cap. fin. de iniuriis*, dice „ Damnum dans, seu iniuriam irro„ gans ad hoc, ut teneatur necesse est culpam „ intervenire, alioquin non tenetur: unde infan„ tes, & furiosi non tenentur si damnum dede„ rint, quia judicium animi non habent „

(9) *Zaul. ad Statut Favent. lib.* 5. *rubr* 6. *n.* 8. *& seq. Bonfin. in Bannim gener. cap.* 72. *num.* 60. *et* 61. ove riporta la Legge generale sul *Danno dato*, pubblicata in *Firenze ne'* 7. *Settembre* 1688. §. *E perchè questo può accadere col consenso del Padrone ec.*

Quella povera Gente, che raccoglie le spighe nei campi dopo i Mietitori non è meritevole di essere accusata di *Danno dato*, purchè non tocchi le manne, o le biche del grano, *Raynald. observ. crimin. observ.* 15. § 2. *num.* 184. *& seq. tom.* 2.

(10) *Raynald. observ. crimin. tom.* 2. *cap.* 14 §. 23. *num.* 1. *Surd. de aliment. tit.* 8. *privil.* 39 *num.* 8. *Gall. de fruct. disp.* 33. *art.* 3. *num.* 20. *Bonfin. loc. cit. num.* 60.

(11) Come si ha dal *Deuteronom. cap.* 23. *n.* 24. e dal Testo nel *cap. Discipulos* 26. *dist.* 5. *de censur.* come ancora dal Testo *in usib. feud. lib.*

a. *de pac. tenend. & ejus violat.* §. *fin.* E' di Jus naturale il necessario alimento tanto negl' uomini, che negli animali; ma non è lecito al Viandante di mandare il suo cavallo, o altra sua bestia nei campi, o nei prati per pascolarlo, non permettendo nè le Leggi naturali, nè le civili, che fuori della necessità, e con grave scapito del Proprietario siano danneggiati i suoi Terreni, *Pech. de servit. qu.* 47. *per tot. Romus. de re agr. resp.* 49. *num.* 7. Onde non può sostenersi, fuori che nei Luoghi abbondantissimi di pastura, che al Viandante sia lecito di mandare il cavallo, o altre bestie a pascere in mezzo agl' altrui campi, o praterie, come fu di sentimento il *Tort. ad Statut Papiæ Stat.* 49. *in civil.* Ved. *Romus.* nel *d. respons.* 49. *num.* 7. *in Not.*

(12) Secondo il Testo nella *Leg. Si locus* 14 §. *Cum via ff quemad. servit. Plot. de in lit. jurand. num.* 808. *Romus. dict. respons.* 49. *in Not.* sotto il *num.* 16.

(13) *Raynald. observat. crimin. cap.* 14. §. 16. *tom.* 2. ove si parla del furto delle cose minime, *Carpzov. part.* 2. *pract. crimin. quæst.* 83. *num.* 32 *Berlich. part.* 5. *conclus.* 53 *num.* 11. *Basilic. dec. crimin.* 27. *num.* 3. ove porta il Testo nella *Leg. Verum* §. *Eorum nomine ff. de furt.* „ ivi „ Eorum „ nomine quæ de fundo tolluntur, ut pura arbo„ rum, vel lapidum, vel arenæ, vel fructuum, „ quos quis furandi animo carpserit, furti agi „ posse nulla dubitatio est „

(14) E così dispose lo *Statuto Fiorentino* nella *rubr.* 75. del *Lib. II.* Si veda la raccolta delle Decisioni Fiorentine del *Magonio*, nelle quali si trova essere stato così più volte deciso.

(15) Il sistema abolito dalla Legge *Leopoldi-*

na, sebben fosse poco giusto, poteva forse giovare per ritener molti dal far danno, attesa la facilità di poter essere scoperti, giacchè ognuno della Comunità, o Villaggio aveva interesse di denunziare il vero Danneggiatore. I menzionati Statuti per altro, che rifondevano nella Comunità il danno in essa accaduto, allorchè non poteva scuoprirsi il Danneggiatore, eccettuavano regolarmente dal risarcimento di esso i Pupilli, le Donne, gli Ammalati, gli Assenti, ed altre Persone, le quali, o non potevano aver recato il danno, o non erano in grado di poter contribuire all' emenda di esso, *Menoch. de arbitr. cas.* 222 *num.* 19. *& seq. Bonfin. in Bannim. gener. cap.* 72 *num.* 74. *Sabell. in Summ. §. Statuta pœnalia num* 27. Inoltre detti Statuti non avevano luogo se non quando non erasi potuto ritrovare il Danneggiatore, e perciò il Dannificato avanti di agere contro la Comunità per l' emenda del danno, era in obbligo di provare l' impossibilità di scuoprire il vero Autore del danno, *De Oter. de pascuis cap.* 14. *num.* 17. *Bonfin. ibid. num.* 75. Altre limitazioni vengono riferite dal *Gipsio in addit. ad decis.* 147. *Rot. Rom. divers.*

CAPITOLO V.

Delle prove del Danno dato.

Uno degli oggetti i più importanti della presente materia è la determinazione delle prove per porre in chiaro il Danno, e il Danneggiatore. Sic-

come questo delitto di *Danno dato*, o sia per dolo, o per colpa, o per negligenza, suol commettersi all'aperta Campagna, e spessissimo in luoghi ove difficilmente trovasi alcuno presente, quindi è necessario, che per giustificarlo si ammettano delle prove non piene, e rigorose, come in altri delitti altrove commessi, ma bensì semipiene, e leggiere, altrimenti moltissimi sarebbero i casi, nei quali un tal delitto, o trasgressione resterebbe impunita con grave scapito dell' Agricoltura.

Non è maraviglia pertanto, se alcune Leggi, e Statuti hanno talmente favorita la prova del *Danno dato*, da ammetter per legittima, e sufficiente giustificazione, ora il deposto giurato dell' Accusatore, benchè l' Accusato fosse negativo (1); Ora il deposto con giuramento di un sol Testimone *de visu*, oppur di due Testimonj, che depongano *de publica voce*, *&* *fama* (2); Ora l' asserzione giurata dell' Accusatore unita al deposto d' un sol Testimone degno di fede (3).

E benchè somiglianti prove, e giustificazioni sembrino contrarie al disposto

del Diritto Comune, il quale non ammette alcuno per testimone in causa propria, o sia civile, o sia criminale, sebbene fosse Persona Nobile, e in Dignità constituita, ciò non ostante in una materia così favorevole al pubblico, e al privato interesse, e così scarsa, e difficile nelle sue giustificazioni, è sentimento universale dei Dottori, che sia lecita ai Statuenti l' ammissione delle menzionate prove, e che si creda ancora al giuramento del Dannificato, quando in esso concorra legalità, e probità personale, e vi siano delle circostanze, che secondo il retto arbitrio del Giudice facciano presumere la verità, e la giustizia dell' accusa (4).

Nella nostra Toscana per disposizione del menzionato Motuproprio de' 23. Agosto 1794. §. *III. IV.* e *V.* „ *La giurata asserzione dell' Accusatore, sia la Guardia* (5) *a ciò deputata, sia il Padrone dannificato, o altri per esso, purchè chiunque accusa passi l' età di diciotto anni, basterà per se sola, salve le cose infrascritte, a far prova del danno in genere, e della sua stima; E se inoltre giurerà di*

aver veduto, o sorpreso, e conosciuto il Danneggiatore nell' atto di recare il danno, basterà ancora a far prova del danno in specie. L' asserto giurato, come sopra dell' Accusatore rifonderà nell' Accusato il peso di dimostrarne legalmente, e concludentemente la falsità ; E non riuscendogli di produrre delle valide prove, bastanti a persuadere il Giudice, dovrà esser condannato e nell' emenda del danno, e nelle pene, che si determineranno in appresso. Se poi l' Accusatore non sarà in grado di giurare di aver veduto recare il danno, e di aver conosciuta la persona, che lo ha commesso, potrà a ciò supplirsi con l' addurre un testimone di vista, e degno di fede, o tali indizj, e congetture che gli equivalgano; e tanto sarà sufficiente a condannar l' Accusato, come sopra, qualora con altrettante prove, ed indizj non mostri la falsità dell' accusa. „

Di tutte le prove del Danno, e della sua qualità, e quantità, l' oculare ispezione del Giudice è la più concludente, e la più sicura; E perciò essa viene

giustamente prescritta da alcuni Statuti per toglier di mezzo le più gravi, ed ostinate contenzioni fra l' Accusatore, e l' Accusato; venendo ancora ammesso, per questo benefico oggetto, in qualunque tempo, e anche dopo essere stato concluso in Causa, e pubblicati gli esami (6); Ed ancorchè lo Statuto prescrivesse doversi stare al giuramento dell' Accusatore, poichè a richiesta delle Parti, per verificare il danno, e per evitar le questioni, e le spese, può benissimo il Giudice portarsi sul Luogo del *Danno dato*, e secondo la sua oculare ispezione, e il suo prudente giudizio, può benissimo, anzi deve la sua Sentenza proferire (7).

(1) Come prescrissero gli Statuti di *Massa*, e *Cozzile* in Val di Nievole del 1582., i quali però non furono approvati dal Consiglio della *Pratica Segreta di Firenze*, essendo stato da essa dichiarato con Decreto degl' 8. *Agosto* 1582, che per constituir reo l' Accusato, dovesse concorrere il deposto almeno di un Testimone col giuramento dell' Accusatore.

(2) Secondo la Legge Fiorentina del 1462. confermata colla Legge de' 21. *Marzo* 1467, e dipoi con quella de' 19. *Agosto* 1475.

(3) Conforme dispongono diversi Statuti della Toscana, e di Stati esteri, fra i quali lo Statuto

di *Gubbio lib. 6. rubr.* 8. Per prova del danno può togliersi al Danneggiatore trovato in fatto, il giubbone, la scure, o altro strumento, e portarlo seco, e notificarlo in Tribunale, *Carpan. ad Stat. Mediol. lib* 2. *rubr.* 369. *Conciol. ad Statut. Eugub. lib.* 6. *rubr.* 8. *num.* 11.

(4) *Mascard. de probat conclus.* 471. *num.* 29 *et* 30. *vol.* 1. *Bajard. ad Clar. quæst.* 82. *num.* 3. ove dice, che trattandosi di Persona povera non deve ammettersi a giurare, *Conciol. ad Statut. Eugub. lib.* 6. *rubr.* 8. *num.* 8.

Ogniqualvolta per l' emenda del danno si volesse procedere contro il Terzo, o si dubitasse che il luogo danneggiato fosse nella giurisdizione, o dominio del Giurante, in questi casi non potrebbe ammettersi il giuramento del Dannificato, non ostante lo Statuto che l' ammettesse, dovendo la disposizione di un tale Statuto limitarsi al solo danno, e alla sola persona del Danneggiatore, *Brilla ad Consuetud. Neapol. tit.* 16. *cap.* 2. *num.* 28. *& seqq. Conciol. loc. cit. num.* 14 *in addit. Sabell. in Summ.* §. *Damnum num.* 12. *Gratian. dec.* 57. *num.* 13. *& seq.*

(5) La prova del danno vien giustificata dal rapporto ancora delle Guardie, che può ognuno deputare alla custodia de' propri Beni, e che meritano fede quando sono state approvate in atti per idonee, e abili a tale ufizio, facendole anche giurare di esercitarlo bene, e fedelmente, e senza alcuna frode, *Savelli* nella sua *Pratica universale al* §. *Guardie num.* 4.

(6) *Costa Remed. subsid.* 101. *num.* 1. *& seq. Conciol. loc. cit. num.* 5. *et* 6 *Carpan. ad Statut. Mediol. lib.* 2. *cap.* 307. *& seqq.*

(7) *Bartol. in Leg. Contra negantem in fin. ff.*

ad Leg. Aquil. Asin. in Prax. judic. §. 19. cap. 5 limit. 9.

CAPITOLO VI.

Della stima del Danno dato, e come debba farsi dai Periti.

Allorche' l' Accusatore, e l' Accusato non convengano fra loro sulla qualità, o quantità del danno, che deve emendarsi, fa d' uopo il ricorrere al giudizio dei Periti Stimatori. Le Leggi, e gli Statuti d' ogni Paese hanno regolarmente deputate delle Persone pratiche, ed oneste per pubblici Stimatori de' *Danni dati*, e al loro giudizio, e relazione hanno obbligati a starsene il Dannificante, e il Dannificato, se pur la loro stima non fosse patentemente infetta di errore, o d' ingiustizia.

La nostra moderna Legge generale del 1794. ai §§. *IX. e X.* così dispone in ordine a questi pubblici Stimatori de' *Danni dati* „ ivi „ *Incumberà ai Magistrati Comunitativi il prescegliere tre Persone perite, e oneste tra i comodi Possessori col titolo di Stimato-*

ri pubblici: i primi due dovranno avere privativamente l' incarico di esaminare secondo le occorrenze, e riferire al Giudice ciò che crederanno di giustizia rispetto al quantitativo dei danni da verificarsi; e si averà soltanto ricorso al terzo Stimatore, allorquando i primi due non si troveranno concordi. Tali Stimatori resteranno ordinariamente in impiego per un solo triennio, ma sarà in facoltà delli stessi Magistrati di confermarli di tre in tre anni opportunamente. Non potranno avere alcuno stipendio fisso, e perciperanno semplicemente quelli emolumenti, che vengono determinati dai diversi Statuti; ed ove i medesimi mancassero di disporre sopra tale articolo, si supplirà dal Giudice con l' adequata tassazione di simili emolumenti nei casi respettivi. „

Mancando i pubblici Stimatori del *Danno dato*, possono le Parti eleggerne altri; E se questi abbiano accettato l' incarico, nè siano in grado di allegare alcun plausibile motivo per astenersene, possono anche costringersi dal Tribunale a far la loro stima, e relazione (1). Ed

essendo fra loro discordi non hanno facoltà di eleggere il terzo Perito [1], ciò spettando, o alle Parti stesse, oppure al Giudice, il quale, o può obbligare le medesime Parti ad eleggerlo, o egli stesso può farne l' elezione (2); E la stima di questo terzo Perito deve onninamente seguitarsi, ed attendersi, massimamente se alla stima di uno dei precedenti Periti si trovi o totalmente, o quasi uniforme (3).

Quando i Periti sono stati di reciproco consenso eletti, ed instruiti, non è lecito alle Parti di recedere dalla loro concorde stima, se manifestamente non apparisca della sua erroneità, o della massima sua verisimiglianza (4). E sebbene alcuni Dottori abbiano sostenuto, che possano le Parti appellare dalla Perizia dei primi Stimatori benchè concordi, senz' obbligo di dimostrarne l' erroneità, e l' ingiustizia (5); questo sentimento per altro non merita di esser seguitato quando le Parti medesime vollero onninamente deferire al giudizio dei Periti da esse scelti, e che questo non è redarguibile d' errore, o d' ingiustizia manifesta (6).

Circa poi il sistema legale di far la stima, e liquidazione del danno, è necessario in primo luogo, che i Periti abbiano presente lo stato preciso della cosa danneggiata al tempo dell' inferito danno. Così, per esempio, dovendosi stimare una messe, o pastura danneggiata, conviene esaminare in quale stato ella era il giorno precedente al suo danneggiamento (7). E questo stato può dai Periti in molte maniere rilevarsi, cioè per mezzo di congetture, di riscontri, di comparazioni, o di qualche esatta descrizione, che loro venga fatta (8).

Trattandosi di danno seguito nei raccolti in erba, o in altri prodotti immaturi, quantunque alcuni Forensi abbiano opinato, che la stima debba farsi secondo il loro valore presente, e non secondo quello della futura raccolta, perchè molti possono darsi i casi, per li quali i prodotti campestri non arrivino alla loro perfetta maturità (9); ciò non ostante più ricevuta, e più vera è l' opinione, che debba attendersi quel prezzo, che averebbe potuto vendersi al tempo del recato danno la futura eventual percezione del loro frutto, giacchè danno an-

cora si dice la perdita di un frutto, che si sperava (10). E questa opinione procede ancora nelle tenere piante, o alberi crescenti, i quali non debbono stimarsi come se fossero grandi, ma bensì secondo la futura loro, ed incerta condizione, ed evento (11).

Trattandosi poi di piante, o di alberi maturi, e perfetti, ne' quali cessa la predetta eventualità considerata nei prodotti immaturi, il danno deve stimarsi non secondo il valore, che avevano le piante, e gli alberi al tempo della loro recisione, ma secondo quello che potevano rendere, considerata la loro qualità, e la futura percezione del loro prodotto, anche col giuramento del Danneficato (12). Ed allorchè al Danneggiatore furtivo, e colposo è stata prescritta la pena del *duplo*, come la prescrive il Ius Comune, e la nostra Legge del 1794. al §. XII, il danno deve stimarsi, non secondo il vero valore che merita la pianta al tempo del fatto taglio, ma bensì nel doppio di esso valore, detratto il prezzo del legname reciso non portato via dal Danneggiatore. Così, per esempio, se l' albero, o pianta viva costava

lire 12. e il legname morto lire 4., il residuo che è lire 8. verrà duplicandolo ad esser lire 16. che tanta sarà la valutazione penale del danno. Che se il legname reciso, o sia morto sia stato portato via dal Danneggiatore, questi potrà esser tenuto anche coll' azione criminale del furto (13). Ma questa materia principalmente dipende dalle giuste vedute, e considerazioni dei Periti, degl' Arbitri, e dei Giudici (14).

(1) *Garz. de expens. cap. ult. n.* 24. *De Oter. & Bonden. de pascuis cap.* 15. *num.* 26. E' bene che si eleggano sempre dei Stimatori del medesimo Luogo, come quelli che sono più a portata del valore delle cose da stimarsi, *Florentina Restitutionis in integrum* 5. *Junii* 1730. §. *Et ratio est*, avanti il Cav. *Francesco Quaratesi*.

(2) *Bartol. in Leg. Creditores in fin. Cod. de pignor. Garzia loc. cit n.* 27. e *De Oter. & Bonden. d. cap.* 15 *num.* 27. In quali casi, e in qual maniera si faccia luogo all' elezione del terzo Perito, si veda il *Bonfin dec. divers. Tribunal.* 75. e la *Liburnen. Rescissionis Contract.* 5 *Julii* 1773. §. *In quanto al secondo, avanti l' Audit. Brogiani*, ove che discordando le Parti nell' elezione dei Periti, e nella stima da farsi, può il Giudice procedere *ex officio* a questa elezione.

Il giudizio dei Periti *convenzionali* si reputa giudiciale, non già il giudizio dei Periti *confidenziali*, *Arretina Redditionis rationum super praet. nova Pe-*

ritia 20. *Septemb.* 1791. §. 21. *avanti l' Aud. Orazio Fenzi*.

(3) *Pistorien. Præt. Retractus* 16. *Martii* 1784 §. *Poichè quanto, av. l' Audit. Giuseppe Vinci Rel.* e nella *Praten. Transactionis quoad læsionem* 29 *Septemb.* 1787. §. *Tanto più, avanti l' Audit. Gio. Benedetto Brichieri Colombi*.

(4) La detta *Arretina Redditionis rationum &c. avanti l' Audit. Fenzi* §. 4. *e seg.*

(5) *De Oter. & Bonden. de pascuis d. cap.* 15 *num.* 28. *et* 29. *& in Not num.* 9. *Florentina, seu Vallis Arni superioris Expensarum* 23. *April.* 1784 §. *Premessi avanti l' Audit Arrighi Relat.*

(6) *Florentina, seu Vallis Arni superioris Liquidationis expensarum* 18. *Februar.* 1785 §. *Provato, e seg. av. l' Audit. Brichieri Colombi Relat.* ove si assegna la ragione della diversità fra la Sentenza, da cui può appellarsi, e la Perizia. Si veda ancora la *Florentina Peremptionis Instantiæ, & Revisionis Peritiæ* 30. *Aug* 1783. §. *ult. avanti gl' Audd. Vinci, Brichieri Colombi, e Maccioni*, e la *Florentina, seu Vallis Arni superioris Intimationum damnorum, & expensarum* 29. *Septemb.* 1783 §. 14 *et* 15. *avanti l' Audit. Raffaelli*.

(7) *Calderon resolut* 31. *num* 32 *& seq. tom.* 1. la *Ruota Romana post Bonden. collect. legal dec.* 33 *num.* 12. *tom.* 1. Per giudicare tanto dei miglioramenti, quanto dei deterioramenti è necessaria la cognizione dello stato antico, e moderno della cosa, o migliorata, o danneggiata, *d. decis. post Bonden loc. cit.* la *Ruota nostra* nella *Cortonen Præt. Detractionum &c.* 14. *Septemb.* 1731 §. *Verum quia, avanti l' Audit. Venturini*.

(8) *Petrasancten. Transactionis quoad lesionem* 30. *Septemb.* 1800 §. *Quanto poi, avanti l' Audit. Pietro Pardini Relat.*

(9) *Cravett. cons.* 40. *num.* 10 *Menoch. de arbitrar. cas.* 149. *num.* 21. *Calderon. d. resolut.* 31 *num.* 29. *&* *seqq.*

(10) *Carocc. de locat. & conduct. part.* 1. *in tit. de locat. divis. quaest.* 4. *num.* 3. *Antonell. de loc. legal. lib.* 3. *cap.* 20. *num.* 27. *Carpan ad Statut. Mediol. lib* 2. *cap.* 371. *num.* 15. *Conciol. ad Statut. Eugub. lib.* 6. *rubr.* 32. *num.* 9. *Romus. de re agrar. respons.* 49. *num.* 18 *& seq.*

(11) *Raynald. observat. criminal. cap.* 15. § 2 *num.* 146. *tom.* 2 ove cita moltissimi concordanti, fra i quali *Menoch. de arbitrar. cas.* 149. *num.* 21 *Golian. ad Statut. Perus verb. Arboris n.* 19. *Cancer. variar. resolut. cap.* 13. *num.* 14. *part.* 1.

(12) Si veda il *Testo* nella *Leg. Facienda aestim. & ibi Gloss. in verb. faciendo ff. de arbor. furt. caesis*, *Gob. consult.* 5. *num.* 88. *Fulgin. de jur. emphyt. de var caducit. quaest.* 2. *num.* 44. *Romus. de re agrar. respons.* 41. *n.* 34. la *Rot. Rom. in Romana Incisionis arborum* 1. *Junii* 1695 §. *penult. cor. Priolo*, ove trattasi di piante cedue recise contro il patto convenuto fra il Locatore, e il Conduttore, e si fissa il danno in ciò, che le piante render potevano nello spazio di venti anni.

(13) Così prescrive l' allegato *Testo* nella *L. Facienda*, *& ib. Glossa ff. de arbor. furt. caes.* Si veda il *Bruneman.* nel *Comment.* a questo Testo, e il *Raynald. loc. cit. num.* 147. ove che il legname morto non devesi imputare nel prezzo, o emenda del danno, perchè il Danneggiato aver deve tutta la stima del danno, e il Danneggiatore può ritenersi il legname tagliato, o sia morto. Si veda ancora il *Boss. tract. var. de damn. dat. num.* 4.

Io rimettendomi alla Pratica dei respettivi Luoghi, avvertirò sólamente, che i Periti nello stimare, o in una occasione, o nell' altra, gli alberi, o piante, debbono tener la regola di non stimarle separatamente, e con eccessività di prezzo rispetto ad alcune, ma devono compensare la buona qualità dell' une colla mala qualità delle altre, *Pisana Laesionis diei . . . . in Causa Poschi, e Beltrami avanti il Giudice Francesco Mei, al §. Di più &c.*

(14) „ Damna debent taxari arbitrio Judicis, „ vel Superioris „ dice la *Gloss. damnis num.* 2 *de offic. Ordin. lib.* 6.

CAPITOLO VII.

Della condanna nelle Cause di Danno dato.

PROVATO che sia dall' Accusatore il danno, è in obbligo il Giudice di condannar l' Accusato non solamente all' emenda del danno che ha fatto, ma ancora alle pene dalla Legge prescritte contro i Danneggiatori, delle quali abbiamo parlato nel *Capitolo II.*

A forma del riferito nostro Motuproprio del 1794. ai §§. *VI. e VII.* „ „ *Non è lecito il condannare l' Accusato senza prima citarlo a comparire*

dentro il termine di otto giorni, affine di contestargli l' accusa, e dar luogo alle di lui discolpe nel modo suddivisato &c. „ *Ma se l' Accusato si renderà contumace, potrà procedersi a condannarlo nelle solite forme, non tanto nell' emenda del danno, quanto ancora nelle respettive pene; con che però prima di eseguire la condanna gli si assegni un termine di cinque giorni a purgare la contumacia, e comparendo dentro il medesimo, si averà come se fosse comparso alla prima citazione* „ E al §. *VIII.* „ ivi „ *Se l' Accusato confesserà di aver recato il danno, ma l' impugnerà nella quantità pretesa dall' Accusatore, dovrà dichiarare in qual somma l' accordi, e se l' Accusatore accetterà una tale dichiarazione, si procederà alla condanna, e alla determinazione delle pene* „ *Che se l' Accusatore non vorrà stare alla dichiarazione del Reo, sarà egli tenuto a provare quella maggior valutazione del danno, che creda di suo interesse il pretendere: Bene inteso però, che tanto le spese occorrenti per que-*

sto oggetto, quanto le altre per gli atti di qualunque sorta, debbano nel suo totale rifondersi all' Accusatore dall' Accusato, il quale non dovrà andare esente anco dalla condanna nelle spese del Giudizio, che nel solo caso, in cui sarà stato in grado di provare con favorevole successo la falsità dell' accusa contro di esso intentata. „

Tutte le volte poi, che l' accusa fosse provata falsa, e calunniosa, vuole lo stesso Motuproprio al §. *VI.* „ ivi „ „ *Che l' Accusatore debba esser condannato nella stessa pena, in cui averebbe dovuto condannarsi l' Accusato, se l' accusa fosse stata vera, ed inoltre nell' emenda dei danni, delle spese, e dell' ingiuria a favore del Calunniato, da liquidarsi sommariamente avanti quel Giudice, che averà conosciuto dell' ingiustizia, ed insussistenza dell' accusa medesima nel Giudizio Civile, riservata ancora all' Accusato l' azione criminale contro il falso Accusatore, ai termini del §. 66. della Legge del 30. Novembre* 1786. (1).

La pena del *Taglione*, che prescrive il nostro Motuproprio contro il falso Accusatore, cioè, che debba esser condannato nella stessa pena, in cui averebbe dovuto condannarsi l' Accusato, se l' accusa fosse stata vera, benchè sia una pena antica, e fuor dell' uso, ciò non ostante fu presso di noi saggiamente rinnovata per tenere in dovere i falsi Accusatori di *Danno dato*, sull' esempio di altre Leggi, e Statuti concernenti la stessa materia, che l' hanno essi pure nuovamente prescritta.

Credo per altro, che una tal pena cessar debba in molti casi, e specialmente quando l' Accusatore ebbe un giusto e plausibil motivo di accusare, e quando fece della giustizia dell' accusa una qualche prova (2).

Credo ancora, che debba distinguersi il vero Calunniatore, che è quello, il quale scientemente promuove una falsa accusa, dal Calunniatore presunto, che è quello che non provò l' accusa. Il Calunniatore vero merita di esser condannato, non solamente nelle spese, danni, ed ingiurie, ma anche nella pena della calunnia dalle Leggi prescritta; Il Ca-

lunniatore poi presunto merita di esser condannato nelle sole spese, danni, e interessi, e non già nella pena criminale della calunnia, concorrendo in quest' ultimo l' equitativo riflesso, che dal non aver egli provata l' accusa, non ne nasce per necessità, che sia stato un vero Calunniatore, quale è quello, come si è detto, che maliziosamente intenta una falsa accusa (3).

Inevitabile poi, quando l' accusa sia vera, si è la condanna dell' Accusato nelle spese del Giudizio, come letteralmente comanda il citato nostro Motuproprio al §. *VIII. in fin.* Ed è talmente di natura del Giudizio di *Danno dato* la condanna nelle spese, che vi sono dei Statuti, i quali dispongono doversi intender sempre condannato nelle spese il Succumbente, ancorchè nella Sentenza fosse stata omessa questa condanna, anzi annullano la Sentenza medesima, nella quale sia stata fatta una tale omissione (4).

Ma sebbene l' Accusatore, che non potè giustificar l' accusa sia meritevole della condanna nelle spese a favore dell' Accusato, ciò non ostante vi possono es-

sere, secondo le circostanze, dei giusti motivi per assolverlo, fra i quali motivi la *Ruota* nostra *Fiorentina* giudicò quello del giusto dolore per il grave danno sofferto (5).

Per procedere alla condanna nelle Cause di *Danno dato* non basta, che consti del danno, e così del corpo del delitto, ma è necessario, che consti ancora della persona del Dannificante. Che se questo sia ignoto, ed incerto, ricorrer si deve per accertarlo alle presunzioni, e agl' indizj; E la più forte presunzione, e indizio si è, che il danno sia stato recato dal Padrone, o Pastore del Bestiame, che suol condurlo nei Fondi più vicini al Fondo danneggiato, essendochè circa i danni, i delitti, i malefizj commessi nel Vicinato, la presunzione stà sempre contro i più Vicini, massimamente se questi siano consueti a far danno, o siano di poco buon nome, e condizione, o siano astiosi, e nemici del Dannificato (6).

Basta poi a troncare ogni corso ulteriore al Giudizio Civile di *Danno dato*, e ad abolire altresì la condanna, che fosse già pronunziata, purchè non anco-

ra eseguita „ *la quietanza dell' Accusatore in qualunque parte del Giudizio ottenuta, e riportata, e giudicialmente verificata* „ purchè non si tratti di danni arrecati sopra Fiumi, Argini, Strade, e altri Luoghi pubblici, nel qual caso è necessaria la quietanza di chi presiede alla loro conservazione, conforme prescrive il medesimo Sovrano Motuproprio del 1794. al §. *XI*, e conforme diremo nel *Cap. XII.* trattando dei *Danni dati* su i Fiumi, e loro Argini.

(1) La pena contro i falsi Accusatori stabilita in detta *Legge* del 1786. al §. 66. può estendersi, secondo l' arbitrio del Giudice, fino ai pubblici lavori a vita.

(2) *Farinacc. de accusat. quæst.* 16. ove adduce altri simili casi, *Conciol. ad Statut. Eugub. rubr.* 13 *lib.* 6. *num.* 3. e nelle *Resolut. crimin* alla parola *Accusatio*, *resolut.* 1. *num.* 5. *& seqq.*

(3) Si veda il *Caball. Resol. crimin. cas.* 205 *per tot.* ove dice di aver sempre veduto giudicare con questa distinzione di casi. E così dice anche il *Conciol.* nella *cit. rubr.* 13. *num.* 1.

(4) Così dispone lo Statuto di *Cortona* mia Patria nella *rubr.* 15. *del Danno dato.*

(5) La *Ruota Fiorentina lib. mot.* 81. *pag.* 402 *t.* riferita nell' Indice del *Tozzetti* alla parola *Damnum*. Si veda l' *Asin. in Prax.* §. *& cap.* 33 *num.* 1. e il *Mascard. de probat. conclus.* 253. *num.* 30. *& seqq.*

(6) Vedasi il *De Oter. & Bonden. de pascuis cap* 14. *num.* 2. ove molti concordanti, e nelle *Note num.* 1. *& seqq.* Si vedano le *Allegazioni* nella Causa *Pisana Arborum furtim caesarum* fra *Tognetti, e Banti*.

CAPITOLO VIII.

Del Danno dato colla propria azione, e delle regole fondamentali, che lo riguardano.

L'ORDINE, che gli Uomini in società lega, ed unisce, non solamente gli obbliga a non nuocere ad altri colla propria azione, ma gli obbliga ancora a non nuocergli coll' azione altrui, come sarebbe quella de' proprj Servi, e Bestiami. Noi nel presente Opuscolo parleremo in primo luogo dei danni, che l' Uomo può cagionare colla propria azione, e in secondo luogo di quelli, che l' Uomo può cagionare coll' azione altrui.

Qualunque danno, che colla propria azione ad altri si arreca, può derivare da tre specie di mancanze, vale a dire, o da quelle che constituiscono un delitto, o da quelle che consistono nell'

inadempimento di qualche patto, o da quelle che senza aver rapporto o al delitto, o al patto, dipendono da semplice colpa, e negligenza.

Fra i danni di quest' ultima classe, che formano il principal soggetto del nostro Ragionamento, possono annoverarsi quelli che accadono per ignoranza delle cose, che si dovevan sapere. Così, per esempio, un Artista è tenuto del danno, che abbia ad altri recato per non saper la sua Professione, o per averla male esercitata (1). Così un Muratore, uno Scalpellino, un Legnajolo, un Tagliatore di alberi, sono tenuti del danno cagionato a qualche Passeggiero per non averlo avvertito, o con segnali, o colla voce del pericolo che poteva incontrare (2). Così un Carrajo, o un Carrettonajo è tenuto del danno, che sia stato cagionato dalla caduta di qualche sasso, o altro materiale male accomodato sul carro, o sul carrettone (3). Così un Vetturale, o Procaccia è tenuto del danno cagionato al Padrone delle merci per averle negligentemente trasportate, o non ben custodite nel viaggio (4). Così un Nocchiero, o altro Conduttore di navigli è

tenuto del danno sofferto dalle merci caricate, se navigando di notte senza lume acceso urtò in altro naviglio con grave detrimento delle stesse merci (5). Così un Fornaciajo, o altro Artefice, che accende il fuoco, è tenuto ai danni dell' incendio occasionato dalla sua imperizia, o imprudenza nel regolarlo, o dalla sua incuria, e negligenza nel custodirlo (6). Così un Cacciatore è tenuto del danno che accadde a qualche persona, o a qualche bestia, se fece delle fosse, o tese dei lacci in luoghi, ove poteva accadere un simil danno (7). Così il Padrone di una Fabbrica rovinosa è tenuto del danno che accadde al Vicino per la sua caduta in occasione di qualche vento, o di altro temporale, che sarebbe stato incapace di rovinarla o in tutto, o in parte, se fosse stata nel grado, in cui doveva tenersi dal suo Proprietario (8).

Quegli ancora, che poteva, o doveva impedire, o prevenire il danno, e non lo fece, è tenuto del danno medesimo. Per esempio il Padrone è responsabile, se vede, e soffre il danno che fanno i suoi Domestici, o altri suoi Dependenti (9).

Parimente quegli che è stato la causa, ed occasione di un danno, benchè inopinato, può in molti casi esser tenuto ad emendarlo: Per esempio, chi in un giorno ventoso brucia qualche sua macchia, o qualche sua stoppia, e il fuoco si attacca all' altrui messe, è in obbligo di risarcire il danno accaduto; Diversamente, se l' aria era quieta, e tranquilla, e dopo acceso il fuoco si sollevò improvvisamente il vento, che spinse più oltre le fiamme (10).

Molti all' incontro esser possono i casi, ne' quali manchi l' obbligo della refezione del danno, benchè colla propria azione arrecato. Così, per esempio, se un colpo di vento spinse un Bastimento tra i canapi delle ancore di un altro Bastimento, o tra le funi della rete di un Pescatore, può il Padrone del sospinto Naviglio tagliare impunemente le funi delle ancore, o delle reti, quando non abbia altro mezzo da potersi salvare (11). Così un Vicino può senz' obbligo di risarcire i danni atterrare l' altrui Edifizio per salvarsi da un incendio, o da qualche altra imminente disgrazia (12). Neppure è tenuto a risarcire il

danno chi giuocando ad un giuoco lecito, e in un luogo permesso, abbia offeso qualcheduno, il quale trascurò le debite diligenze per guardarsi; Diversamente se il giuoco, o il luogo non erano permessi, o il danno sia derivato più dalla colpa del giuocatore, che dall' altrui negligenza, o dal caso fortuito (13).

Quegli ancora, che stante l'impedimento di una forza superiore, non adempì ciò che aveva promesso, non è tenuto a risarcire il danno, che ne abbia risentito il Promissario (14). E nemmeno è in obbligo il Paciscente di risarcire il danno cagionato dall' inadempimento del patto, se egli ebbe giusta, e legittima causa di recedere dalla fissata convenzione (15).

(1) *Leg.* 9. §. 5. *ff. locati.*
(2) *Leg.* 31. *ff. ad Leg. Aquil.*
(3) *Leg.* 27. §. 33. *ff eod. tit.*
(4) Si veda la *Florentina Refectionis Damnorum* 8. *April.* 1801. *per tot. avanti l' Audit. Giov. Battista Rossi Giudice del Tribunale Esecutivo*, confermata sotto dì 22. *Luglio* 1802. *av. l' Audit. di Ruota Niccolò Salvetti*. Si trattava in questa Causa di merci rubate di notte, per essere state lasciate fuori dell' Osteria senza custode.

e

Il Vetturale, che riceve casse, o bauli serrati, e li rende aperti, è tenuto della mancanza, e del danno delle robbe, e si stà al giuramento del Dannificato, *Pegas. Resol for cap* 3. *num.* 3.4.

In quali casi debba il Vetturale, o Procaccia dichiararsi esente dalla colpa, e dal risarcimento del danno nelle merci accaduto, ma questo debba risarcirsi dal Mercante, che le consegnò non bene involte, e custodite, si veda la *Florentina Mercium, & Praet. Refectionis damnorum* 17. *Febr.* 1767. *avanti gli Auditori Gaulard, e Morelli*, ove si spiega il Testo nella *Leg. Si merces* §. *penult. ff Locat.*

Il Vetturale non è tenuto della colpa levissima, ma soltanto della lata, e della leve, quando non conseguisce che la sola mercede del porto, a differenza di quando oltre questa mercede riceve qualche premio per la custodia delle merci, *Piscien. Pecuniaria* 11. *Junii* 1779. *avanti l' Audit. Morelli*.

(5) *Strik. disput.* 27 *cap.* 2. §. 8. *in fin. Liburnen. Damnorum* 8 *Junii* 1766. §. *Veniendo, av. il Canc. Montordi*.

(6) *Leg.* 3 §. 1. *ff. de offic. Praesid. vigil. Leg.* 27. §. 9 & *Leg* 44. *ff. ad Leg. Aquil.* Si veda quel che in seguito diremo su i danni cagionati dagl' incendj al *Cap. X.*

(7) *Leg.* 28. *ff ad Leg. Aquil* Ved *Naurath. de ratiocin. pag* 381. *et* 454. ove che i Cacciatori devono esercitar la caccia in modo da non recar danno ai Coloni, e alle loro fatiche, con calpestar le semente, o fare altri danni. Si veda la recente Legge sulla Caccia, e Pesca del dì 28 *Agosto* 1805. § 32, ove proibisce che i Cacciatori faccian danno colle loro persone, e coi loro cani, e gli obbliga alla refezione di esso.

(8) *Leg.* 24. §. 10. *ff de damn. infect.*

(9) *Leg.* 44. §. 1. *Leg* 45 *ff. ad Leg. Aquil.* & *Leg* 4. *Cod. de nox. act.*

(10) *Leg.* 30. §. 5 *ff. ad Leg. Aquil. Romus. de re agrar. respons.* 50, *num.* 9 *et* 10. E' sempre redarguibile di colpa chi non prevedde ciò che facilmente poteva accadere, *Liburnen. seu Tolonien Solutionis nauli* 10. *Septemb.* 1787. §. *Di più avanti Franceschi Audit. del Consolato di Pisa.*

Perchè alcuno possa esser tenuto del danno, è necessario che venga provato, che la sua colpa fosse preordinata al danno, cioè, che fosse la causa prossima, e immediata del danno medesimo, *Florentina Taxationis expensarum, & liquidationis damnorum, & iniuriæ* 29 *Septemb.* 1766. §. *Ma questa, e seg. avanti il Can. Mori Ubaldini*, e pienamente la citata *Flor. Mercium, seu præt. Refectionis Damnorum* 17. *Febr.* 1767. *art.* 1. *per tot. av. Gaulard*, e *Morelli*, ove si dichiara in quali casi la colpa debba dirsi preordinata al danno.

(11) *Leg* 29. §. 3. *ff. ad Leg. Aquil.*

(12) *Leg* 49 §. 1 *ff. ad Leg. Aquil. Leg.* 3. §. 7. *ff. de incend. Leg* 7. §. 4 *ff. quod vi, aut clam*. Il che procede ancorchè l' incendio si estinguesse prima di arrivare al minacciato luogo. *Ibid.*

(13) *Leg. Proculus* 26 *ff. de damn. inf ct.* ove che non si considera il danno che deriva in conseguenza di un' azione lecita, e permessa. Si veda in termini di gioco permesso la *Marradien. Prat. Refectionis damnorum* 17. *Martii* 1780. *per tot. avanti l' Audit. Giuseppe Vernaccini.*

(14) *Florentina Prat Refectionis damnorum*, & *interesse* 24. *Septemb.* 1796. *av. l' Audit. Pardini Relat.* ove si parla della non fatta consegna nel

tempo convenuto del legname, attesa la scarsezza straordinaria dell' acqua nel Fiume Arno. Si veda ancora la *Liburnen. Prat. Refectionis damnorum 3. Aug.* 1801. *av gl' Audd. Fenzi, e Raffaelli.*

(15) *Florentina Societatis quoad disdictam, & prætensa damna* 13. *Decemb.* 1800. *avanti l' Audit. Raffaelli*, ove ancora si discorre della mancanza della prova del danno sofferto.

CAPITOLO IX.

Del turbato possesso; Dei rimedii civili possessorii, e quando abbian luogo.

Fra i danni cagionati colla propria azione occupa un luogo distinto quello, che si fa col turbar l' altrui possesso, il quale è di tanta importanza, che merita al pari della proprietà di esser rispettato, e difeso. Il possesso infatti si trova naturalmente connesso colla proprietà, perchè senza possesso non può esercitarsi pienamente il diritto della proprietà, qual' è quello di godere, e di disporre a suo talento di qualche cosa. In forza di questa natural connessione della proprietà, e del possesso, le Leggi presumono esser i medesimi congiunti insieme, ed uniti nella persona del Posses-

sore, poichè siccome il Padrone è quegli che deve possedere, è cosa naturale il presumere, che chiunque possiede sia ancora il vero, e legittimo Proprietario della cosa posseduta.

Da questo principio ne deriva, che il Possessore deve esser mantenuto nel suo possesso fino a tanto che quei che lo turba non abbia chiaramente dimostrato il suo diritto di proprietà; E se la domanda della proprietà contro un Possessore non sia ben fondata sopra titoli giusti, basta al medesimo Possessore, per rigettar la contraria domanda, di allegare il solo suo possesso, senz' obbligo di verun' altra giustificazione (1).

A niuno pertanto è lecito di turbare l' altrui possesso di propria autorità, e capriccio, ed è meritevole, oltre all' obbligo di risarcire il danno cagionato, di gravi pene pecuniarie, o afflittive chiunque commette simili arbitrii, e attentati, che turbano la privata non meno, che la pubblica tranquillità, e sicurezza (2).

Il nostro *Statuto Fiorentino* nella *Rub.* 146. *del lib.* 3. dispone, che chiunque turba l' altrui Possessione con lavo-

rare, o far lavorare le terre del Possessore con animo d' ingiuriarlo, o di privarlo del suo possesso, sia condannato in lire cento, e più, o meno secondo la condizione delle persone, e la qualità del fatto, ed inoltre, che sia obbligato alla restituzione del tolto, e all' emenda del danno secondo il giuramento del Dannificato, e il deposto di due Testimoni, che provino della fama. E vuole ancora lo Statuto, che dall' atto del possesso si presuma il dominio nello stesso Dannificato. E qualora alcuno entrasse con violenza nell' altrui Possessione, dispone il medesimo Statuto, che venga punito in lire cinquecento, e più, o meno secondo la natura, e qualità del fatto, e lo stato, e condizione delle persone.

Nella seguente *Rub.* poi 147. comanda lo Statuto, che chiunque impedisce altri di lavorare il Terreno, o di abitare la Casa che possiede, sia condannato immediatamente, e senza prima conoscere delle ragioni del turbatore, in lire dugento per ciascheduna volta, da starsi al giuramento dell' impedito colla pubblica fama; E non pagando questa condanna nello spazio di dieci giorni gli

viene imposta la pena del taglio del piede destro, e mancandogli questo, del piede sinistro; con dover ancora emendare il danno arrecato, e restituire tutti i frutti perduti, e tutte le spese sofferte dall' impedito.

Due sono le azioni di turbato possesso: L' azione *civile*, e l' azione *criminale*. Quando s' intenta l' azione civile, la causa fra i Litiganti diventa civile; e diventa criminale quando s' intenta l' azione criminale, e la pena in tal caso si applica al Fisco (3). Ma sebbene intentar si possano queste due azioni civile, e criminale, deve per altro avvertirsi, che intentata, o l' una, o l' altra di esse, non è lecito il variare; Cosicchè se il Turbato nel suo possesso abbia promosso il Giudizio civile, non può convolare al criminale, e viceversa, senza che prima sia stata spedita la Causa precedentemente intentata, per la ragione, che nelle Cause pregiudiciali non si dà cumulazione di azioni, e perciò intentato che sia il Giudizio civile s' inibisce nel criminale, e così all' opposto; specialmente poi, se tali azioni da un medesimo fatto, o cagione derivino (4).

Che se le azioni derivino da fatti, e cagioni diverse, si può ammettere la cumulazione del Giudizio civile, e criminale, nè vi è luogo alla suddetta *inibizione* (5).

Nel Giudizio civile di turbato possesso due sono gli estremi, che provar si debbono dall' Attore per ottener giustizia, cioè il suo proprio possesso al tempo della pretesa turbazione, e contestazione della lite, e la turbazione fatta per parte del Reo convenuto (6).

Nel Giudizio poi criminale, oltre gli accennati due estremi, si deve provare dall' Attore un altro requisito, quale è quello, che per parte del Turbatore vi concorresse il dolo, o almeno la colpa, che dicesi *lata*, giacchè non può aver luogo nè l' azione criminale, nè la pena senza il dolo, o la grave colpa; Il che è tanto vero, che sebbene la Legge, o lo Statuto non lo dicesse, dovrebbe così interpetrarsi (7).

Ha diritto ancora chiunque è turbato nel suo possesso di difendersi con opporre la propria forza ad ogni contrario tentativo, e con rimuovere colle vie di fatto tutti gl' impedimenti, che sono sta-

ti al suo possesso frapposti (8). Io per altro non consiglio alcuno a valersi di questi rimedj defensivi, benchè accordati dalle Leggi naturali, e civili, se non con molta prudenza, e moderazione, per non impegnarsi in pericolose risse, e contese, ove molti hanno perduta anche la vita; Consiglio anzi chiunque di ricorrer piuttosto immediatamente al Giudice, avendo a suo favore oltre l' azione criminale, anche la civile, e dovendo esser prontamente, ed efficacemente soccorso dallo stesso Giudice, coi due rimedj possessorj, l' uno chiamato l' interdetto *uti possidetis*, l' altro nominato il sommarissimo Giudizio della *manutenzione*.

L' interdetto *uti possidetis*, così chiamato dalle prime parole dell' Editto del Pretore Romano, vuole, e comanda, che ciascheduno possieda nel modo che possiede, senza venirgli usata violenza fintantochè non si provi l' illegittimità del suo possesso; E questo interdetto è di due specie, cioè *diretto*, il quale compete per mantenersi in possesso delle cose corporali, ed immobili, ed *utile* per mantenersi in possesso delle cose incorporali, come sono i diritti, e le azio-

ni. Questo interdetto ha la forma di Giudizio ordinario possessorio, e compete al Possessore per conservarsi nel suo possesso, in cui venisse da altri turbato, acciò il Turbatore sia condannato a desistere, a dar cauzione di non più turbare, e a pagare i danni, e gl' interessi della già fatta *turbazione* (9).

L' altro rimedio civile possessorio il più usato, e il più vantaggioso, è quello che chiamasi il sommarissimo Giudizio della *Manutenzione*; Ed in questo si procede sommariamente, senza strepito, e figura giudiciaria, cominciandosi anche dai precetti di non turbare, ai quali rispondendo il Precettato, e pretendendo anch' esso di possedere, si risolvono in semplici citazioni, e il Giudice conosce sommariamente del possesso di ciascuna delle Parti, e concede a chi compete di ragione la manutenzione, quale può anche principalmente domandarsi, citata la Parte senza precetti (10).

Che se ognuna delle Parti confidando nelle proprie ragioni, e nelle proprie forze, e aderenze, volesse di propria autorità mantenersi nel suo preteso possesso senza ricorrere al Tribunal compe-

tente, o anco dopo esservi ricorsa, pretendesse non ostante di conservarlo, in tal caso deve il Giudice interporsi, e con precetti penali severamente proibire all' uno, e all' altro Litigante l' accesso alla cosa controversa, avocandone frattanto a se il possesso, ovvero essendo introdotto il Giudizio, conceder deve la manutenzione a quello che possedeva al tempo della contestata lite, fino a tanto che la controversia sia terminata, e decisa (11). Coll' usar di questa autorità, il Giudice non intende di far altro, che di mantenere il Possessore nello stato in cui è, affine di togliere ogni occasione alle risse, agli spogli, e agli scandali, preservando nel restante alle Parti tutti i loro diritti tanto nel Giudizio possessorio plenario, quanto nel petitorio, da sperimentarsi avanti il Tribunale (12); non permettendo il ben pubblico, che alcuno si faccia giustizia da se stesso, e che turbi di proprio arbitrio chi possiede, dovendo sempre citarsi il Possessore avanti il Giudice, benchè il suo possesso sembrar potesse illegittimo, ed ingiusto (13); E qualunque fatto, per cui non si lasci libero al Possessore il suo dirit-

to, o il suo possesso, induce la *turbativa*, ed è meritevole anche di punizione (14).

Molte però esser possono le cause ragionevoli, e giuste, per le quali il Turbatore meriti di essere scusato dalla *turbativa*, e dalle pene che l' accompagnano, mentre per altro giustifichi la causa allegata, e faccia vedere che da quella, e non da altra siasi mosso a turbare l' altrui possesso (15). E nei nostri Tribunali è solito di rispondere a favore degl' Accusati, ed Inquisiti di turbata possessione quando manca il dolo, e la malizia, che regolarmente non si presume, se non venga provata, e quando gl' atti turbativi siano di loro natura non proibiti (16).

Così chi turbasse il possesso altrui con animo di conservare i proprj diritti, fattane legittima protesta, e costando di qualche suo *jus*, è scusato meritamente dalla pena della *turbativa*, dovendosi però condannare a non inferire ulterior molestia (17).

Così chi prima dell' assegna ha fatti degli atti possessorj su quella porzione di Terreno, che deve essergli assegnata,

può venire scusato dalla *turbativa*, tanto più che il possesso anche preso di propria autorità vien confermato alle volte *ex bono iure* (18).

E' scusato ancora dalla *turbativa* chiunque ha fatti degl' atti possessorj vedente, e paziente quegli, che pretendeva di avere il possesso anteriore; Anzichè la mancanza di ogni suo reclamo per il corso di un anno, o altro lungo tempo, si reputa bastante per costituire il Possessore nel vero, e legittimo possesso (19).

Parimente è scusato dalla pena del turbato possesso quel Lavoratore, o Operajo, il quale sia stato mandato dal Padrone, o dal Conduttore di opere a lavorare ne' Beni, che ad altri appartengono; ma bensì incorse in tutti i pregiudizj della *turbativa* il Padrone, o Conduttore stesso, contro del quale può il Turbato agere, o civilmente, o criminalmente secondo le circostanze (20).

Qualora per altro il Lavoratore, o Operajo avesse certa notizia della pertinenza del Fondo, o non volesse desistere dal lavoro dopo essergli stata fatta l' intimazione giuridica, e la protesta sen-

za calunnia, o facesse lavori illeciti, irregolari, e stravaganti, come guastar terre seminate, tagliar alberi giovani, coglier frutti immaturi, variar termini, e confini, e fare altri lavori non soliti farsi da verun altro Colono, in tali circostanze sarebbe certamente tenuto di turbato possesso, nè potrebbe rivolgersi, e cosa alcuna ripetere dal Padrone coll' azione del mandato (21). E lo stesso si dica di un Agente, o Fattore, che sciente dell' altrui diritto, o possesso del transito per qualche strada, o viottola, la distrugge, o con nuove piantazioni ne impedisce l' uso, essendo ancor egli tenuto, provati che siano dall' Attore i necessarj estremi, de' quali abbiamo già parlato, non solo civilmente, ma anche criminalmente di turbato possesso, e deve riporre nel primiero stato la Strada, o Viottola guastata, senza poter allegare in sua discolpa il consenso, o il mandato del Principale; E se chiaramente conosciuti i diritti dell' Attore, e le prove da esso fatte, persevera nell' intrapreso ingiusto litigio, è tenuto ancora in proprio a tutte le spese all' Attore stesso cagionate (22).

Allorchè nella Sentenza condannatoria non sia stato detto altro, se non che il Luogo occupato, o devastato debba riporsi nel suo stato primiero, può nascer dubbio, se venga la condanna del risarcimento dei danni; e moltissimi sono di parere, che virtualmente una tal condanna resti compresa nella Sentenza in tal forma pronunziata; senza dubbio poi, se trattisi di Giudizj, che di loro natura esigano la refezione dei danni, come sono i Giudizii, o Sentenze sopra gl' attentati, sopra gli spogli, o sopra la loro purgazione (23).

(1) *Leg.* 126 *ff. de regul. jur.*

(2) *Raynald. observat. crimin. & civil. cap.* 15 §. 2. *num.* 205. *& seq. lib.* 2. *Borgnin. Cavalc. dec.* 2. *num.* 41. *& dec.* 17 *num.* 2. *part.* 5.

(3) *Joseph Ludov. de turbat. possess. conclus. unic. per tot. Magon. decis. Lucens.* 91. *num.* 1. *& seqq. Bonfin. in bannimen. cap.* 70. *num.* 7. *in fin.* ove che la causa diventa anche *mista* quando si domanda la pena, e l' interesse.

(4) *Natt. cons.* 136. *per tot Farinacc. qu.* 100 *num.* 61. *& seq. Grat. Ubert de citat. cap.* 3. *num.* 40. *& seq. Bonfin. d. cap* 70. *num* 7.

(5) *Farinacc. cons.* 21 *& cons* 199. *per tot. Guazzin. ad defens reor. defens* 1 *cap.* 24. *per tot. Bonfin. loc. cit. Peguer. dec.* 9. *per tot.*

(6) *Oinotom. in §. Retinendæ, & § Commodum instit. de interdict. Pract. Pappien. de turb. possess. Gloss. hodie tenent num. 1. Menoch. de retin possess. remed. 3 num 556 & seq.* Si veda la *Ruota nostra* nella *Florentina Præcedentiæ 17. Junii 1725 §. Secundo, avanti l' Audit. Marco Filippo Bonfini*, ove che l' atto non può dirsi turbativo, se dà chi lo pretende tale, non si dimostri di essere stato precedentemente in possesso.

Il possesso può restar provato dai pubblici Libri della Decima, o dell' Estimo, *Florentina Salviani 28 Junii 1718. num. 5 avanti l' Audit. Calderoni*. Può restar provato dalle accuse state in ogni tempo fatte dai Custodi, o Guardie del Fondo, o della Tenuta, *Senen. Finium regund. 6 Januar. 1773. §. E tanto più, av. l' Audit. Signorini;* E può restar provato mediante la percezione, o raccolta dei frutti fatta dal Colono sul Fondo, di cui si tratta, *Florentina Reintegrationis 2. Martii 1713. §. 8. av. l' Audit. Filippo Luci*, ove molte cose si dicono intorno alla prova del possesso.

(7) *Bartol. in Leg. 1. §. 1. ff. si quis testam. Tusch. Pract. conclus. lit. T conclus. 397 num. 5 Menoch. de retin possess. remed. 3. num. 603. & seqq.* Che a termini del nostro Statuto Fiorentino nella *rubr.* 146. sia necessario il dolo nel Turbatore, rilevasi da quelle parole „ *con animo d' ingiuriare*, o privar di possesso „ Si veda il *Bonfin. in Bannim. gener. d. cap. 70. num 3.*

Chiunque sciente di non possedere turba l' altrui possesso senza la licenza del legittimo Superiore, o senza il Mandato del Possessore, si reputa essere in dolo, o in colpa lata, *Miniaten. Turbatæ possessionis 22. April. 1755. §. Ma non aveva, avanti il Giudice Cosci:* E il possesso preso

senza citazione merita di esser rigettato dal Tribunale come irrito, e spogliativo, *Rot. Rom. in Favent. seu Ferrarien. Circumscriptionis possessionis & attentatorum* 20. *Febr.* 1747. §. 3. *cor. Molino*, e la *Ruota nostra* nella *Florentina Primogenituræ della Rena* 4. *Maii* 1725. §. *Neglecta*, *av l' Audit. Marco Filippo Bonfini*, ove che disprezzar si deve il possesso ingiusto, o colorato con alcun titolo.

(8) *Gratian. discept. forens. cap.* 314. *num.* 37 & *cap.* 80 *num.* 35. & *seqq. Posth. de manutent. observ.* 1. *num* 57. & *seq. Bonfin. loc. cit. n.* 6.

(9) *Oinot. Instit.* §. *Retinendæ de interdict. Covarruv. pract quæst. cap.* 17. *Posth. de manutent. observat.* 3 4. *et* 5. *Urceol. consult. for. cap.* 46. *num.* 1. la *Florentina Beneficii* 13 *Aug.* 1755. *av. l' Audit. Meoli*, ove che l' interdetto Pretorio, *uti possidetis, ita possideatis*, è molto praticato, e molto utile, e proficuo fra gl' Uomini, che del possesso contrastano.

(10) *Menoch. de retinend. possess. remed. ult. per tot. Tusch. pract conclus. lit. T. concl.* 398. *per tot. Urceol. d. consult. for.* 46. *num.* 1. *et* 2. *Sabell. Resolut. cap.* 8. *num.* 1. & *seqq.*

(11) *Castrens. cons.* 3. *lib.* 2. *Menoch. de ret. possess. d. remed. ult. num.* 1. & *seq. Capyc. Latr. decis.* 96. & *decis.* 209.

(12) *Leg. Merito ff. pro soc. Rot. Rom. decis.* 634. *num.* 8. *part.* 1. *divers.* e dopo il *Posth. de manutent. decis.* 13. *num.* 10.

(13) La *Ruota Romana in Perusina Fideicommissi super manutentione* 7. *Decemb.* 1736. §. *Minime cor. Harrach*, *Miniaten. Turbatæ possess.* 22 *April.* 1755. §. *Mi parve*, *av. Cosci*; e la *Bargen. Præt. Possessionis* 6. *Novemb.* 1721. *per tot. av. il Canc. Archi.*

(14) *D. Miniaten. avanti Cosci* nel luogo *cit.*

(15) *Bonfin. dict. cap.* 70. *num.* 5. *Menoch. de ret. possess remed.* 3. *num.* 626. ove riferisce dodici giuste cause per scusarsi dalla pena della turbativa.

(16) *Tusch. pract. conclus. lit. D conclus.* 573 *per tot. Farinacc. tit. de pæn temper. quæst.* 89. *inspect.* 4. *num.* 77. *& seqq. Bargen. Prat. Turbatæ possessionis* 6. *Novemb.* 1721. *avanti il Canc. Archi.* Quando il dolo può purgarsi civilmente, e così provvedere all' interesse del Dannificato, è sempre bene, che cessi l' azione criminale, *Bonfin. d. cap* 70. *num.* 3.

(17) *Pract. Pap. libell. turbat possess. Gloss. animo, & intent. &c. Bald. cons.* 226 *lib.* 3. *Tusch lit. T conclus.* 400. *num.* 4. *Menoch. loc. cit. Bonfin. d cap* 70. *num.* 5.

(18) Così fu deciso in *Ruota* nell' *Anno* 1783 con essere stata revocata una Decisione dell' *Assess. dei Pupilli Niccolò Salvetti*, che ha per titolo *Florentina Turbatæ possessionis* 15. *Februar* 1783. in cui fu condannato per turbato possesso uno che aveva tagliati degl' alberi nel Fondo, in cui aver doveva la sua parte mediante l' assegna futura. Si veda il *Contramot.* a questa *Decis. avanti Salvetti*.

(19) La *Ruota nostra* nella *Florentina Praecedentiæ* 17. *Junii* 1725. §. *Neglecta*, *avanti l' Aud. Marco Filippo Bonfini*.

(20) *Miniaten. Turbatæ possess. del* 1755. *av. il Giudice Cosci*, §. *Mi parve*, ove che il Padrone nominato dagli Operai, ai quali commesse il lavoro è quegli, che resta soggetto alla censura delle Leggi sul turbato possesso. Si veda la riferita *rubr.* 146. dello Statuto Fiorentino; E il *Ma-*

gon. decis. florent. 150. *per tot.* ove conclude in discolpa degli Operaj.

(21) *Menoch de arbitr. cas.* 194 *num.* 15. *&* *de retinend possess. remed.* 3. *num* 314. *Antonell. de loc. legal. lib* 3. *cap.* 20. *quaest.* 3 *num.* 29. *Bonfin loc. cit. num.* 9 *Magon. d. dec. florent.* 150 *per tot.*

(22) La *cit. Miniaten. Turbatae possessionis av. Cosci per tot.*

(23) Si veda il *De Oter. de pascuis, & jur. pascend. cap.* 15. *num.* 4. *e più segg.* e il *Bonden. nelle Not. num.* 2. *& segg.* ove che prescindendo da questi, e altri Giudizj esigenti di loro natura il risarcimento dei danni, tiene l' opinione negativa, e sostiene inoltre, che i danni non vengono regolarmente neppure nella Sentenza, che ha la semplice condanna nelle spese, se pure non dicesse in ogni, ed in qualunque spesa.

Gli estremi, che costituiscono lo *spoglio* sono il possesso dello Spogliato, e l' occupazione dello Spogliante, senza citazione, e decreto di Giudice, *Cap. cum ad sedem ibiq. Innocent. num.* 7. *de restit. spoliat. Blentinen. Spolii* 16. *Aug.* 1773 §. *Mi ha mosso, av. l' Audit. Morelli*. Si dice spoglio anche l' occupazione dei Beni che spettano ad un altro, benchè questi non ne sia per anche al possesso, *Florentina Reintegrationis* 2. *Martii* 1713 §. *Quae tamen, av. l' Audit. Filippo Luci*. La purgazione dello spoglio consiste non solamente nella restituzione dei Beni, ma ancora nella restituzione dei frutti, spese, danni, e interessi, *Ridolphin. in Prax. part.* 2. *cap.* 14. *num.* 149. e la *cit. Blentinen. Spolii av. l' Audit. Morelli* §. *E in conseguenza*. Si veda ancora la *Decis. in Burgi Sancti Sepulchri Spolii* 4. *Aug.* 1771. *per tot. avanti l' Audit. Orazio Cattani*. f2

CAPITOLO X.

Del danno cagionato dagl' incendj; e da quali Persone, e in quali casi sia refettibile.

Danno certamente gravissimo, e lnttuoso è quello, che vien cagionato dagl' incendj. Questo danno può accadere, o per dolo, o per colpa, o per caso fortuito, o per incerta cagione; ma il più delle volte accade per qualche colpa, negligenza, o imprudenza (1).

Quando l' incendio si provi originato da malizia, e da dolo, la pena imposta all' Incendiario dal Ius Comune è quella di esser condannato alla verberazione, e alle fiamme (2).

La pena che vien prescritta dal nostro Statuto *Fiorentino Rubr.* 144. *lib.* 3. per gl' incendj cagionati a bello studio in qualche edifizio della Città, Contado, o Distretto Fiorentino, è la pena di morte col fuoco, e della confiscazione di tutti i beni da applicarsi al Comune di Firenze. La pena poi di chi incendia qualche capanna, coperta di paglia, qualche fornace, qualche bica di

grano, o qualche pagliajo, è di lire 500. da pagarsi fra dieci giorni dal dì della condanna, sotto pena non pagando del taglio della mano destra; potendosi contro tali Incendiarj, o sospetti procedere anche per inquisizione, come determina il medesimo nostro Statuto (3).

Oggigiorno secondo la più dolce Legislazione Criminale *Leopoldina* de' 30. Novembre 1786. al §. 85. „ *Gl' Incendiarii dolosi, e maliziosi cadono nella pena dei pubblici lavori a tempo, ed anche a vita, a misura non solo del danno che hanno arrecato, ma ancora del pericolo di cagionarlo, maggiore di quello inteso nell' esecuzione del pessimo loro disegno.* „

L' Incendiario doloso oltre la pena prescritta dalle Leggi, deve senza dubbio esser condannato al risarcimento di tutti i danni cagionati a chi sofferse l' incendio; e circa la quantità, qualità, e prezzo delle cose consunte, o perdute deve starsi al giuramento del Dannificato, purchè non gli osti, o una grande inverisimiglianza, o la giuridica presunzione di avere egli stesso cagionato l' incendio (4).

Quando poi l' incendio sia seguito non per dolo, e malizia, ma per colpa, la pena, a cui soggiace l' Incendiario per disposizione del Ius Comune è molto più leggiera, e viene regolata secondo le circostanze dal retto arbitrio del Giudice (5)

Per disposizione poi della menzionata Legislazione Criminale *Leopoldina* al §. 86. „ *La pena per l' incendio seguito per colpa non eccede l' esilio, o il confino; e quando la colpa sia riconosciuta lieve, o lievissima, cessa l' azione criminale, ed ha luogo soltanto la civile.* „

La colpa in generale consiste in far ciò che non dovevasi fare, o in non far ciò che far si doveva (6). Essa si distingue in tre specie, cioè in *lata*, in *lieve*, e in *lievissima*. La colpa *lata* è il non usare quella diligenza, ed attenzione che usano comunemente tutti gl' Uomini anche i meno accurati della stessa condizione, e professione; E questa colpa nei contratti è prossima al dolo, e ad esso si equipara; Nei delitti poi è diversa dal dolo, e da esso si distingue (7). La colpa *lieve* è il non usare quella diligenza, ed attenzione, che usa

no nelle cose loro gl' Uomini diligenti, e prudenti (8). Finalmente la colpa *lievissima* è il non usare quell' attenzione, e diligenza, che usano gl' Uomini diligentissimi, ed esattissimi (9).

Commette in materia d' incendj una colpa *lata* chi accende un gran fuoco in luogo incongruo, e pericoloso per la vicinanza di materie combustibili (10); oppure in una casa piccola con tetto di paglia, o di canne (11). Commette ancora una colpa lata chi pone il fuoco alle stoppie, o alle macchie in tempo talmente ventoso da potersi le fiamme facilmente estendere sul Fondo del Vicino (12). Parimente chi nella notte non rinnì, nè tenne coperto il fuoco, che secondo l' umana previsione poteva cagionare un incendio (13). Quegli ancora che passa col fuoco, o col lume accanto alla paglia, alla canape, al lino, o ad altre combustibili materie, è in colpa lata se cagiona un incendio (14). E similmente io credo che sia quegli che tira collo schioppo a degl' animali sopra dei pagliaj, o mucchi di fieno, in tempo specialmente caldo, ed asciutto, essendo stato io stesso spettatore di un grande

incendio cagionato per questa grave inavvertenza; E finalmente, per tacere di altri casi, quegli ancora deve dirsi in colpa lata che cagionò l' incendio in conseguenza di aver attaccato per ischerzo il fuoco alla coda di un cane, di un gatto, o di altro animale (15).

E' redarguibile poi di colpa lieve chi nella stanza che rimane sotto il focolare tiene le legna, le scope, e somiglianti materie, massimamente se il focolare non sia ben composto, e murato (16); Parimente è redarguibile di colpa lieve chi lascia soli in casa dei Ragazzi dando loro facilità di accendere il fuoco, o trastullarsi con esso (17). Inoltre chi manda non con una lanterna chiusa, ma con un lume aperto il suo Servo, o Garzone nella stalla, nel fienile, o in altro luogo pericoloso (18); Ed in ultimo è in colpa lieve quegli, che non cuoprì bene il fuoco nel focolare secondo il costume delle persone diligenti (19).

Finalmente si dice essere in colpa lievissima chi di giorno non cuoprì, nè estinse il fuoco in un luogo abbastanza sicuro, e difeso (20); Chi non chiuse la Stalla, il Magazzino, o altro luogo, nel

quale poi da persona terza fu gettato il fuoco (21); E quando il proprio Servo Fornaciajo si addormentò presso la Fornace, il di cui fuoco disgraziatamente incendiò il luogo vicino (22).

Ciò che sia della pena dalle Leggi prescritta a chi fu l' autore dell' incendio, l' emenda del danno è regolarmente dovuta pel disposto della Legge *Aquilia* a chiunque lo sofferse, o l' incendio sia nato per colpa lata, oppur lieve, o lievissima, massimamente se la soggetta materia, o il contratto preesistente esigeva una esattissima diligenza; E perciò è tenuto della colpa lievissima quei, che abita gratuitamente, e senza pagar pigione una casa; quei che ritrae un premio, o mercede per la custodia della roba incendiata, e quei che anche senza premio, o mercede si addossò il peso, e l' obbligo di custodirla (23).

Non ha luogo per altro l' emenda, o risarcimento del danno quando si conosca che l' incendio non seguì per colpa di alcuno, ma per solo caso accidentale, e fortuito, come sarebbe l' incendio suscitato in un luogo, in cui non solevasi accender mai fuoco; quello ca-

gionato da una fermentazione, da un fulmine, o da altra ignea meteora; quello suscitato dai ribelli, dai pubblici nemici, dai ladri, o da persone dementi, o furiose; quello originato da qualche scintilla di fuoco trasportata casualmente dal vento; quello in fine, per tacer di altri casi fortuiti, che venga cagionato dai fuochi, che soglion farsi in occasione di pubbliche feste, ed allegrie (24).

Qualche volta l' incendio può aver l' origine da una incerta cagione: In tal caso è comune opinione dei Dottori, che si presuma cagionato per colpa degl' abitanti della casa, o altro luogo incendiato; Onde se la casa era abitata da qualche pigionale, sarà questi tenuto verso il locatore dei danni, che ne ha risentiti; se pure il medesimo pigionale non provasse esser l' incendio accaduto senza colpa sua, o de' suoi domestici (25).

Che se nella casa bruciata insieme col pigionale vi abitava anche il Padrone, o Locatore, per esempio questi nella parte inferiore, quegli nella superiore, in tal caso se chiaramente non consti in qual parte della casa sia cominciato l' incendio, il Pigionale, o Condutto-

re non potrà obbligarsi al risarcimento dei danni sofferti dal Padrone, o Locatore (26).

E se la casa sia abitata ne' suoi diversi piani, o quartieri da più Pigionali, nè possa conoscersi in qual piano, o quartiere abbia avuto origine l' incendio, tutti devono essere ugualmente assolnti; concorrendo in ciaschedun Pigionale l' abilità, e l' attitudine, che l' incendio abbia potuto incominciare nella parte abitata dall' altro (27). E' ben difficile però, che in questo, ed altri simili casi non possa conoscersi il luogo dell' origine dell' incendio per mezzo almeno di congetture, di indizj, di verisimiglianze, e di esami, le quali cose tutte è in dovere il Giudice di attentamente ponderare, onde porsi in grado di amministrar la dovuta giustizia (28).

Ma cosa dovrà dirsi della questione, se il Padrone, o Capo di casa sia, o nò tenuto per l' incendio cagionato dai Servi, Garzoni, o altri suoi dipendenti? La regola generale è, che egli non sia tenuto (29); Ma comunemente si fa dai Dottori la distinzione, che non sia tenuto quando il Servo, il Garzone, o altro

domestico commise la colpa fuori dell' ufizio, o ministero per cui fu preso al servizio; all' opposto sia tenuto quando commise la colpa nell' esercizio del mestiere a cui fu dal suo Padrone destinato, per esempio, se il Garzone, o lo Stalliere avesse cagionato col lume l' incendio nella stalla, o nel fienile, il Cuoco, o la Cuoca l' incendio nella cucina (30); Massimamente poi, se il Padrone, o Capo di casa avesse prese al suo servizio delle persone negligenti, e incapaci (31); o se qualche sua colpa, benchè leggiera avesse contribuito all' incendio, o altro male dal Servo commesso (32).

Allorchè poi l' incendio, o altro danno sia stato cagionato da persone estranee radunate in casa di alcuno in occasione di nozze, di pranzi, o di veglie lecite, e permesse, allora non par certamente che debba esser tenuto il Padrone, o Capo di casa, ma quella persona soltanto che fu cagione del male (33); E lo stesso sembra doversi dire allorchè il danno fu originato dalla colpa, e negligenza degli Operaj, o Artisti chiamati a lavorare dal Capo di famiglia nella sua casa, o ne' suoi fondi (34); Ma se

il caso portasse, che essendo molte persone adunate in casa di alcuno succedesse il danno ad un terzo, originato da qualche loro fatto illecito, o imprudente, come sarebbe il maneggiare, o lo scherzare con armi da fuoco, in tal caso non potendosi scuoprire l' autore del danno, potrebbe benissimo esser tenuto il Padrone, o Capo di casa, perchè non doveva permettere il maneggio imprudente dell' armi, e perchè il terzo, che è innocente, deve star sicuro nella casa ove si trova (35).

Ogniqualvolta per salvar tutto un Vicinato dall' incendio, di cui non si sà l' origine, dovesse atterrarsi qualche casa, o altro edifizio per tagliar la strada alle fiamme, non vi è dubbio, che tutti i Vicini sarebbero in obbligo di contribuire proporzionatamente al risarcimento del danno sofferto dal Proprietario dell' edifizio rovinato, in quella maniera, che tutti i Padroni delle merci caricate sopra la nave sono tenuti pel getto delle stesse merci sofferto da uno di essi per alleggerirla, e salvarla dal naufragio (36).

In quei Paesi, nei quali la Comunità, o il Villaggio è tenuto all' emen-

da dei danni, de' quali è incerto l' autore, deve il Dannificato prima di rivolgersi contro la Comunità, o Villaggio, dimostrare l' impossibilità di poter trovare il vero autor dell' incendio (37). Nella nostra Città di Firenze quegli che ha sofferto il danno dell' incendio non ha diritto di chiederne la refezione dalla Comunità in virtù dello *Statuto libr.* 2 *rub.* 75. se non provi essere stato commesso con violenza, come dispone il Bando degl' 8. Marzo 1584. (38); Ed oggigiorno abbiamo la Legge Leopoldina degl' 11. Aprile 1776. che proibisce di condannare il Villaggio, o Comunità pel danno in essa successo, come si è detto in quest' *Opuscolo Cap. IV.* §. *ultim.* e nella *Not.* 15.

(1) *Leg.* 3. §. 4. *ff. de offic. Praes. vigil.* „ ivi „ Plerumque incendia culpa fiunt inhabitantium „

(2) *Leg.* 9. *ff. de incend.* ove si parla di quelle persone, che scientemente, e con animo deliberato bruciano le altrui abitazioni, o la messe raccolta, ed ammontata vicino alle case. Le parole di questa Legge sono state da noi riferite nella *Not.* 3 del *Cap. II.* e giova quì nuovamente riferire „ Qui aedes, acervumque frumenti ju„ xta domum positum combusserit, vinctus, ver-

„ beratus igne necari jubebitur, si modo sciens, „ prudensque id commiserit „ Vedasi il *Caball. Resolut. crimin. cas.* 22. ove che gl' Incendiarj dolosi di Case, di Grani, e cose simili sono meritevoli di varie pene più, o meno gravose, secondo la qualità delle persone, e le circostanze dei casi, potendo venir condannati alla deportazione, alla galera, e alla morte.

(3) Si veda ancora la *rubr.* 75. del medesimo nostro Statuto *lib.* 2. intitolata, *De incendiis, & vastis*, ove che i Dannificati possono denunziare i Malfattori, e farli condannare anche criminalmente all' emenda del danno.

(4) *Plot. de in lit. jurand.* §. 45. *num.* 6. *in fin. Carocc. de locat. & conduct. part.* 4. *rubr. de incend. num.* 74. *Lubler de incend. cap.* 3. *num.* 80 *& seq. Ludov. decis. Perus.* 25. *num.* 9. *part.* 2.

Lo *Statuto Fiorentino* nella citata *rubr.* 75. *De incend. & vast. in fin* dice, che fino in lire 50. debba starsi al giuramento del Dannificato con due Testimonj di pubblica voce, e fama; e da indi in là fino in lire 400. debba starsi al giuramento dello stesso Dannificato con quattro Testimonj parimente di pubblica voce, e fama; e sopra questa somma fino in qualunque altra debbano concorrere prove legittime, secondo la forma di ragione.

(5) La detta *Leg.* 9. *ff. de incend.* „ Si vero „ casu, idest negligentia, aut noxiam sarcire jubetur, aut si minus idoneus sit, levius castigatur „ Si veda il *Lubler. de incend. cap.* 4. *per tot.*

(6) *Salycet. in Leg. Conductor* 7. *num.* 7. *Cod. de pignor. action. Gregor. syntagm. jur. part.* 3. *lib* 21. *cap.* 11. *n.* 2. *Lubler. de incend. cap.* 4. *n* 1.

(7) *Leg.* 1. §. *Culpa ff. si is, qui testam. Leg.*

Cornelia 7. *ff. ad Leg. Cornel. de sicar. Gregor. syntagm. d. part.* 3. *lib.* 21. *cap.* 11. *num.* 4. *Heinecc Instit lib.* 3. *tit.* 14. §. 786

(8) *Leg. Quod Nerva* 82. *ff depos. Leg. Socius socio* 72. *ff. pro soc. Godd. in Leg. Cedere diem* 213. §. *Lata culpa num.* 3. *ff. de verbor. significat. Heinecc. loc. cit.* §. 787. & *in Not.*

(9) *Leg.* 1. §. *Is vero ff. de oblig. & act. Vult. lib.* 1. *Jurispr. Rom cap.* 7. *n.* 87. *Heinecc. ibid.*

(10) *Farinacc. de var. crimin. quæst.* 100 *cap.* 2. *num.* 49. *Lubler. de incend. cap* 4 *num.* 14.

(11) *Damhauder in Pract. crim. cap.* 104. *rubr. de spont. incend. Lubler. loc. cit.*

(12) *Leg. Qui occidit* 30. §. *In hac ff. ad Leg. Aquil. Gozzadin. cons.* 63. *num.* 17. *Farinacc d. quæst.* 100. *cap.* 2. *num.* 54. *Magon. decis florent.* 111. *num.* 38. & *seqq.* Si veda il *Romus de re agrar. resp.* 50. *num.* 10. ove pienamente del fuoco dato alle stoppie, e quando l' Incendiante sia tenuto, o nò del danno ad altri cagionato.

(13) *Farinacc. loc. cit. num.* 55. *Lubler. ibid. num.* 19.

(14) *Soccin. in cap. si quis domum num.* 47. & *seq. de iniur. & damn. dat. Caroc. de locat. & conduct. part.* 4. *rubr. de incend. num.* 61. *Lubler. loc. cit. num.* 18. *et* 19.

(15) *Farinacc. d. quæst.* 100. *cap.* 2. *num.* 77 *Lubler. ibid.*

(16) *Lubler. loc. cit. num.* 30. *Raudens. decis. Pis.* 6. *num.* 74. *Magon. dec. florent.* 111. *n.* 12.

(17) *Viv. comm. opinion.* 439. *in fin. Farinacc. loc. cit. num.* 89. *Lubler. ibid. num.* 31.

(18) *Ludovic. decis. Perus.* 25. *num.* 12. allegato da *Pietr. Ubald. de duob. fratr. part.* 5. *num.* 19. *in fin.*

(19) *Lubler. de incend. loc. cit. num.* 32. *Farinacc. d. quaest.* 100. *cap.* 2. *num* 56. ove pienamente tratta di questa materia, e risolve moltissimi dubbj, e questioni che possono occorrere.

(20) *Marian. Socein. in cap. si quis domum n.* 25 *de iniur. & damn. dat. Lubler. cap.* 4. *n.* 36.

(21) *Paris. cons.* 87. *n.* 13. *lib.* 4. *Viv commun. opin.* 439. *num.* 5. *Lubler. ibid num.* 38.

(22) *Leg. Si servus* 27. §. 9. *ff. ad Leg. Aquil. Lubler. ibid. num.* 37.

(23) Si veda il più volte citato *Lubler. de incend. cap.* 4. *num.* 51. *& seq.* ove ampiamente.

(24) Si veda il medesimo *Lubler. de incend. cap.* 1. *num.* 16. *& seqq. & per tot.*

(25) *Imola in Leg. Domos* 58. *num* 3. *ff de legat.* 1. *Lubler. de incend. cap.* 5. *num.* 18. *& seq.* ove adduce delle congetture esclusive della colpa del Pigionale.

(26) *Alex. cons.* 50. *vol.* 1. *Carocc. de locat. & conduct. part* 4. *rubr. de incend n.* 32. *Sebast. Medic. de casib. fortuit. part.* 2. *quaest.* 7. *num.* 11 *Lubler. ibid. num.* 50.

(27) *Alex. d. cons.* 50. *num.* 7. *Gabriel. cons.* 159. *num.* 8. *vol.* 1.

(28) *Bald. cons.* 174. *vol.* 2. *Alex. cons.* 58 *num.* 1. *vol.* 2. *Carocc. de locat. rubr. de incend. n.* 37. *& seq. Lubler. d. cap.* 5. *Raynald. observ. crimin. &c. cap.* 13. § 2. *tom.* 2. ove per discuoprire l' Autore dell' incendio dà la cautela di carcerare tutti, e di separatamente esaminarli, *Afflict decis. Neapolit.* 57.

(29) *Text. in Leg Si vendita* 11. *ff. de peric. & commod. rei vend. Salycet. in Leg. Quae fortuitis* 6. *post num.* 7. *Gozzadin. cons.* 63. *num.* 14.

(30) Si veda il citato *Lubler. de incend. cap.*

6. *num.* 60. il *Romus. de re agrar. resp.* 50. *num.* 14 *et* 15. ove che il Padrone può esser tenuto *civilmente*, ma non *criminalmente*, e il *Raynald. observ. crimin. cap.* 13. §. 2. *num.* 56. *& seq. tom.* 2. ove dichiara, che il Padrone, o Capo di Casa per non esser tenuto del danno, conviene che provi, che la colpa del Servo, o Garzone sia seguita in quelle cose, che non concernono il ministero, a cui fu destinato, altrimenti la colpa s' intenderà risedere nel Padrone, o Capo di Casa, cui spetta la buona condotta della Famiglia. Si veda anche la *Rot. Rom. cor. Panimoll dec.* 55 *num.* 21. e la *Ruota nostra* nella *Florentina Prat. Relevationis* 13 *Maii* 1786 *av. l' Audit. Arrighi Relat.* fra le *select. tom.* 2. *part.* 1. *dec.* 33. *num.* 11. ove fu detto non esser tenuto il Padrone per la delinquenza del Servo in un mestiero diverso da quello, per cui era stato preso al servizio, essendo regola di ragione, che il Padrone è tenuto solamente per la colpa del Servo *in committendo*, o *in omittendo* nel solo caso, che l' omissione, o commissione sia seguita nell' esercizio preciso di quel mestiero, a cui il Servo fu destinato, e preposto.

(31) *Leg Utique* 16. §. 1. *ff. de rei vindicat. Lubler loc. cit. num* 64. *& seqq.*

(32) *Trentacinq. in suo cons. post opin. Viv.* 439. *num.* 31. *Paris. cons.* 87. *n.* 18. *vol.* 4. *Farinacc. cons* 63. *num.* 1. *lib.* 1. *& de var. crimin. quæst.* 100. *cap.* 3. *num.* 121.

(33) *Mascard. de probat. lib.* 2. *conclus.* 792 *num.* 10. *Lubler. loc. cit. n* 55. *Afflict. decis. Neapolit.* 57. *n.* 5. *Magon. decis. florent.* 111. *n.* 44.

(34) *Leg Si quis fundum* §. *Colonis ff. locat Leg.* 1. *ff. de furt. adv. naul. caup. Farinacc. dict.*

quæst. 100. *cap.* 5. *num.* 116. *Lubler. ibid. n.* 58.

(35) Così fu deciso nell' Anno 1795. dal Vicario Regio di *Cortona*, e quindi dalla *Ruota Fiorentina* in una Causa *Bartolini*, in cui trattavasi del danno arrecato ad una Serva ferita in un braccio da un archibuso, che si era scaricato nel maneggiarsi inconsideratamente da più persone, senza sapere il vero Autore del colpo. Si veda il mio *Opuscolo* della *Divisione dei Beni dei Contadini* § *XX Not* 9.

(36) *Leg.* 1. *et* 2. *ff. ad Legem Rhod. de jact. Specul. in tit. de actor. vers.* 14. *Gail. observ.* 22 *num.* 4. *Lubler. cap.* 5. *num.* 134. *& seq.* ove però distingue il caso, in cui l' Edifizio ancora illeso dalle fiamme sia stato demolito per salvar gli altri; dal caso, in cui il fuoco fosse già pervenuto all' edifizio medesimo, nel qual caso egli pensa non esser refettibile il danno della demolizione.

(37) *De Oter. de pascuis cap.* 14. *num.* 17. ove molti concordanti.

(38) *Bonfin. in Bannim. gener. cap.* 72. *n.* 75.

CAPITOLO XI.

Del danno cagionato alle Strade Pubbliche, Comunitative, Vicinali, e Private; Della natura, e qualità di queste Strade; E del danno che vi ricevono i Passeggieri.

Il mantenimento delle Strade necessarissimo tanto in un Paese agricola, quanto in un Paese commerciante pel facile trasporto delle derrate, o delle merci, è senza dubbio un oggetto dei più importanti del Governo.

Presso i Romani fu stimata una specie di sacrilegio severamente punibile il chiudere, occupare, devastare, e render deteriore l' uso delle Strade, ed altri Luoghi pubblici, ed a ciascuno del Popolo era lecito di accusare simili occupatori, e devastatori, e farli condannare a rimetter le occupate, o devastate Strade nel loro stato primiero (1).

Il nostro *Statuto Fiorentino* nel *Lib. IV.* ha parecchie *Rubriche* su questa importante materia, le quali impongono pene più, o meno gravi agl' occupatori, devastatori, e ingombratori delle

Strade, e gli obbligano a rimetterle nello stato in cui erano per lo avanti. Queste *Rubriche* sono la 91. del detto *Lib. IV.* intitolata „ *Quod Viæ, & Plateæ Civitatis, Comitatus Florentiæ, Mercata, & Trebbia dicti Comitatus sint Communis Florentiæ, & de pœna ingumbrantis eas* „ La *Rub.* 92. che ha per titolo „ *Quod Lignajuoli non teneant vias ingumbratas de lignamine* „ La *Rubr.* 93. „ *Quod occupans Viam, & Plateam disgumbrare teneatur infra quindecim dies* „ La *Rubr.* 94. „ *De pœna ingumbrantis Plateas, & Vias, seu alia Loca publica* „ La *Rubr.* 119. „ *De Stratis, Viis, & Pontibus reparandis, & de novo faciendis, & de ingumbratis disgumbrandis, & ipsarum materia* „ E finalmente la *Rubr.* 121. „ *Quod Foveæ existentes extra Vias publicas remundentur annuatim* „ la quale obbliga gli Uomini, che hanno le Fosse sulle Strade, a tenerle nette, e pulite per ricever le acque, acciò non danneggino le Strade medesime.

Abbiamo poi moltissime Leggi, e Bandi pubblicati nel tempo del Princi-

pato, che provvedono al mantenimento, riattamento, e disgombramento delle Strade, ed altri pubblici Luoghi, fra le quali Leggi, o Bandi, sono degni d' esser rammentati quello de' 18. Dicemb. 1576, e l' altro del 1578, il quale fra le altre cose comanda „ *Che intorno alle Strade, o Piazze non vi si possa far cosa alcuna, che trattenga il corso delle acque, o dia altro impedimento sotto pena di lire cinque per ciascheduno, e che sotto la medesima pena, e il risarcimento del danno non si possano indirizzare le acque sulle Strade, nè gettarvi, o mettervi sassi, o altre materie, che impediscano il loro uso, come pure che si debbano tener nette, pulite, e sgombre da legnami, puntelli, pilastri, o altri sostegni di Edifizj, se non fosse per fabbricare colle debite licenze* „ Ordina ancora, e comanda „ *Che i muri, che minacciassero rovina, o piegassero sopra le Strade, si devono levare, o restaurare, come anche le motte, o frane fra un mese, nè si possano in alcun modo ristringere, o diminuire, nè usurparle, o serrarle, e*

di pubbliche farle private, trasmutarle, o alterarle „ Vuole ancora questo Bando „ *Che i Contadini ogni anno per tutto il mese di Ottobre debbano aver rifatte, e nettate tutte le fosse, e ogn' altro ricettacolo, o condotto di acqua con gettare la terra, o materia per tutto il mese di Luglio sulle Strude spargendola, e aggiustandola dove ne sia più bisogno, e passato detto mese ne' campi, sotto pena di due soldi il braccio andante, purchè in tutto non passi la somma di lire quindici per ciascuno, e ciascuna volta.* „

Esistono ancora modellate presso a poco su questa, altre Leggi, e Bandi posteriori, come quello del dì 26. Agosto 1716, che proibisce di chiudere, occupare, o in qualsivoglia modo alterare le Vie pubbliche, e vicinali; l' altro Bando de' 30. Marzo 1772. nel quale oltre le cose comprese in quello del 1716, viene ordinato, che non sia lecito ad alcuno in danno delle Strade, specialmente Regie, e Comunitative, il voltarvi le acque dai proprj Fondi; E per tacere di altre Leggi, il *Regolamento*

pubblicato nel 10. Aprile 1782. nel quale s' impone agl' Occupatori, e Devastatori di tali Strade, ed a quelli che vi mandano le acque, oltre il risarcimento del danno, anco una pubblica pena pecuniaria, come al §. XXIV, e al §. XXVI. „ ivi „ *Resta proibito a chiunque di chiudere, o impedire lo sgorgo, ed esito delle acque delle Strade da quei punti, ne' quali ne sono stati stabiliti i deviamenti, come pure di voltar di nuovo in dette Strade fosse, acquai, aquidoccioli, o altri scarichi, o scoli di acqua piovana, o di fonte, o di far passare le acque di fontana a traverso le Strade predette senza saputa, e licenza della respettiva Comunità, la quale non potrà accordarla altro che nel caso che non facessero danno alla Strada medesima; Ed i trasgressori caderanno nella pena di lire sette, ed emenda del danno* „ E relativamente al rinettamento delle fosse, dispone al §. XXIII. „ ivi „ *Che a tutto il mese di Settembre siano ricavate, e nètte, coll' avvertenza di gettare la terra, e materie cavate nei proprj Campi, alla*

pena di soldi due per ogni braccio andante, e di dovere ricavare, e ripulire le dette fosse, scoli &c. con prontezza. „

Il disposto di queste Leggi meriterebbe che si tenesse nella più esatta, e rigorosa osservanza, vedendosi pur troppo, che si commettono ovunque frequentissimi arbitrii, e trasgressioni in questo genere con tanto pregiudizio del pubblico, e del privato interesse; E fa maraviglia, che gli stessi Contadini, e altri poveri Lavoratori, che non hanno, come suol dirsi, che le Strade nel loro patrimonio, aguzzino tutto l'ingegno per danneggiarle, e ristringerle, ora coll'aggiungere ai Campi del Padrone poche zolle di terra levata dalle Strade, in occasione specialmente di rinettar le fosse, ora col mandare a danno delle Strade medesime le acque dei Campi, invece di servirsene in usi sommamente vantaggiosi, come sarebbe quello di colmare i bassi fondi, d'inaffiare le praterie, e di fecondare i terreni colle loro pingui deposizioni.

Per correggere tanti abusi, e minorar tanti danni, converrebbe che i pub-

blici Ministri, che presiedono al mantenimento, e alla custodia delle Strade, le visitassero ocularmente non già nei tempi asciutti della Primavera, e dell' Estate, ma bensì nei tempi umidi, e piovosi dell' Autunno, e dell' Inverno, e sottoponessero senza riguardi per veruno, alle prescritte pene pecuniarie, e al pronto risarcimento dei danni arrecati chiunque ne fosse stato l' autore.

Io ho pensato più volte, ed ho creduto, che prescindendo da certi inconvenienti, come sarebbe quello della troppa lontananza di alcuni Contadini dal Luogo del risarcimento, non era nè stravagante, nè ingiusto l' antico sistema di risarcire, e mantener le Strade colle *comandate*, essendochè i Contadini ancora si servono di esse anche per utile proprio, e intanto ne hanno poca cura, e riguardo, in quanto che non sono obbligati oggigiorno al loro risarcimento nè colla borsa, nè coll' opera; Anzi l' interesse di molti è di procurarne la devastazione, e la rovina, per poi guadagnar nei lavori, che i poveri Possidenti sono obbligati di fare per la loro manutenzione, e risarcimento. Una piccola

tassa sulle Famiglie Coloniche poteva forse utilmente sostituirsi all' antico disastroso, e complicato sistema delle *Comandate*; E questa piccola tassa non avrebbe potuto accusarsi d' ingiustizia, essendochè a tutte le spese di Strade, e di altre opere pubbliche, che hanno per oggetto la vivificazione, e la prosperità dello Stato, devono contribuire i Componenti la Civil Società, benchè il bene universale di tali spese non si risenta ne' suoi effetti ugualmente da tutti gl' Individui che la costituiscono (2). Ma torniamo all' interrotto ragionamento.

Le Strade altre sono *pubbliche*, altre *vicinali*, altre *agrarie*, altre *private* (3).

Le Strade *pubbliche*, quelle cioè, che si chiamano militari, pretorie, consolari, regie, sogliono condurre, o alle Città, o al Mare, o a un Fiume pubblico, o a qualche via pubblica; Ma in generale le Strade si dicono pubbliche quando hanno questi tre requisiti: primo che sia solito, che ciascuno pubblicamente vi passi: secondo che il suolo di esse sia pubblico: e terzo che per le medesime si faccia il viaggio ordinario

per arrivare a qualche Città, o altro Luogo pubblico (4).

Le Strade *vicinali* sono quelle che conducono ai Borghi, Castelli, e simili Contrade, e che vanno a terminare o ad una Via pubblica, oppure finiscono senza esito. Queste Strade vicinali ora possono annoverarsi fra le pubbliche, se non vi sia memoria con quali fondi siano state formate; ora fra le private, se consti che siano state formate coi fondi dei Particolari (5). E secondo il nostro Statuto della Dominante *Rubr.* 119. *lib.* 4. qualunque Strada anche vicinale diventa pubblica, e resta per Via del Comune di Firenze quando sia stata pubblicamente frequentata per lo spazio di 30. anni (6).

Le Strade *agrarie* si dicono quelle che da una Via pubblica portano alle Ville, o Tenute coloniche; e queste ancora meritar possono il nome di Vie pubbliche quando servono al passo di chiunque ha bisogno, o vuole andare a simili Luoghi (7).

Finalmente le Strade *private* sono quelle, che conducono alle private Possessioni, e per le quali non passa se non

chi vi abbia la servitù del transito, o chi ne abbia avuta dal Padrone la permissione. Queste Strade differiscono dalle pubbliche, e vicinali, perchè sono proprie di quelli, ne' cui Fondi esse esistono, e sulle quali possono farsi dal Proprietario delle mutazioni, e variazioni (8).

In questo luogo convien rammentare anche le Strade, che noi diciamo *Comunitative*, il di cui mantenimento è a carico delle respettive Comunità dello Stato, e le quali a forma del Sovrano Regolamento de' 23. Maggio 1774 sono „ ivi „ *Primieramente tutte le Strade, Piazze, Ponti, e loro annessi esistenti dentro le Terre, e Borghi situati nei Territorj delle Comunità. Secondo tutte le Strade, che dalle Terre, e Borghi conducono ai confini di una Comunità coll' altra. Terzo tutte quelle Strade, che respettivamente conducono da una Chiesa Parrocchiale all' altra nello stesso Territorio. Quarto tutte quelle Strade, che dalle Terre, o Borghi conducono alle Chiese dei Popoli compresi nell' istessa Comunità* „ (9).

Trattandosi di Vie pubbliche, e spe-

cialmente delle Regie, e Comunitative, gravissimo delitto, e da punirsi severamente, come si è accennato di sopra, è quello di chiuderle, occuparle, ristringerle, e devastarle, ed oltre la pena dalle Leggi prescritta contro simili Occupatori, e Devastatori, devono i medesimi all' istanza di chiunque del Popolo esser condannati a riporre la Strada nella sua pristina libertà; Ed è uffizio del Giudice non solamente di assegnare all' Occupatore, o Devastatore un breve termine a far questo, ma ancora di condannarlo in tutti i danni, spese, e interessi a favore dell' Attore, con rilasciare eziandio sopra i beni dell' Occupatore, o Devastatore l' esecuzione per le spese del risarcimento della Strada, e per quelle dell' Accesso giudiciale (10).

Meritano ancora di esser puniti, ed obbligati al risarcimento delle Strade pubbliche, e comunali tutti quei Contadini, o Pastori, che le danneggiano col pascolarvi le Bestie, e singolarmente i Majali, che sollevando col muso il terreno, le guastano, e le rovinano; il che succede frequentemente oggigiorno, non

solo per la moltiplicazione straordinaria di questi Animali, ma anche per l'inerzia, e per la negligenza di chi gli guarda, e custodisce. Se con tanto rigore si scacciano tali Animali dalle Strade delle Città, e dei Castelli per la loro immondezza, come prescrive il Testo nella *L.* 1. *Cod. de Suariis lib.* 11, ed il nostro Regolamento de' 10. Aprile 1782. §. 18. con altre più moderne Leggi; non minore certamente esser dovrebbe il rigore per discacciarli dalle Strade della Campagna per il guasto che vi fanno con tanto pregiudizio del Pubblico (11).

Sono meritevoli inoltre di punizione quei Contadini, o altre Persone che fanno dei lavori intorno alle Strade, i quali trattengono il corso delle acque, e che non rinettano negl' assegnati tempi le fosse; negligenza ancor questa molto frequente, e sommamente pregiudiciale, giacchè quando il lavoro dell' espurgazione delle fosse adiacenti alle Strade non è fatto nel medesimo tempo, la Strada resta umida, e fangosa, le acque si trattengono nei Campi, e gl' infrigidiscono, ed inoltre non potendo scorrer liberamente riempiono colle loro deposi-

zioni le fosse superiormente rinettate con perdita di tempo, e di fatica dei più diligenti, e solleciti Coltivatori.

Degni ancor più di punizione, e della condanna al risarcimento dei danni arrecati, sono coloro, che in vece di servirsi delle acque in tanti usi proficui, o in vece di dirigerle per i loro naturali scoli, le voltano sulle Strade, e le fanno scorrer per esse, rendendole disastrosissime, e impraticabili; motivo per cui viene impedito, o almeno reso difficile per molti mesi dell' anno il necessario trasporto delle Derrate; e motivo per cui tanti adiacenti Campi coltivati restano soggetti al passo degl' Uomini, e delle Bestie, con strazio assai grande del terreno, e de' suoi prodotti. Allora soltanto può esser lecito d' immettere le acque, e farle traversare, e scorrere per le Strade anche pubbliche, o comunali, quando così porti la situazione naturale del luogo, oppur la consuetudine immemorabile (12).

Sono punibili ancora tanto per Jus Comune, quanto per Jus Municipale tutti quelli, che gettano sulle Strade, o Piazze, specialmente delle Città, e dei

Castelli, sassi, buccie, bruttura, o altre cose sporche, e fetenti (13); e quelli ancora che macerano presso le Strade pubbliche la canapa, il lino, le cuoja, ed altre simili materie, che fermentando infettano l' aria, e la rendono malsana, e quasi pestilenziale; Ed a tali inconvenienti hanno provveduto non solamente le Leggi Civili dei Romani, come abbiamo dalla *Leg.* 1. *ff. de Cloac.*, ma ancora li Statuti, e Leggi della Toscana, come è il citato Regolamento del 1782. pubblicato sotto il Governo del vigilantissimo Gran-Duca *Pietro Leopoldo* al §. 25. il quale io vedo in molti luoghi assai trascurato, e negletto (14).

Cosa molto interessante su questa materia di Strade pubbliche, si è, che esse siano sicure per i Passeggieri, e che non vi ricevano alcun danno nella persona, o nella roba; E perciò non è permesso di tener dei vasi, o altri utensili alle finestre, o terrazze, benchè legati, o fermati con ferri, nè di gettare sulla Strada cosa alcuna senza prima osservare, avvertire, e gridare, perchè ognuno si guardi, nè di giocarvi alla ruzzola, pallottole, palla, pallon grosso, o altri

simili giuochi, che possano altrui recar danno, rischio, ed inciampo; E su questo particolare ancora vi è la disposizione del Jus Comune nella *Leg.* 1. *ff. de iis, qui deiic. & effund.*, e quella del nostro Statuto nelle *Rub.* 97. *e* 98. *del libr.* 4. la prima delle quali intitolata „ *De pœna proiicientis aquam, vel immunditiam in Viam publicam ante sonum campanæ, nec etiam in Atrio S. Ioannis Baptistæ* „ E la seconda „ *De pœna proiicientis aquam multiccii, vel putridam in Via publica* „ Per Bando poi dei soppressi Capitani di Parte de' 31. Marzo 1581. fu proibito di gettare dalle finestre alcuna bruttura, o cosa sudicia sotto pena di lire cinque, ed arbitrio, e furono obbligati i Padroni per i Servitori, e Serve, e i Maestri per i Garzoni, e Fattori (15). Proibizione stata rinnovata dal citato moderno Regolamento del 1782. ai §§. V. VI. e VII. che meriterebbe di esser letto, e tenuto a memoria.

Passando ora a discorrere delle Vie *Vicinali*, diremo, che queste ancora non possono occuparsi, distruggersi, scassarsi, o rendersi deteriori da chicchessia

senza commettere un atto arbitrario, e delittuoso (16), essendo necessario, quando voglia farsi sopra di esso qualche innovazione, il consenso dei Vicini, per i fondi dei quali esse passano; anzi è molto controverso se questo consenso possa bastare, per la ragione, che le Vie vicinali non sono fatte solamente per comodo dei Padroni del Suolo in cui esistono, ma bensì di tutti i Vicini, che se ne devono servire (17). E se ciò procede nelle Vie vicinali private, a più forte ragione proceder deve nelle Vie vicinali pubbliche, cioè in quelle, come abbiamo detto, di cui manca la memoria con quali fondi siano state costruite, e in ordine alle quali maggiore è la premura, che usano le Civili Società per conservarle a comun benefizio (18).

In rapporto poi alle Strade *private*, sulle quali competa ad alcuno la servitù del passo, è regola di ragione, che neppur queste possono in di lui pregiudizio chiudersi, occuparsi, devastarsi, o rendersi deteriori dal Padrone del Fondo, e qualora egli ciò faccia, può venire obbligato a riaprirle, ed a rimetterle nel loro stato primiero (19).

E' lecito per altro al Padrone del Fondo serviente, allorchè è combinabile, la sua maggior utilità col comodo ancora di quegli, a cui è dovuta la servitù, il mutare, o variare il luogo del transito, purchè però la mutazione sia giusta, e discreta, non già capricciosa, e con altrui notabile incomodo, e disastro (20).

Che se il transito competa ad alcuno non per titolo di servitù, ma di *precario*, vale a dire per mera permissione, e cortesia del Padrone del Fondo, allora non vi è dubbio, che egli possa serrare, guastare, e togliere il passo senza alcuna opposizione di chi ve lo ebbe, essendochè chiunque si è servito di una Strada, o Stradello per titolo di *precario*, o familiarità non vi acquista servitù alcuna anche nello spazio di cento, e mille anni (21).

(1) *Leg.* 2. *ff. ne quid in loc. public. Sabell. var. resolut. cap.* 16. *num.* 4. *Calderon. resol. for.* 6. *num.* 16. *& seqq.* la *Ruota di Lucca* nella *Lucana Demolitionis ædificii* 15. *Martii* 1710. §. *Sic infertur av. l' Audit. Piccinini*.

Nel caso ancora, che cadesse qualche albero sulla strada pubblica, talchè venisse questa diroccata, nè si potesse aver libero il passaggio, competerebbe l' azione *de via publica reficienda*. Si

veda il *Trattato intorno le servitù civili, e rustiche*, secondo la dottrina del *Cepolla part.* 1. *cap.* 44. sotto il *num.* 7.

(2) *Gob. de aquis quæst.* 23. *num.* 7. *Paolut. dissertat.* 92. *num.* 3. *Carpan. ad Statut. Mediolan. part.* 2. *cap.* 247. *num.* 27. *Urceol. dec.* 40. *n.* 3.

(3) *Leg. ult. ff. de loc. & itin. publ. Leg. Prætor ait* §. *Viarum* 22. *ff. ne quid in loc. public.* §. *Item si Putator Instit. de Leg. Aquil. Cuiac. in L. ult. ff. de servit. rustic. præd. tom.* 3. *oper. posth. col.* 484. *ædit. Paris.* E così vengono distinte le strade anche da *Sicul. Flacc. in lib. de limit. agror.*

(4) *Cuiac. loc. cit. dec. florent.* 3. *num.* 2. *av. Pompeo Neri*. La qualità pubblica del suolo delle strade può restare in due modi provata; o perchè il suolo sia stato dichiarato pubblico dal Principe, o perchè mediante l' uso immemorabile sia stato da tutti creduto pubblico, *Mans. cons.* 128. *num.* 22. *Palm. allegat.* 267. *num.* 24. *Paitell. expedit. annot.* 67. *num.* 12. Si veda la *Consultazione* del fu *Avv. Pietro Brogiani* nella *Praten. Viæ, seu Areæ Art. II.* §. *Può dirsi*.

La strada si presume sempre pubblica quando comincia da una via pubblica, e termina in altra via pubblica, ed è stata praticata da tutti per un tempo immemorabile, non ostante che passi per mezzo dei Fondi privati, ed avanti le Case, o Ville private. *Cavaler. dec.* 632. *per tot. Pacichel. de distant. cap.* 6. *memb.* 9. *num.* 3. *Bertacchin. vot. decis.* 122. *per tot. Cortonen. Viæ* 5. *Januar.* 1785. *per tot. avanti il Vicario Regio Giuseppe Melani in Causa Fierli, e Pontelli*. Si veda la *Florentina Viæ* 6. *Septemb.* 1782. §. *Questi requisiti, e seg. avanti l' Audit. Giov. Battista Gaulard*.

La partita dell' Estimo, in cui sia stata nomi-

nata per confine una strada, e la sua esclusione nella misura, e stima dei Beni, sono fortissimi argumenti, che la strada sia pubblica, o almeno vicinale, *Rot. Rom. cor. Peutinger. dec.* 370. *num.* 7. e nella *Ravennaten. Viæ* 7. *Maii* 1783. §. *Consonant av. Fantuzzi*, e la *Ruota nostra* nella *Florentina Retractus* 23. *Julii* 1688. *cap.* 2. *art.* 1. §. *Pro publica, av. l' Aud. Cavalcanti Relat.* Si veda ancora il *Motivo* della medesima *Ruota nostra* impresso dopo il *tom.* 2. della *Somma* del *Savell.* ove molte cose si dicono circa la pubblicità delle strade; come pure la Decisione nella *Pistorien. Servitutis itineris* 12. *Martii* 1782. §. *Ma per rispondere, e seg. avanti l' Audit. Brichieri Colombi*, e la revocatoria del dì 16. *Maggio* 1783. *avanti l' Audit. Ulivelli Relat.*

(5) *Leg.* 2. §. *Viam ff. ne quid in loc. public. Cujac. loc. cit. Vicat. Vocabular. jur. verb. via* §. *Sunt & vicinales. Paitell. Expedit. d. annot.* 67. *n.* 30. *& seq. Surd. dec.* 42. *num.* 3. *& seq. Licinianen. Viæ, & Pontis* 31. *Maii* 1786. §. *Le vie vicinali av. l' Audit. Brichieri Colombi Relat.* ove si adduce la loro definizione. *Miniaten. Turbatæ possess.* 22. *April.* 1755. §. *Se poi, avanti il Giudice Cosci*, ove che la strada vicinale si ha per pubblica, quando ha il suo principio da una via pubblica, nè si sà con quali fondi, e a spese di chi sia stata fatta. Ved. *Montis Politiani Executionis Sententiarum* 23. *Septemb.* 1785. §. 129. *av. l' Aud. Simonelli*, ove che alla strada vicinale può competere il nome di *via commune*, perchè serve molte volte a più Possidenti, e conduce a diversi Luoghi.

(6) Le parole dello Statuto sono „ ivi „ Hoc „ addito quod si aliqua via etiam vicinalis usa

„ sit publice per 30. annos, tamquam via publi„ ca Communis Florentiæ tunc sit, & remaneat „ pro via dicti Communis „ E così più volte è stato deciso dal soppresso Magistrato della Parte; e dalla *Ruota nostra*, come al *lib. motiv.* 96. *pag.* 289. *e a* 218. 19. *e seg.* Si veda il *Bartol. in Leg.* 1. §. *Summa num.* 5. *ff. qui deiect. vel effud. Monoch. cons.* 449. *num.* 13. *lib.* 5. *Mans. cons.* 228. *num.* 49. *et* 60. *Censal. decis. Lucen.* 69. *num.* 13. *et* 19. *& seqq.* ove che lo stesso procede anche per disposizione del Ius comune.

(7) *Cujac. in d. Leg. ult. ff. de servit. rustic. præd.* Si veda il Testo nella *Leg.* 2. §. *Viam, &* §. *Privatæ ff. ne quid in loc. public.* ove che le strade, che principiando da una via pubblica, conducono alle Ville, o Tenute agrarie, e per le quali è lecito a tutti di passare, considerar si possono per strade pubbliche „ ivi „ Quæ ad „ agros ducunt, per quas omnibus commeare li„ ceat in quas exitur de via consulari, & sic post „ illam excipit via, vel iter, vel actus ad Villam „ ducens. Has ergo, quæ post Consularem exci„ piunt in Villas, vel in alias Colonias ducentes, „ putem, & illas publicas esse „ Si veda anche la *Glossa*. Vedasi il *Romus. de re agrar. resp.* 48 *num.* 2. *& seqq.*

(8) *Leg. Prætor ait* §. *Viarum, ff. ne quid in loc. public. Staiban. resolut.* 65. *num.* 11. *& seqq. Constant. ad Statut. urb. annot.* 22. *artic.* 1. *num.* 27. *& seq. Surd. decis.* 42. *num.* 16. La porta, o cancello dimostra che la strada sia privata, colla facoltà di poterla chiudere a piacimento, *De Luc. de regal. disc.* 137. *num.* 5. Il che vien limitato, quando altri ancora ritenessero le chiavi della porta, o cancello per diritto proprio, e non di

familiarità, o di amicizia, *Gratian. discept. for. cap.* 681. *num.* 5. *& seqq. ibiq. De Luc. Posth. de manutent. observat.* 18. *Rocc. disput. jur. select* 171. *et* 177.

(9) Questo medesimo Regolamento dice „ivi „ *Tutti i tronchi di strade, che dalle Case dei Particolari servono unicamente di accesso, e comunicazione alle strade maestre, non dovranno esser riguardati come strade Comunitative, e ciò solamente all' effetto di sgravare la Comunità dal mantenimento di queste strade, e non già al fine d' impedirne il libero, e pubblico transito* „ Si veda su questa materia di Strade Comunitative la *Florentina Viæ* 6. *Septemb.* 1782. *pag.* 6. *& seqq. avanti l' Audit. Gaulard*, ove della mancanza di potestà nei Magistrati di render Comunitative quelle strade, che secondo il detto Regolamento non possono esser tali; e di costruirne delle nuove, che siano soltanto utili a pochi Particolari, mancando specialmente la presenza, e il decreto del Vicario, o Potestà Regio; nel qual caso di utilità privata, e non pubblica, nessuno può venir costretto a vendere il suo terreno per costruire la nuova strada, *d. decis.* §. *Non poteva, e seg.* Si veda ancora la *Campen. Pontis* 29. *Aug.* 1785. *pag.* 12. *e seg. av. l' Audit. Signorini*, ove delle caratteristiche della Strada Comunitativa, e quando la Comunità per evitar la spesa di un Ponte, possa, o non possa sostituire una strada più lunga.

(10) *Leg. Prætor ait ff. de via public. & itin. publ. refic. Constant. ad Stat. Urb. annot.* 22. *art.* 2. *num.* 81. *& seqq. Calderon. resol.* 60. *num.* 22. *Sabell. var. resol. cap.* 16. *num.* 20. *Rot. Rom. in Ravennaten. Viæ* 7. *Maii* 1753. §. *Demonstrata av. Fantuzzi*, *& in Bononien. Viæ* 25. *Junii* 1753. §.

Despolio av. Visconti, *Miniaten. Turbatæ possessionis* 22. *April.* 1755. §. *Senza che av. il Giudice Marco Cosci*, e la *Ruota nostra* nella *Florentina Remotionis impedimenti* 27. *Junii* 1785. §. *Niuna eccezione av. l' Audit. Marcioni*. Quello che si dice delle strade, si applica ancora ai stradelli pubblici, giacchè l' Interdetto parla anche di essi „ ivi „ *Ne quid in loco publico, vel itinere fiat* „ e „ *De via publica, & itinere publico reficiendo* „ Vedasi la *Cortonen. Manutentionis itineris* 7. *Aug.* 1792. §. *Sarebbe invero per tot. av. l' Audit. Niccolò Salvetti in Causa Fierli, e Pontelli*.

(11) *Pech. de servit. tom.* 3. *cap.* 9. *quæst.* 9. *num.* 4. *Romus. de re agrar. resp.* 49. *in Not. sub num.* 16. ove si parla del *Danno dato* alle strade dai majali, ed altre bestie.

(12) *Pisana Decursus aquarum* 24. *Febr.* 1695 *av. l' Audit. Belluzzi Relat.* Si veda l' *Allegazione* dell' *Avvoc. Giuseppe Cesarini* nella *Pisana Decursus aquarum*. E così anche dichiara la Legge dell' Anno 1578. di sopra citata.

Quando il danno è accaduto ne' Fondi, non pel fatto di alcuno, che abbia occupata, o guastata una strada, ma bensì per un caso superiore, a cui non si potè resistere, come se l' impeto delle acque abbiano rotto l' argine di un Fiume, che serviva di strada, non hanno diritto i Padroni dei Fondi confinanti, che hanno dovuto prestare la servitù del passo, di essere indennizzati dalla Comunità, o da altri, essendo la Comunità obbligata soltanto a liberare i loro Fondi dalla nuova servitù, *Licinianen. seu Marcianen. Præt. Refectíon. Aggeris, & Viæ* 13. *Junii* 1798. *per tot. av. l' Audit. Raffaelli*.

(13) Come abbiamo dal Testo nella *L. Ædi-*

les in fin. ff. de via publ. e dalle *Rubriche* del nostro Statuto, che sono state citate, e singolarmente dalla 94. del *lib.* 4. ove s' impone la pena di lire 10, e l' obbligo di levare nello spazio di tre giorni il concime, o altra putredine posta sulle Strade, Ponti, e Piazze della Città di Firenze; come pure abbiamo su questo particolare la *rubr.* 100. del *lib.* 4. che proibisce di gettar sassi sulle strade, alla pena di 100. soldi, come ancora molte Leggi, e Regolamenti posteriori. Vedasi il *Bonfin. in Bannim. gener. cap* 46. *num.* 13. e lo *Sperell. decis.* 57. *num.* 5. *& seqq.* E ciò ancora è proibito di fare avanti la Casa, o nel Suolo altrui a motivo del fetore, e cattivo aspetto di tali immondizie, *Angel de delict. part.* 1. *cap.* 87 *n.* 10. *Conciol. ad Statut. Eugub. lib.* 5. *rubr.* 28. *num.* 7. *& seq. Sperell. d. decis. num.* 5. *Rovit. ad rubr. & pragm.* 1. *de lapidib. num.* 2 *& per tot.* ove riporta molte cose curiose, e degne d' osservazione. Si veda ancora il *Mascard. de probat. conclus.* 1189. *num.* 29. *& seq.* ove se ciò sia lecito di fare sulle Strade vicinali, o sulle Piazze comuni, *De Luc. de servit. disc.* 24. *per tot.*

(14) Su questo particolare si veda il *Capoll. de servit. rust. præd. cap.* 43. *num.* 2. e il *Conciol. ad Statut. Eugub. lib.* 5. *rubr.* 30.

(15) Secondo il Gius Comune nella citata *L.* 1. *ff. de his, qui deiic. & eff.* se il servo, o serva getti dalla finestra acqua putrida, per cui venga macchiata la veste di chi passa, il Padrone è tenuto alla pena del duplo, *Capoll. de servit. urb. præd. cap.* 68. *num.* 3. *et Adden.* Il che per altro egli ammette quando l' acqua putrida sia stata gettata in luogo, ove è solito il passarvi, non già in luogo, che non sia di passo, *Jodoc. in Pra-*

Ric. crimin. cap. 144. *num.* 1. *et seqq.* ove molte cose riferisce curiose non meno, che utili a sapersi. Si veda sulle nostre Leggi il *Savell.* nella sua *Pratica universale* al §. *Strade num.* 7. ove riporta varie condanne per acqua, orina, e cenere gettata dalle finestre. Oggigiorno per il *Regolamento* del 1782. al §. 5. la pena è di lire sette.

(16) *Merlin. decis. Lucens.* 84. *num.* 2. *et seq. Senen. Viæ cor. De Comitib.* fra le *Decisioni* della *Ruota di Siena decis.* 10. *Bonconventen. seu Senen. Præt turbatæ possessionis* 27. *Septemb.* 1766. *num.* 80. *av. l' Aud. Gio. Benedetto Brichieri Colombi.*

(17) Come osserva l' *Aud. Pompeo Neri dec.* 3. *num.* 5. ove cita il *Capoll. de servit. rust. præd. cap.* 3. *num* 27. *et* 28. e il *Surd. decis.* 42. *n.* 15. Si veda la *Ruota nostra* nella *Licinianen. Viæ, et Pontis* 31 *Maii* 1786 §. *Principiando, av. l' Aud. Brichieri Colombi Relat.* e nella confermatoria del dì 23 *Genn.* 1788. §. *In questo caso av. l' Audit. Ulivelli Relat.*

(18) *Silvan. cons.* 60. *num* 1. *Surd. d. dec.* 42. *num* 15. *Rot. Lucen. in Lucana Demolitionis Edificii* 15 *Martii* 1710. *num.* 7. *et* 8. *cor. Audit. Ottavio Piccinini Relat.* e la *Ruota di Siena* nella *cit. Bonconventen. seu Senen. Præt. turbatæ possess. av. Brichieri Colombi num.* 80.

(19) Secondo il Testo espresso nella *Leg Si eo loco* 9 *ff. si servit. vindic.* E nella *Leg. Servitutis* §. *Si antea ff. de servit. urb. præd. Gratian. discept. forens cap.* 654. *num.* 4. la *Ruota nostra* nella *Florianen. Servitutis* 25. *April.* 1789. §. *ult. av. l' Aud Ignazio Maccioni Relat.* La servitù del passo essendo *discontinua*, si ricerca per acquistarla la prescrizione immemorabile; allegando però qualche titolo, può bastare anche la prescrizione

quadragenaria. Si veda la *decis.* 31. *tom.* 7. del *Tesor. Ombros.* e la *Pistorien. Prat. Servitutis itineris* 16. *Maii* 1783. *avanti l' Audit. Ulivelli Relat.* ove ampiamente si parla della prova della prescrizione immemorabile. Si veda la *Consultazione* del Sig. *Avv. Magnani*, ora *Audit. del Magistrato Supremo* nella *Florentina Juris transeundi in Causa Sangalletti, e Monaci di Badia*, ove parimente della prova immemorabile. Se trattasi di indurre la servitù del passo in un Fondo libero, si ricerca la prescrizione immemorabile; se poi trattasi di indurla in un Fondo per legge, o per natura obbligato alla servitù, come sarebbe, se per altro luogo non si potesse andare ai proprii Beni, allora è bastante l' uso di quaranta, e anche di dieci anni fra i presenti, e di venti fra gli assenti, *Gloss. in Leg. Servitutes vers. certum ff. de servit. Gratian. discept. for. cap.* 681. *num.* 38. *Rot. Rom. cor. Crisp. dec.* 63. *num.* 2. *in rec. dec.* 416 *num.* 11. *part.* 14. e nella *Romana Servitutis transitus* 31. *Januar.* 1753. §. 5. *cor. Elephantutio.*

Per la Legge, o Regolamento del 1782. §. 30. le Processioni non possono indurre la servitù del passo, *d. Consultaz dell' Avv. Magnani pag.* 17.

(20) *Palma decis. Lucens.* 86. *num.* 2. *part.* 1 la *Ruota Roman. in Reatina Servitutis* 27. *Januar.* 1712. §. *Summata cor. Aldovrando*, e la *Ruota nostra* nella *Tredotien. Refectionis viæ* 7. *Maii* 1785 §. *Or tanto, av. gl' Auditori Simonelli, e Brichieri Colombi Relat.* è nella *Licinianen. Via, & Pontis* 31. *Maii* 1786. §. *In fine, av. il med. Audit. Brichieri Colombi*, ove che quantunque sia lecito al Padrone del Fondo il variare la servitù del passo, non gli è però lecita questa variazione, quando il passo può competere per diritto di comunione, o condominio, come nelle vie vicinali.

(21) Pienamente la citata *Pistorien. Prat. servitutis itineris* 16. *Maii* 1783. §. *E siccome*, *per tot. av. l' Audit. Ulivelli*, ove fu deciso, che non ostante un lunghissimo uso di una strada, si potesse la medesima chiudere, o guastare, perchè l' uso si provava esser derivato da una temporale necessità di passarvi, attesa la cattiva qualità della strada pubblica.

Il domandare per altro licenza, come far si suole qualche volta per urbanità, e la presunzione della cortesia del Padrone del Fondo, non dà alcun diritto al medesimo per togliere il passo, quando si provi qualche Ius sulla strada controversa, *Gloss. in L.* 1. §. *Hoc interdicto ff. de itin. actuq. priv. Rot. Rom. cor. Cavaler. dec.* 632. *num.* 6. *Cortonen. Viæ* 8. *Januar.* 1785. §. *Oltredichè*, *av. il Vicario Regio Melani in Causa Fierli*, *e Pontelli*. E i Contadini che domandano la permissione di poter passare, non possono pregiudicare ai diritti del loro Padrone, *Licinianen. Viæ*, & *Pontis* di sopra citato §. *Imperocchè*.

CAPITOLO XII.

Del danno, che si arreca ai Fiumi, e ai loro Argini in pregiudizio dell' interesse pubblico, e privato; e come possa munirsi la propria Ripa.

I FIUMI, altri sono *pubblici*, altri *privati*.

I pubblici sono quelli, che conti-

nuamente, o quasi continuamente corrono, e che servono all' uso pubblico (1). I privati sono regolarmente quelli, che continuamente non corrono, e che hanno origine da Fiumi, o Luoghi privati (2). E questi Fiumi privati altri sono *proprii*, altri sono *communi*. I proprii sono quelli che appartengono ad un solo, o per origine, o per concessione, o per prescrizione, o per altro qualunque titolo, per cui il dominio delle cose si acquista (3). I communi sono quelli che appartengono a più persone, o perchè abbiano un principio comune, o perchè scorrano tra i Fondi di più Vicini (4).

I Fiumi pubblici per consuetudine universale dei Popoli civilizzati vengono considerati pubblici quanto al loro uso, ma spettanti alla Sovranità quanto al dominio, e alla protezione (5).

Essendo dunque pubblico l' uso dei Fiumi pubblici, ne deriva, che nessun cangiamento in essi può farsi che a quest' uso pubblico pregiudichi; In conseguenza a veruno è lecito di rendere il corso di un Fiume, o più lento, o più veloce, se da questa mutazione ne avvenga danno, o al Pubblico, o al Privato (6).

A nessuno parimente è lecito di piantare nel letto de' Fiumi pubblici alberi di qualunque sorte, nè di farvi muri, steccaje, o altri somiglianti lavori, nè gettarvi sassi, calcinacci, avanzi di fabbriche, o altre materie capaci di rinterrare il loro alveo, e di trattenere il corso delle acque, o il trasporto di tutto ciò che per i Fiumi si conduce; E chiunque frappone simili impedimenti è in obbligo di rimuoverli sollecitamente, e di rifondere all' Impedito tutti i danni, e interessi, che non avrebbe sofferti, se l' impedimento non vi fosse stato (7).

Inoltre a veruno è lecito, qualora non vi avesse già acquistato un diritto, di far uso delle acque esistenti nei Fiumi pubblici in pregiudizio, o del Pubblico, o di altri Privati, che hanno un egual facoltà, o un egual bisogno di servirsi di esse (8). E a forma delle nostre Leggi Patrie si rende necessario per poter far uso delle acque dei Fiumi pubblici, l' ottenere dai legittimi Superiori l' opportuna licenza, e concessione, quale a tenore degl' antichi Regolamenti spettava all' *Ufizio della Parte*, o dopo la sua soppressione, al *Soprassinda-*

co, *e Soprintendente della Camera delle Comunità*; e in seguito per il nuovo Regolamento Comunitativo de' 10. Aprile 1782. la facoltà di accordar tali licenze fu rimessa alle Magistrature delle respettive Comunità (9).

Senza questa licenza, e concessione nelle debite forme ottenuta, non è lecito, nè permesso l' edificare, o l' erigere nei Fiumi nuovi Molini da grano, o Biade, nè nuovi Frantoj da olio (10); Specialmente se il nuovo Molino porti pregiudizio all' altro, pel quale fu preso antecedentemente l' acqua (11). E chiunque abbia il Molino nella parte superiore del Fiume non può divertir le acque in pregiudizio del Molino inferiore (12). E quel che si dice dei Molini, o Frantoj, s' intende anche delle Gualchiere, Cartiere, Ferriere, o altri simili Edifizj, rispetto ai quali è parimente necessario il riportarne dal respettivo Magistrato, o Tribunale la permissione, con osservar le regole, e metodi prescritti dagli ordini, e dalla consuetudine vegliante (13).

Quegli ancora, che volesse voltar l' acqua dei Fiumi, Torrenti, o Rii pubblici per colmare Terreni, e irrigar

Prati, per far pescagioni, per macerar canape, e lini, per lavar panni, e per qualunque altro uso, è in obbligo di domandare ai legittimi Superiori l' opportuna licenza, e dopo essersi servito delle acque, è in obbligo ancora di togliere ogni impedimento, e di rimetterle nel loro solito letto (14).

Trattandosi ancora di Fiumi privati, che siano per altro comuni fra più Vicini, non è lecito neppure in questi di far lavori, di frapporre impedimenti, o di levar le acque in pregiudizio degli altri, che vi hanno un egual diritto, essendo solamente permesso al Consocio di servirsi delle acque all' uso destinato senza impedire agli altri Consocii di fare altrettanto (15). In somma o si tratti di Fiumi pubblici, o si tratti di Fiumi comuni, di Torrenti, di Rii, di Fossati, che non siano di proprio particolar dominio, a nessuno vien permesso dalle Leggi di occuparli, di ristringerli, di variare il loro letto, e di servirsi a proprio arbitrio, e capriccio delle loro acque (16). Eppure molti vi sono, che senza attender nè le Leggi, nè la Giustizia, nè i doveri dell' Uomo, commettono

grandi arbitrii in questo genere; arbitrii che meriterebbero d' esser severamente raffrenati, e puniti, chiunque ne fosse l' autore.

Non minori arbitrii, e trasgressioni vengono frequentemente commesse sugl' argini dei Fiumi, i quali in vece di esser da chiunque rispettati, e difesi, si danneggiano anzi, e si guastano, in gravissimo danno delle Campagne, la di cui salubrità, e ricchezza principalmente dipende dalla solidità, e dalla conservazione delle ripe, e degl' argini dei Fiumi.

Per questo motivo le Leggi antiche, e moderne hanno imposte gravissime pene ai Devastatori degl' argini dei Fiumi specialmente maggiori. I Romani condannarono ai lavori delle miniere quelli, che avevano rotti, o devastati gli argini del Fiume Nilo (17); La qual pena, sebben gravissima, fu esacerbata a segno dagl' Imperatori *Onorio*, e *Teodosio*, che venne condannato il Delinquente alla pena delle fiamme nel luogo stesso del commesso delitto, e i consapevoli, e consocii alla pena della deportazione (18). E non solamente era punito chiunque ardiva di rompere, e guastare gli argini di quel Fiume, che fecondava

l' Egitto, e preservava dalla fame l' Italia occupata quasi tutta da Giardini, da Orti, da Parchi, e da Boscaglie destinate al divertimento, e al piacere, ma era gastigato ancora con grave pena straordinaria chiunque avesse tagliati gli alberi, che fortificavano contro l' impeto delle acque gli argini stessi di quel Fiume fecondo (19).

Pene così crudeli come quella del fuoco, non si leggono regolarmente imposte dalle Leggi di altre Nazioni, ma la pena di morte è stata da molti Popoli stimata degna di chi commette un simil delitto, che tanto offende la pubblica prosperità (20). Vero è però, che in questa materia di rottura, o devastamento degl' argini, o ripe dei Fiumi, e del taglio degl' alberi che servono per fortificarle, la pena deve esser regolata secondo la qualità dei Fiumi, secondo il danno che ne è avvenuto, o che ne poteva avvenire, e secondo il maggiore, o minor grado di malizia, e di colpa.

La nostra antica Legge del 1550. sulla quale sono modellate altre Leggi, e Bandi posteriori, fra i quali il Bando de' 29. Novembre 1561, quello de' 17.

Marzo 1570, e de' 28. detto 1573. espressamente comandò, che „ *Nessuna persona di qualsivoglia grado, stato, e condizione ardisca in modo alcuno per se, o per altri guastare, o altrimenti danneggiare personalmente, o con bestie, gli argini, ripari, o verrosti, e posticci fatti, o che si facessero per ordine degl' Ufiziali di Fiumi, nè in su detti argini, o ripari lavorare, nè cavar rena, sassi, o altro, nè di far per se, o per via di altra persona ne' detti Fiumi nuovi ripari senza licenza di detti Ufiziali sotto pena al contrafaciente di scudi dieci di oro italiani per qualunque volta, e di lire quattro per qualunque bestia grossa, e di lire una per qualunque bestia minuta a chi con bestie gli danneggiasse* „ (21). E il moderno Regolamento de' 10. Aprile 1782. dispone al §. XXIV. „ ivi „ *Non potrà variarsi in modo alcuno lo stato attuale de' Fiumi, Torrenti &c. e però non sarà permesso d' ingombrare i loro alvei, o letti con farvi ponti, pescaje, o altri lavori; e neppure alterare i loro argini, ripe, scar-*

pe, e panchine con farvi scali, rotture, e piantate di qualunque sorte senza averne ottenuta l' opportuna licenza dai Deputati delle respettive Imposizioni de' Fiumi, o in difetto di essi dalle respettive Comunità, alla pena mancando di lire sette oltre l' emenda del danno. „

Per disposizione poi della recentissima nostra Legge del 1794. risguardante il *Danno dato*, si vede ordinato al §. *XI.* „ *Che relativamente ai danni arrecati sopra le sponde, argini, o altri ripari dei Fiumi, Fossi, Scoli ec. non sia sufficiente per abolire la condanna del dannificante la sola quietanza dell' accusatore, a cui appartenga per dipendenza di affitto, o di altri titoli il pascolo, o l' alberazione dannificata, ma deve esser costantemente unita la quietanza di chi rappresenti il Corpo degl' Interessati alla conservazione di tali ripe, argini, o altro, ovvero di chi legittimamente presieda alla medesima;* „

Una pena, se non tanto grave, quanto quella, che è dovuta a chi rompe, o devasta gli argini dei Fiumi pubblici, me-

ritano anche coloro, che rompono, o danneggiano gli argini dei Fiumi privati; dovendo essi pure venir gastigati con pena straordinaria secondo la qualità, e quantità del danno, e secondo il maggiore, o minor grado di malizia, ed altre circostanze da ponderarsi dal Giudice saggio, e illuminato (22).

Nè solamente dalle nostre Patrie Leggi è proibito a chiunque il demolire, o danneggiare le ripe, e gli argini, che servono di riparo ai Fiumi, ma è proibito ancora il costruirne dei nuovi senza particolare, ed espressa licenza del Magistrato, e senza la precedente visita di un Perito incaricato a farne la dovuta Relazione al medesimo Magistrato (23). E prescindendo dalla qualità pregiudiciale di tali lavori arbitrariamente eseguiti, devono essi demolirsi, e il tutto venir riposto nel suo stato primiero (24).

E' permesso per altro di Ragion Comune, ed è solito accordarsi anche dalle nostre Leggi, il poter munire, e fortificare con nuovi ripari la propria ripa contro l' impeto delle acque dei Fiumi, e specialmente dei Torrenti, purchè tali ripari si facciano in buona regola, e in

vista della propria utilità, e purchè non arrechino pregiudizio nè all' interesse del Pubblico, nè a quello dei Particolari (25). E qualora alcuno potesse venir da tali lavori danneggiato, ha diritto di ricorrere al Giudice, e domandare che faccia precetto, e comandamento al Vicino acciò non rechi danno (26); o che presti idonea cauzione per il danno che può cagionare (27).

Il munire, o fortificare la propria ripa è utile non solamente al pubblico, ma anche al privato interesse, poichè tutte le volte che una parte di terreno per l' impeto del Fiume, o Torrente è stata portata via, e quindi sospinta al Fondo altrui, e lasciatavi stare per un tempo, che il terreno ad esso si unisca, e gli alberi trasportati vi si abbarbichino, il Padrone del terreno, e degl' alberi avulsi ne perde il dominio, essendo redarguibile di negligenza per non aver tenuta ben munita la sua ripa, nè ricuperato in tempo il suo terreno, e i suoi alberi (28).

Utile ancora è il munir la propria ripa, perchè non si soffra neppure quella perdita non indifferente di terra, che

insensibilmente, e a poco per volta succede mediante la lenta corrosione del Fiume, che leva il terreno da una parte, e lo aggiunge all' altra, il che si chiama *alluvione* (29).

Ogniqualvolta poi senza colpa di alcuno sia derivata la rottura, o altro danno negl' argini del Fiume, deve un tal danno risarcirsi per contributo da tutti i Possessori dei Beni adiacenti, avuto riguardo non solamente alla loro estensione, ma ancora all' utilità, che i Possessori, anche i meno vicini, risentono dall' arginatura del Fiume (30).

(1) Si veda il titolo del *Digesto de flumin.* e l' altro *ne quid in flum. publ.*

(2) *Tusch. lit. F conclus.* 404. *num.* 12. *Peregrin. de jur. Fisc. lib.* 8. *tit. de aq. num.* 44. *Gob. de aquis quæst.* 3. *num.* 3. *et* 4. ove che i Fiumi sono regolarmente pubblici, e tali si reputano, se non si dimostri esser privati. Vedasi il *Motivo*, *Contramotivo*, e *Replica al Contramotivo* nella *Montis Catini Iniustæ constructionis, & petitæ demolitionis Molendinorum art.* 1. in Causa *Ricobaldi Del Bava*, *e Guerrieri*, *Norchi*, *e Pagani*, ove quando il Fiume, o sua acqua debba dirsi pubblica, o privata.

(3) *Galeott. cons.* 53. *num.* 12. *et* 14. *lib.* 2. *Gob. d. quæst.* 3. *num.* 22. *et* 23.

(4) *Surd. cons.* 130. *num.* 11. *Rocc. disp.* 162 *sub num.* 10. *Gob. de aq. quæst.* 4. *num.* 1. *et seq.*

(5) *Pech. de aquæduct. lib.* 1. *cap.* 2. *num.* 19. 27. *et* 28. *Ziegler. de jur. Majest. lib.* 1. *cap.* 15 *de jur. flum. num.* 19. *et seq. Biturgien. et Anglarien. Aquarum Tiberis* 9. *Novemb.* 1782. §. *I Fiumi, av. l' Audit. Giov. Battista Gaulard.*

(6) *Leg.* 1. *ff. ne quid in flum. publ.*

(7) *Gratian. discept. for. cap.* 370 *num.* 18. la *Ruota nostra* nella *Florentina Remotionis impedimenti* 23. *Julii* 1785. §. *Niuna, avanti l' Audit. Ignazio Maccioni*. Si veda lo *Statuto Fiorentino* nella *rubr.* 116. del *lib. IV.* e il moderno *Regolamento de'* 10. *Aprile* 1782. *al* §. *XXXVIII.*

(8) *Leg.* 1. §. 7. *in fin. ff. ne quid in flumin.* „ ivi „ Plerosque scio prorsus flumina avertisse, „ alveosque mutasse dum prædiis suis consulunt: „ oportet enim in huiusmodi rebus utilitatem, & „ tutelam facientis spectari sine iniuria utique ac„ colarum „ Si veda il *Pecch. de aquæduct. lib.* 1 *cap.* 7. *quæst.* 3. *et seqq.* Si veda la *Consultazione* dell' *Avvoc Vincenzio Tosi* nella *Florentina Præt. Juris prohibendi* in Causa *Ciampolini, e CC. di L., e Luti*, ove si sostiene la facoltà di servirsi delle acque del Fiume, stante la lunghissima consuetudine, e la servitù risultante dall' opera manufatta.

(9) Si vedano le *Allegazioni* del *Dottor Carlo Formichini*, e *Dott. Odoardo Bertelli* nella *Fighin n. Præt. prohibitionis usus aquarum* in Causa *Luciani, e Meoni*, ove si tratta la materia dell' uso delle acque dei Fiumi, tanto ai termini del Ius comune, che dei Regolamenti Toscani.

(10) Vedasi il §. XXXV. del citato *Regolamento* del 1782., che confermò l' *Editto* degl' 11 *Decembre* 1775, in cui fu dichiarato, che fosse

permesso a tutti „ ivi „ *L' erigere nuovi frantoj da olio, o molini da grano, e biade, purchè questi ottenga dal Tribunale competente nelle debite forme la licenza di valersi dell' acqua dei Fiumi* „

(11) *Lucanà Aquarum, seu summarissimi possessorii* 10. *Mart.* 1728. *num.* 109. *e più segg av. l' Aud. Massa*, ove che neppure il Principe, senza ledere le massime della giustizia può accordare la facoltà di costruire un nuovo Molino in pregiudizio della concessione precedentemente fatta ad un altro, *Biturgien. & Anglarien. Aquarum Tiberis* 9. *Novemb.* 1782. *av. l' Audit Gaulard*. Ottenuta che sia da alcuno la licenza di costruire un Molino, non deve concedersi altra licenza a diversa Persona per costruire un Molino vicino al luogo, ove intendeva di edificarlo il primo Concessionario, massimamente se apparisca l' emulazione, *Galeaten. Molendini* 6. *Septemb.* 1788. *av. il Potestà Giuseppe Del Greco*.

(12) La *d. decis. in Lucanà Aquarum loc. cit.* e la *d. Biturgien av. Gaulard*, ove fu negata la deviazione delle acque in pregiudizio dei Molini di un' altra Comunità, senza essere stato atteso il lunghissimo possesso delle acque, trattandosi di Fiume pubblico, i diritti del quale non si prescrivono, nè si presumono concessi dal Principe ad una Comunità in pregiudizio dell' altra.

Prima che sia stata ottenuta la licenza di edificare un Molino in un Fiume pubblico, e prima che sia stata incominciata la fabbrica, non può vietarsi che altri costruisca legittimamente un nuovo Molino nella parte superiore del Fiume, *Sancti Petri in Balneo Prat. Juris prohibendi usum aquarum fluminis* 26. *Junii* 1785. §. 16. *e* 23. *av. l' Audit. Simonelli*.

Nella disputa dell' uso delle acque deve sempre giudicarsi a favore dei Molini, ed altri Edifizi, che interessano la pubblica utilità, *Lucana Aquarum av. l' Audit. Massa* di sopra citata.

E nel concorso di più Molini, o simili Edifizi compete all' Edifizio superiore la preferenza nell' uso delle acque, *d. decis. av. Simonelli §. penult.*

La divisione dell' uso delle acque per tempi; in quali Molini, e in quali casi possa aver luogo, si veda la medesima *decis. al §. 36. e seg.*

(13) Si veda il citato *Regolamento* del 1782 §. *XXXV.*

(14) Si veda il *Bando* dell' Anno 1550. col quale fu proibito, che „ *nessuno ardisca dai Fiumi, e Fossati dello Stato voltare, o in tutto, o in parte l' acqua per far secchi, o pescagioni, o altra cosa, senza licenza degl' Ufiziali de' Fiumi, ed ottenuta tal licenza sia tenuto dipoi rimetter le acque nel pristino stato, e termine, sotto pena al contrafaciente, e per qualunque volta di lire 50, e dell' urbitrio* „ Si veda ancora il *Bando* de' 31. *Agosto* 1561. e altre molte Leggi posteriori, come ancora il moderno *Regolamento* de' 10. *Aprile* 1782. §. *XXXV.*

(15) *Leg.* 1. §. 7 *in fin. ff. ne quid in flum. Surd. cons.* 447. *num.* 17. & *seq. Gratian. dis. ept. for. cap.* 480. *num.* 3. & *per tot. ibiq. De Luc. n.* 4. *Gob. de aq. quaest.* 4. *num.* 5. & *seq.* ove dà le regole di come possono i Consocii servirsi dell' acqua, quando non serve per tutti.

(16) Si veda la disposizione dello Statuto Fiorentino *lib.* 4. *rubr.* 59. ove si proibisce il far serre con muro nei Fiumi, o Fossi, che rechino danno ai vicini Possessori, ad istanza dei quali devono esser rimosse da chi le fece nello spazio di tre

giorni, colla condanna, in caso d' inobbedienza, di lire venticinque da applicarsi al Comune di Firenze. Si veda ancora l' Allegazione dell' *Avvoc. Aless. Scurzi* nella *Florentina Decursus aquæ*, ove che non deve deviarsi l' acqua in danno dei Vicini, massimamente se sia di qualche Rio destinato all' uso pubblico, cioè a raccoglier le acque di molti Predii, non ostante che il Rio abbia origine ne' Fondi privati. Si vedano ancora le citate *Consultazioni* nella *Fighinen. Prat. Prohibitionis usus aquarum* in Causa *Luciani*, e *Meoni*, ove si tratta quando sia lecito, o nò di deviare l' acque dei Fiumi o pubblici, o privati per utile proprio, di inaffiar orti, o altri terreni, e qual pregiudizio si ricerchi per impedire questa facoltà.

(17) *Leg penult. ff. de extraord. crim. Leg.* 1 *§. Ripa ff. de flumin.*

(18) *Leg. unic. Cod. de Nili agger. non rump.*

(19) *Voet. ad Pandect. lib.* 47. *tit.* 11.

(20) *Voet. ibid. num. 6. Ant. Matth. de crimin. lib.* 47. *tit.* 5 *cap.* 3. *num.* 3. *et* 4.

(21) Di tutti gli animali che recano maggior guasto agl' argini, o ripe de' Fiumi sono i majali, che li minano, e gl' indeboliscono, onde ne possono facilmente seguire delle rotture in occasione di grosse piene, con danno notabile delle Campagne. Oggigiorno sonosi talmente moltiplicati questi animali, e così poca è la cura, e diligenza nel guardarli, che converrebbe raddoppiare la vigilanza, perchè fossero osservate, ed eseguite le Leggi risguardanti un oggetto di tanta importanza, come ho detto ancora, trattando dei danni sulle strade.

(22) *Ant. Matth. de crimin. lib.* 47. *tit.* 5. *cap.* 3. *num.* 4. *&* *seq. Raynald. observ. crimin. cap.* 15

§. 1. *sotto il num.* 4. *tom.* 2. il quale promuove alcune questioni su questa materia della rottura degli argini; E primieramente, se la pena dalle Leggi prescritta affligga i soli Danneggiatori dei Fiumi pubblici, o anco dei Fiumi privati; In secondo luogo, se affligga quelli, che nel tempo estivo rompono gli argini per passare col carro, come in alcuni Paesi si pratica; In terzo luogo, se affligga quelli, che li rompono per aver l' acqua, onde irrigare i loro terreni; E in quarto luogo, se affligga coloro, che prestano l' opera alla rottura degl' argini medesimi. La risoluzione di tali controversie dipende dal tenore delle diverse Leggi, e dall' uso, e consuetudine dei diversi Paesi, come osserva il medesimo *Raynald.*

(23) Si vedano le Leggi degli Anni 1550. e 1589. e quella del 1723. e gli altri più moderni Regolamenti.

(24) Vedasi il *Motivo* dell' *Audit. Farinola* dell' Anno 1648. *sopra i lavori del Fiume Elsa al* §. *Salvandosi la Campagna*, e la *Decisione* degli *Audd. Mormorai*, e *Bizzarrini Relat* nella *Florentina Ripæ muniendæ, & prat. alluvionis* 30. *Sept.* 1750. §. 103. e la *Florentina Interdicti restitutorii* 30. *Aug.* 1782. §. *ult av. l' Audit Gaulard.*

(25) *Leg. unic. ff. de rip. muniend. Heinecc in Pandect. lib* 43 *tit* 75. §. 308. *De Angel. Manual. flumin. observ.* 3 *num.* 2 *Raynald. observ. crimin. cap.* 15. *rubr.* 1. *num.* 7 *tom* 2. la detta *Florentina Ripæ muniendæ avanti Bizzarrini* §. 30. Della differenza dei lavori che si fanno nel letto del Fiume, e di quelli che si fanno nella ripa, per difendere i propri Fondi, tanto in rapporto al Ius comune, quanto in rapporto alle Leggi Toscane, si veda la *Florentina Ripæ muniendæ* 20. *Novemb.* 1764. *av. l' Audit. Querci.*

(26) *Leg. Si finita §. Deinde, & Leg. Fluminum ff. de damn. infect. Raynald. d. cap.* 15. §. 1. *num.* 7.

(27) La citata *Florentina Ripae muniendae av. l' Audit. Bizzarrini*, e il *Motivo* dell' *Audit. Mormorai del dì 7 Luglio* 1745. ove che chiunque vuol munire la sua ripa deve prestare per un decennio la cauzione *de damno infecto*. Sopra il diritto di munir la ripa, e quando i lavori fatti a quest' oggetto debbano, o nò demolirsi per l' altrui pregiudizio, si veda la *Sentenza*, e le *Consultazioni* nella *Puppien. Ripae muniendae* 15. *Aug.* 1789. *av. il Potestà Galli* in Causa *PP. di Camaldoli*.

(28) §. 21. *Instit. de rer. divis. Leg.* 7. §. 2 *ff. de acq. rer. domin. Coccei de jur. alluv. disput.* 20. *num.* 15. *d. Florentina Ripae muniendae av. Bizzarrini* §. 49.

(29) Su questa materia dell' alluvione si veda la prelodata *decis. av. Bizzarrini sez.* 11. §. 45. *et per tot.* ove si esamina da' suoi principj il diritto dell' alluvione, e si spiega in quanti modi può ella seguire a danno di chi è negligente in difender la sua ripa dalla corrosione delle acque.

(30) La *Ruota nostra* nella *Pistorien. Contributionis* 7. *Septemb.* 1787. *av. l' Audit. Ulivelli*, ove fu detto, che non poteva obbligarsi al risarcimento dell' argine quegli soltanto, che vi aveva la cateratta, quando questa era stata ben fabbricata, e colle debite permissioni. Si veda ancora la *Licinianen. seu Marcianen. Praet. Refectionis aggeris, & viae* 13. *Junii* 1798. *per tot. av. l' Aud. Raffaelli Relat.* ove si adducono le Leggi Civili, e Municipali concernenti questa materia.

CAPITOLO XIII.

Del danno che si cagiona o col mandar le acque ne' Fondi altrui, o con levarle da essi; E quando ciò sia, o non sia permesso.

In tutti i tempi, e in tutti i Paesi civilizzati le Leggi hanno proibito a chicchessia di mandar le acque a danneggiar gl' altrui Fondi, ed hanno concessa al Dannificato l' azione di farle allontanare; Poichè quando le acque hanno il loro corso regolato da un Fondo all' altro, o per la natura del luogo, o per qualche titolo, o per un antico possesso, non è lecito di fare alcuna innovazione ad un tal corso.

Così disposero le antiche Leggi delle *XII. Tavole*, come raccogliesi da quelle poche parole riferite da *Pomponio* nella *Leg. Labeo* 21. *ff. de stat. lib.* „ ivi „ *Si aqua pluvia nocet* „ In virtù delle quali veniva concessa l' azione, ed obbligato il Vicino a rimetter le acque da esso deviate nel loro primiero corso naturale, a risarcire il danno arrecato, e a dar cauzione per il danno fu-

turo (1). Vi è poi nei Libri del *Digesto* un titolo intiero „ *De aqua*, *&* *aquæ pluviæ arcendæ* „ che è il *tit.* 3. del *lib.* 39. e nei Libri del *Codice* vi è un altro titolo „ *de servit.* *&* *aqua* „ che è il *tit.* 24. del *lib.* 3. nei quali si determina quando abbia, o non abbia luogo l' azione di fare allontanar l' acqua nociva (2).

Anche il Codice Statutario della nostra Città di Firenze si uniforma quasi totalmente al Ius Comune, disponendo nella *Rubrica* 57. del *Lib. IV.* intitolata „ *De aqua nociva arcenda* „ che se alcuno abbia costruito, o fatto costruire qualche opera, o lavoro, per cui l' acqua piovana, o altra acqua corra per un altro luogo, oppur con maggiore altezza, o con maggior rapidità del consueto in danno di alcuno dei Vicini, il Potestà, o i suoi Giudici delle Cause Civili siano tenuti a costringer quegli che fece, o fece fare una tal opera, e lavoro, acciò riduca il tutto nel suo primiero stato, dopo aver conosciute sommariamente, e senza strepito di Giudizio le ragioni delle Parti. E se il contravventore non obbedisca dentro il termine assegnatogli,

deve condannarsi in lire venticinque. E che chiunque abbia qualche fossa, o condotto presso la Casa, o i Beni altrui sia tenuto a mantenerlo netto, e pulito in maniera che l' acqua piovana, o altra acqua, oppure il fango, o putredine non corra, nè vada a portar danno ai Beni del Vicino, o di altri, sotto pena di lire cento per ciascheduna volta.

Molte Leggi, e Bandi sono stati successivamente pubblicati in Toscana su quest' oggetto, ma io mi limiterò al nuovo Regolamento de' 10. Aprile 1782. il quale così dice al §. XXIV. „ ivi „ *Resta proibito a chiunque, ancora nei proprj Beni, e Terreni, di far callaje, callerecce, calloni, o altri ritegni, che impediscano alle acque il loro libero corso, d' incavare profondamente le fosse per farvi ricettacoli d' acqua, di tramutarle dal loro solito letto, di sviarne l' acqua per mandarla a danneggiare le Strade Regie, e Comunitative, o i Fondi altrui alla pena di lire sette, con più l' emenda del danno.* „

E' indubitato pertanto non esser lecito al Padrone del Fondo superiore, o

del Fondo adiacente il cangiare con opere, e lavori di mano il corso dell'acqua, o col deviarla, o col renderla più rapida, e veloce, o con aumentarne la mole, o col fare altri cangiamenti in pregiudizio del Padrone del Fondo inferiore; E viceversa non è lecito al Padrone del Fondo inferiore l' impedire, che esso non riceva tutta quell' acqua che deve ricevere, e nel modo, in cui era già regolato il suo corso (3). E contro chiunque pretende di voler cangiare la corrente delle acque in danno altrui, somministrano le Leggi Civili due azioni, l' una chiamata *Negatoria*, l' altra *Aquæ pluviæ arcendæ* (4).

Relativamente all' azione *Negatoria*, che ha luogo particolarmente allorchè l' acqua reca danno al Predio urbano (5), l' Attore è in obbligo di provare due estremi. I. L' uso degli arbitrii, o attentati per parte del Reo convenuto. II. Il dominio, o il possesso per parte dell' Attore; con questa differenza però, che non trovandosi egli in possesso del Fondo che pretende libero, sia tenuto a provare il dominio; trovandosi poi nel possesso, non sia tenuto a far questa

prova, argumentandosi il dominio dal possesso medesimo (6). Non è tenuto però a provare la libertà del suo Fondo, stante la legal presunzione, che tutte le cose siano di loro natura libere (7).

Per rapporto all' altra azione *Aquæ pluviæ arcendæ*, l' Attore è in obbligo di giustificare cumulativamente tre estremi, o requisiti, cioè I. Che consti dell' opera manufatta. II. Che questa porti nocumento. III. Che vi sia memoria della stessa opera manufatta (8). Il Reo convenuto poi per rigettar questa azione provar deve, o il patto, o la natura del luogo, o l' antichità dell' opera manufatta; non provati i quali estremi, deve il Reo medesimo esser condannato, oltre all' interesse, e alla refezione del danno, anche alla demolizione dell' opera, o lavoro manufatto (9).

Mancherebbe per altro all' Attore la facoltà di sperimentare queste azioni *Negatoria*, e *Aquæ pluviæ arcendæ*, o quando egli avesse data licenza al Padrone del Fondo superiore di immetter le acque nel suo Fondo inferiore; o quando l' opera, per cui le acque scorrono nel Fondo inferiore, fosse stata fat-

ta non con animo di nuocere, ma per la necessaria coltura dei terreni; o quando finalmente concorresse la scienza, e pazienza di chi poteva vietare, o impedire l' opera artefatta.

Ma queste tre limitazioni meritano qualche schiarimento; Poichè la prima consistente nella licenza concessa al Padrone del Fondo superiore di poter mandar le acque nel Fondo inferiore intender si dee colla dovuta equità, ed epicheja, cioè quando il Concedente non venga a risentirne una grave lesione, o pregiudizio; Che se attesa la straordinaria quantità delle acque, o atteso il loro corso troppo rapido, e impetuoso, egli venga notabilmente danneggiato, non è in tali casi obbligato a riceverle (10).

La seconda consistente nella necessità di coltivare i proprii terreni, intender si deve ancor essa non indefinitamente, ma civilmente, e colla dovuta moderazione, nel caso cioè, che la necessità di coltivare, e render fruttifero il proprio Fondo sia tale, che senza i fatti lavori non potesse produrre il suo frutto, e che questi medesimi lavori siano regolati in maniera da non eccedere

il solito opportuno metodo di coltivare (11). Lo che è tanto vero, che sebbene sia lecito a chiunque lo scavar fosse, e far solchi acquarecci per render più sano il terreno, e più ubertoso il suo frutto, ciò non ostante può benissimo il Dannificato esercitar le predette azioni, se la quantità delle acque con lavori troppo forzati raccolte, danneggiasse soverchiamente il suo Fondo, il qual soverchio danno deve ognun procurare che venga per quanto è possibile impedito (12).

La terza limitazione consistente nella scienza, e pazienza di chi poteva impedire il lavoro, da cui riceve danno, intender si deve quando colla scienza, e pazienza è congiunto anche l' espresso consenso, senza del quale non perde il Dannificato l' azione contro il Danneggiatore; se pure non avesse lasciati passare dieci anni fra i presenti, e venti fra gli assenti senza aver mai, non ostante la sua scienza, reclamato (13).

Che se egli non abbia acconsentito nè espressamente, nè tacitamente, ma bensì abbia ignorato l' altrui lavoro, oppure abbia taciuto per qualche errore di

ragione, o di fatto, in tali circostanze non vi è dubbio, che illese, ed intatte gli restano le sue azioni tanto per conseguire l' emenda del danno, quanto per far rimuovere il lavoro, ed opera manufatta, che glielo cagiona (14).

Saggio consiglio sarebbe pertanto, che ogni Possidente, ogni Agente, ogni Colono invigilasse continuamente su i lavori, e sulle innovazioni che far si vogliono dai Vicini, o Confinanti rispetto al corso delle acque, per prevenirne il danno, domandando, o amichevolmente, o per mezzo del Tribunale, che il nuovo lavoro non venga incominciato, o che venga da esso desistito (15).

Saggio consiglio sarebbe ancora di non opporsi sempre, nè contestar liti sul decorso delle acque nel proprio Fondo, essendochè in molti casi invece di esser nocive, arrecar possono grandi comodi, e vantaggj; vantaggj, che non sono ben conosciuti, nè intesi se non da quei giudiziosi Agricoltori, che sanno servirsi dell' elemento dell' acqua o per irrigare i loro Campi, o per colmarli ne' loro Fondi, o per fecondarli colle pingui bellette, che essa vi deposita, e che rego-

larmente si trascurano, e si perdono, o per difetto di attività, o per mancanza di cognizioni nelle materie agrarie (16).

Quando oltre questo vantaggio, che portano le acque, concorra ancora o il loro decorso naturale in conseguenza della situazione del luogo, o un' antica consuetudine, o un patto stipulato fra i respettivi Possessori dei Fondi vicini, allora molto meno il Padrone del Fondo inferiore può impedire, ed opporsi al ricevimento delle acque del Fondo superiore, mentre sarebbe questa una ingiusta, anzi una stolida opposizione (17).

In difetto poi di queste circostanze veruno è tenuto a ricever le acque dei Fondi vicini, e neppure le acque, che hanno avuto sempre il loro corso per le Strade pubbliche intermedie, essendochè il decorso delle acque anche per le Strade pubbliche è lecito, e permesso, non ostante il contrario disposto delle Leggi, quando così richiede o la natura del luogo, o l' antichissima consuetudine (18).

E quì conviene avvertire, che altro è lo scaricare nel Fondo altrui l' acqua, che uno ha, o che è tenuto a ricevere; altro è il deviare, e allontanare l' acqua

che uno non ha, e che non è tenuto a ricevere; nel primo caso non è lecito di mandar l' acqua sopra gli altrui Terreni, nel secondo caso è permesso di opporsi, e di respinger l' acqua, che gli viene addosso, benchè sia per portarsi, e nuocere ai Fondi di un altro, qual nocumento in questo caso niente si considera (19).

Conviene ancora avvertire, che non si considera neppure l' altrui nocumento, quando questo nasca dallo scolo naturale delle acque, il che si verifica allorchè la stessa natural pendenza del suolo le tramanda nel Fondo del Vicino senza alcuna opera artefatta, fuori di quella che richiede il consueto metodo di coltivare; Ma allorchè si tratta di acque insieme raccolte, e fatte scorrere per chiaviche, aquedotti, o altri canali artefatti, in tal caso, artificiale, e non naturale deve dirsi il loro corso, e i vicini Possessori non hanno l' obbligo di riceverle nei loro Fondi (20), a meno che non fosse stata con modo legittimo costituita una servitù, la quale per altro intender si dovrebbe accordata colla preservativa da qualunque danno, fuori di quello, che è

inseparabile dal discreto uso della medesima (21).

Ogniqualvolta poi le acque rechino danno non al Fondo inferiore, ma al superiore, perchè trovino un qualche ostacolo, o intasamento al loro corso nel Fondo del Vicino, in tal caso, sebbene manchi l' opera manufatta, e manchino i termini dell'azione diretta *Aquæ pluviæ arcendæ*, hanno luogo per altro quelli dell' azione *utile*, per cui è costretto il Vicino a togliere, o a lasciar togliere l' impedimento (22). E qualora l' ostacolo al corso delle acque dipendesse dal fatto dello stesso Vicino, potrebbe giustamente astringersi a toglier qualunque impedimento, e a riporre il tutto nel suo stato primiero (23).

Il danno, che in questa materia di acque può fare un Vicino all' altro Vicino non consiste solamente, come abbiamo veduto, col mandar le acque sopra gli altrui Fondi, ma consiste ancora nel levarle dai Fondi medesimi. La diversità dei Paesi, dei climi, dei tempi, e la differente coltura dei terreni possono render così prezioso, e ricercato l'elemento dell' acqua da far nascere delle

Leggi, e dei Provvedimenti, che concedano il diritto, e l' azione contro chi con opera mannfatta devii, o trattenga le acque piovane, o altre acque dal portarsi nei Fondi altrui che ne hanno bisogno.

Parlando nel *Capitolo XII* di questo Opuscolo del danno che si arreca relativamente ai Fiumi, e alle loro acque, si è detto, che non è lecito ai Particolari di deviarne il loro corso, e di servirsene in pregiudizio di altri Particolari che vi hanno un egual diritto, massimamente poi se alcuno abbia colle debite licenze preoccupata l' acqua, o ne abbia acquistato per altri titoli il legittimo possesso. Quindi è, che se alcuno abbia costruito un Molino, un Frantojo, una Gualchiera, o altro qualunque Edifizio, non può da altro Particolare esser privato del comodo dell' acqua mediante la costruzione nello stesso luogo di altro simile Edifizio. Quindi è, che se alcuno abbia intrapresa una colmata per rialzare un suo terreno, non può, come io penso, venir privato delle acque torbide, e pingui, mediante la costruzione di altra colmata in un superiore vicinissimo Fon-

do, specialmente poi se il lavoro vedasi fatto per emulazione, per invidia, o per vendetta (24).

Trattandosi ancora di acqua di privato dominio, sebbene per disposizione delle Leggi Civili il Padrone del Fondo in cui essa nasce, o in cui essa è entrata, ne possa liberamente disporre, o col ritenerla nel proprio Fondo, o col deviarla altrove perchè non vada nel Fondo del Vicino, benchè soffrisse siccità, o altro grave detrimento (25); Ciò non ostante può venire egli obbligato a non deviarla, nè a disperderla quando così richiedesse il pubblico bisogno, o quando non concedendola anderebbe a perdersi inutilmente, o quando fosse superflua al suo Possessore, e ad altri sommamente necessaria, o utile, mentre in questi, ed altri simili casi esige l' umanità, e l' equità naturale, che l' acqua si conceda ad altri, se non gratuitamente, almeno per un prezzo giusto, e moderato, essendo fra i doveri dell' Uomo, che debba sempre accordarsi quel che ad altri giova, e a se stesso non nuoce (26).

Non potrebbe nemmeno privarsi il Fondo altrui dell' acqua, di cui ha bi-

sogno, quando vi fosse, o una convenzione fra le Parti, o una disposizione statutaria, o una servitù, per cui il Padrone del Predio superiore venisse impedito di allontanar le acque dal Fondo inferiore, o confinante; massimamente se il Padrone di questo Fondo avesse contribuito a riparare, ed espurgare il fosso, o altro canale artefatto, per cui l' acqua da un Fondo passa nell' altro, presumendosi allora, che l' acqua medesima abbia avuto il suo corso in forza di un titolo inalterabile di servitù (27). Mancando poi il titolo della servitù, neppure il lasso di cento, e mille anni è bastante per ottenere la manutenzione della facoltà di prendere, o condurre le acque dal Fondo altrui (28).

Fuori dei predetti casi egli è certo, che il Padrone del Fondo, in cui esiste l' acqua, ne può liberamente disporre; nè dee guardarsi d' onde ella nasca, ma solo presso di chi ella si trovi; poichè appena l' acqua è entrata nel Fondo di alcuno, si considera come sua propria, senza obbligo di doverla concedere ad altri, o se pur vuol concederla, può giustamente esigerne il prezzo (29). E qua-

lora da alcuno venga furtivamente tolta, si dice commesso un furto, in quei Paesi specialmente, nei quali suol vendersi (30).

Ed è tanto vero questo dominio dell' acqua esistente nel proprio Fondo, che se per un' antica consuetudine una fonte, o altro ricettacolo di acque avesse inaffiato il terreno ove essa si trova, e dipoi i terreni ancora del Vicino per diritto di servitù, se questa fonte, o ricettacolo, o per una causa, o per l' altra venisse talmente a inaridirsi, che appena bastasse per irrigare il terreno, ove l' acqua si trova, cesserebbe la servitù, che era stata imposta, mentre dovrebbe intendersi costituita colla condizione che non avesse necessità dell' acqua il Padrone del Fondo ove essa si trova (31).

Allorchè poi l' acqua non trovasi più nel proprio Fondo, ma da quello è uscita, non può il Padrone ulteriormente disporne, perchè ha finito di esistere nel di lui dominio, ed è passata in quello del Padrone del Fondo inferiore, il quale non ha obbligo alcuno di pagarne il prezzo (32); Lo che per altro intender si dee quando non esista una precedente

convenzione tra i Padroni dei respettivi Fondi; mentre essendovi fra loro qualche convenzione, l' acqua passerebbe da un Fondo all' altro coll' onere del convenuto patto (33); E purchè non decorra nel Fondo altrui pel fosso proprio del Padrone del Fondo ove l' acqua si trova, potendo questi in tal caso ritenerne la proprietà, e il dominio (34).

Ma in queste, ed altre somiglianti questioni devesi molto deferire all' antico uso, e consuetudine, formando in materia di acque, e di aquedotti un giusto titolo la vetustà del tempo (35).

Essendo il *Danno dato* il principal soggetto del nostro ragionamento, non è da omettersi in questo luogo, che danno, o piuttosto delitto gravissimo è quello di contaminare, e corrompere con materie fetide, e malsane le acque che servono per bevanda degli Uomini, o degli Armenti; e le Leggi Comuni, e le Municipali hanno saviamente provveduto ad un oggetto che tanto interessa la salute dei Viventi. Le acque delle fonti, dei pozzi, delle cisterne, dei ruscelletti &c. non devono neppure esser soggette a delle servitù nocive, come di lavarvi pan-

ni, di farvi bagni, di macerarvi canape, lino, e cuojami, e chiunque pretenda di imporvi tali perniciose servitù è meritevole di esser punito, e condannato ancora in tutti i danni, e interessi (36). Vi sono stati taluni così crudeli, ed inumani, che per liberare il loro terreno da un piccolo passo, e quasi niente pregiudiciale, hanno privato molti Abitanti della Campagna delle acque, di cui avevano penuria, o col deviarle, o col contaminarle, e gli hanno costretti a provvedersene in luoghi assai scomodi, e lontani con loro gran disagio, e con perdita grande di tempo. Tali esempli non solamente non meritano di esser seguitati, ma sono degni della comune esecrazione. E' vero, che secondo i principii del Ius Civile è permesso ancora al Padrone di recidere le vene dell' acqua esistente nel suo Predio, quando non vi sia stata imposta una servitù, ma è altrettanto vero, che non è lecito di ciò fare o per spirito di emulazione, o con animo di nuocere (37).

Spetta ai pubblici Magistrati l' invigilare attentamente sulla bontà, e sulla copia delle acque, e non permettere,

che da alcuno vengano disseccate, sporcate, e corrotte, poichè le acque corrotte infettano l' aria, e rendono non solo malsano il corpo, ma la mente ancora, e lo spirito torpido, ed inerte (38). Spetta ad essi ancora l' invigilare, che nei Fiumi, nei Laghi, e nelle Vasche non siano gettate materie venefiche per ammazzare, o prendere il pesce, potendone da ciò derivare gravissimi danni alla salute dei Viventi (39).

(1) Si veda il *Gravina de Legib. XII. Tabul. cap.* 34 il quale per mezzo di alcuni passi di Cicerone, e del Ius civile supplisce detta Legge delle XII. Tavole in questa maniera „ Si aqua plu„ via manu nocet, Prætor arcendæ aquæ arbitros „ tres addicito: noxæque domino cavetor „

(2) Sono da vedersi su questi *Tit.* gl' Interpetri, che li hanno illustrati, fra i quali il *Brunemann.* il *Voet.* ed altri moltissimi.

(3) *Leg.* 1. §. *Hæc autem*, & §. *Idem ajunt*, & §. *Item sciendum ff. de aq. pluv. arcend. Leg. Sicut* 8. §. *Aristo ff. si servit. vindic. Cæpoll. de servit. rust. præd. cap.* 8. *sub num.* 77. la *Ruota nostra* nella *Pisana Decursus aquarum* 24. *Februar.* 1695. §. *Tertio quia*, *av. l' Audit. Belluzzi*, e la *Petrasancten. Præt. Servitutis* 31. *Julii* 1786. §. *Dal deposto av. il Vicario Regio Baroni*.

(4) *Gob. de aquis quæst.* 12. *num.* 7. *Pecch. de aquæduct. lib.* 4. *quæst.* 73. *num.* 2. *et* 6. la *Ruota nostra* nella *Terræ Solis Aquarum* 8. *Maii* 1699. *av.*

l' Audit. Carlo *Bizzarrini* nel *Tesor. Ombros. tom.* 1. *decis.* 1. *num.* 21.

(5) *Voet. ad Pandect. lib.* 39. *tit.* 3. *num.* 4.

(6) *Pellegr. in Prax. Vicar. part.* 2. *sect.* 3. *sub num.* 6. *Pecch. de aquaeduct. lib.* 1. *cap.* 6. *quaest.* 6 *n.* 7. *& seq d. decis. av. Bizzarrini n.* 22. *& seq.*

(7) *Pecch. loc. cit. num.* 14. *& quaest.* 9. *num.* 111. *d decis. av. Bizzarrini num.* 26.

(8) Come insegna la *Gloss.* nella *Leg.* 2. §. *Idem labeo ff. de aq. pluv. arcend. Capoll. de servit. rust. praed.. cap.* 5. *num.* 2. *et* 3. *d. dec. num.* 27.

(9) *Leg. Si tertius* §. *Officium*, *& Leg. Supra iter* §. *fin. ff. de aq. pluv. arc.* Si veda il *Wesembec.* il *Cujac.* il *Duaren.* ed altri a questo *Tit.* e la citata *decis. av. Bizzarrini num.* 28. *et* 29. Questa azione, o interdetto *aquae pluv. arcendae* compete anche per l' acqua che si mescola colla pioggia, come per il Testo nella *Leg.* 1. §. *Neratius ff. eod. tit.* provano i citati dal *Gob. de aquis quaest.* 1. *num.* 23 *in addit.*

(10) Secondo il Testo in *Leg.* 2. §. *fin. ff. de aq pluv. arcend.* „ ivi „ Sic tamen, ut non ultra modum noceat „ *Cyriac. controv.* 576. *n.* 9 *Tranchedin. cons.* 83. *num.* 12. *Pecch. de aquaeduct. lib.* 1. *cap.* 7. *quaest.* 2. *num.* 16. *& lib.* 4. *quaest.* 69 *num* 9. *d. decis. cor. Bizzarrini num.* 31.

(11) *Leg.* 1. §. *De eo opera ff. de aq. pluv. arcend. Pecch. de aquaed. lib* 4. *quaest.* 75. *num.* 19 *et* 20. *d. decis. num.* 32. *& seq.*

(12) *Leg.* 1. §. *Sed & fossas*, *Leg. Vicinus* 24. §. *Sed etsi fossas ff. eod. tit. Pecch. de aquaed lib.* 4. *quaest* 72. *num.* 19. *et* 20. *d. decis. av. Bizzarrini num.* 35. *e più segg.* ove che, per evitare, o per diminuire il danno al Vicino, o non devono farsi i solchi acquarecci, o devono farsi in quella

direzione, che meno gli pregiudichi, *Voet. ad Pandect. lib.* 39. *tit.* 3. *num.* 4. ove che i solchi acquarecci non devono farsi in maniera, che più che solchi siano rii. Per diminuire il danno che recano le acque, scendendo dall' alto al basso, sarebbe cosa utile il seminare nei monti, e colline, a prato, o sia colla zappa, e non coll' aratro; ma ciò pochissimo si usa.

(13) *Cuman. in Leg. Labeo* 19. *ff. de aq. pluv. arcend. sub num.* 1. *vers. nam aut iste. Pecch. de aqueduct. lib.* 4. *quaest.* 69. *a num.* 20. *per tot. d. decis. num.* 45.

(14) E così fu deciso dalla più volte citata *Terrae Solis Aquarum av. l' Audit. Bizzarrini*, come al *num.* 45.

(15) A forma del *Testo* nella *Leg.* 1. *ff. de oper. novi nunciat.*

(16) *Voet. ad Pandect. lib.* 39. *tit.* 3. *in fin. Felic. alleg.* 4. *num.* 10. *part.* 3. *Conciol. ad Statut. Eugub. lib.* 6. *rubr.* 24. *num.* 2. *Paitell. exped.* 83 *num.* 12. ove si tratta dell' utile che porta la pinguedine delle acque, e su i vantaggi della quale dissi ancor io qualche cosa in una *Memoria agraria* stampata negl' Atti dell' *Accademia di pubblica Economia di Firenze tom.* 4.

(17) *Leg.* 1. *et* 2. *ff. de aq. pluv. arcend. Felic. d. alleg. num.* 10. *&* *num.* 23. *part.* 3. *Conciol. loc. cit. Paitell loc. cit. Menoch. cons.* 43. *n.* 9 *lib.* 1.

(18) *Pisana Decursus aquarum* 24. *Febr.* 1695 *av. l' Audit. Belluzzi*, e così fu deciso ancora nel dì 1. *Giugno* 1798. dal *Vicario Regio di Cortona Girolamo Neri* nella *Causa Aitini*, *e Comunità di Cortona*. Si veda la *Legge* del 1578, e il moderno *Regolamento de'* 10. *Apr.* 1782. *al* §. 25. *e* 26.

(19) *Leg. Scientiam* §. *Vim ff. unde vi*, *Donell.*

Comment. de Jur. civil. lib. 15 *cap.* 48. *num.* 50, la *Ruota nostra* nel *Tesor. Ombros. tom.* 5. *decis.* 13 *num.* 29. *et* 30.

(20) *Rot. Rom. in Bononien. Aquarum* 11. *Junii* 1725. § *Minusque turbat, cor. Aldovrando*, e *in Bononien. Decursus aquarum super bona jure*, 9 *Maii* 1729. § *Resolutionis cor. Cincia.*

(21) *Senen. seu Iurriten. Contributionis* 26 *Martii* 1735 *av. l' Audit. Carlo Niccolò Villani* nel *Tesor. Ombros tom* 9. *decis.* 17. *num.* 35. *e seg.* Fra il corso meramente naturale delle acque, è il corso artefatto vi è ancora questa differenza, che nel primo il Padrone del Fondo superiore valendosi del diritto datogli dalla natura medesima del suolo, non è tenuto a cosa veruna, e neppure ad esser sollecito degl' altrui danni; all' incontro nel corso artificiale, o acquistato per via di servitù, riman sempre al Padrone del Fondo superiore l' obbligazione di non arrecare alcun pregiudizio irregolare all' altrui Fondo inferiore, ed inoltre di riparare il fosso, gli argini, o qualunque altro lavoro, che serva a dare scolo alle acque, *d. decis. av. Villani num.* 59.

(22) *Leg. Si in Summa* 2. §. *Apud Labeonem, &* §. *Apud Namusam* 7. *Leg. Supra iter* 11. §. *ult. ff. de aq. pluv. arcend. Voet. ad Pandect. lib.* 39. *tit.* 3. *num.* 2. *vers. quod si opus &c.*

(23) *Rocc. disp.* 161. *num.* 11. *Cyriac. controv.* 179. *num.* 7. *& controv.* 311. *num.* 24. *et* 25. *Gob. de aquis quæst.* 11, *num.* 15. *Paitell. dec.* 83 *ibiq. Adden. in Annot. per tot. Rot. Rom. in rec. decis.* 119. *num.* 2. *part.* 12.

(24) Si veda il *Gob. de aquis quæst.* 9 ove si parla del diritto della preoccupazione dell' acque, e in quali casi abbia, o non abbia luogo, la *Lu-*

l 2

cana Aquarum, *seu summarissimi possessorii* 10 *Martii* 1728. *num.* 103. *e più segg. av. l' Audit. Ant. Maria Massa*, ove si tratta della manutenzione nel possesso delle acque; E la *Galeaten. Molendini 6. Septemb.* 1783. *av. il Potestà Regio Giuseppe Del Greco*, ed altre Decisioni da noi citate nel *Cap. XII*.

(25) *Leg. Aquam*, *&* *Leg. Preces Cod. de servit. &* *aq. Alex. cons.* 69 *lib.* 5 *Honded. cons.* 79 *num.* 18. *& seq. vol.* 1. la *Ruota nostra lib mot.* 98. *pag.* 413. *d. Galeaten. Molendini av. il Giusdicente Del Greco*, §. *Essendo poi*.

(26) *Gob. de aq. quæst* 13 *num* 28. *& seq. Pecch. de aquæd. cap.* 7. *quæst* 3. *sub num.* 40. *& quæst.* 7. *per tot. Corradin. de jur. prælation. quæst.* 50. *num.* 1. *& seq.*

(27) *De Angel. Manual flum. quæst. observ.* 8 *num.* 14. *et* 15. la *Ruota Rom. in rec. decis.* 415 *num.* 6. *& seq.* e la *Ruota nostra* nella *Montis Magni Aquarum* 22. *Septemb.* 1779. §. *Non è*, *e seg. av. l' Audit. Buratti*, ove si dice, che quando il corso dell' acque non è naturale, ma artefatto, si presume il titolo della servitù, e non della familiarità, e connivenza, e il Possessore ha diritto di esser mantenuto nel suo possesso, senza obbligo di provarne il titolo.

(28) *Arcis Sancti Cassiani Manutentionis* 26 *Sept.* 1764. §. *Mentre*, *av. l' Aud. Stefano Querci*, ove che allora solamente può dirsi radicato il quasi possesso di condur l' acqua, qualunque volta si provi, che il Padrone del Fondo, da cui pretendesi di condurre, volendo ritenerla, sia stato proibito di ciò fare, oppure si sia acquietato, *ibid.* Per provare poi l' uso dell' acqua col titolo di servitù, non basta il provare, che essa sia stata

condotta mediante un canale, o altra opera manufatta, ma convien provare ancora, che questa opera manufatta esista nel Fondo di quegli, contro del quale si pretende il diritto di servitù, *ibid.* §. *L' opera;* E neppure ciò basta senza la scienza, e pazienza del Padrone del Fondo, nel quale fu costruita l' opera per condurre le acque, *ibid.* §. *Lo che.*

(29) *Paris. cons.* 129. *num.* 11. *lib.* 4. *Antonell. de temp. legal. cap.* 81. *num.* 37. *lib.* 2. *Thesaur. dec. Pedemont.* 245. *per tot.* ove si tratta in quali casi sia, o non sia lecito di privare del benefizio dell' acqua il Fondo inferiore.

(30) *Bonifac. de furt.* §. 5. *num.* 43. *& seq. Savelli* nella sua *Pratica universale* §. *Acqua n.* 9.

L' acqua che nasce, o si trova nel confine, è comune fra i Confinanti, e ne sono ugualmente padroni, *Bald. cons.* 72. *lib.* 1. la *Ruota nostra lib. mot.* 50. *pag.* 570.

(31) Secondo il Testo espresso nella *Leg. Præses* 6. *Cod. de servit. & aq.* Si veda il *Brunemann.* nel suo *Comment:* a questo Testo.

(32) *Gob. de aq. quæst.* 13. *num.* 24. *Pecch. de aquæd. cap.* 2. *sub num.* 11. *Giurb. observ.* 20. *num.* 17. *Rot. Rom. cor. Ludovis. decis.* 133. *num.* 5. *& seq & in rec dec.* 58. *num.* 5. *part.* 4. *tom.* 2.

(33) *Riminald. Jun. cons.* 24. *sub num.* 11. *Capoll. de servit. rust. præd. cap.* 4. *sub num.* 31. *Ripa observ.* 202. *num.* 8. *Gob. loc. cit. num.* 25. *& seq.*

(34) *Bartol. in Leg. Quominus quæst.* 12. *circ. fin. ff. de flum. Castrens. in Leg Aquam* 4. *num.* 3 *Cod. de servit. & aq. Gob. ibid. num.* 27.

(35) *Leg. Si manifeste Cod. de servit. & aq. Leg. Scevola ult. ff. de aq. pluv. arcend.* ed ivi il *Bruneman. Gob, de aquis quæst.* 12. *per tot.* Vedi

la *Petrasanʃten. Prat. Servitutis* 31. *Julii* 1786. §. *Dal deposto, av. il Vicario Regio Baroni*.

(36) *Leg.* 1. §. 1. *ff. de extraord crim. Angel. Manual. flum. quast. observ.* 20. *num.* 15. *Pegas. ad lib.* 1. *Ordinat. Regn. Portugal. tom.* 3. *gloss.* 13. §. 11. *tit.* 18. *num.* 3. *& tit.* 68. §. 24 *& seq. Conciol. ad Statut. Eugub. rubr.* 29. *lib.* 5.

(37) *Leg. Si in meo* 21. *ff. de aqua, & aqua pluv. arcend.* nell' interpetrar la quale così dice il *Bruneman.* „ Venas aquæ salientis in tuo fundo „ potes recidere, si non servitutis jure tenearis, „ aut nisi ex æmulatione, aut animo nocendi „ facias. „

(38) *Angel. Manual. flum. observ.* 20. *num.* 4 *et* 5. *Sabell. in Summ. divers. tract. tom.* 1. §. *Aer num.* 6.

(39) *Angel. loc. cit. num.* 15. *& seq. Sabell. in Summ.* §. *Aqua num.* 28. Si veda la recentissima Legge sulla *Caccia*, *e Pesca* de' 28. *Agosto* 1805 al §. 37. ove si proibisce il gettar calcina, o altre materie venefiche per ammazzare il pesce come ancora di farlo restare in secco.

CAPITOLO XIV.

Del danno derivante dalla avulsione, o mutazione dei Termini, o Confini; dell' Azione Finium regundorum; e dell' obbligo, e metodo per riporli, o per fare una nuova confinazione.

Negli antichi tempi di Roma erano reputati come cosa inviolabile, e sacrosanta i Termini dei Terreni; e ciò con somma ragione, distinguendo essi le possessioni, e le proprietà dei Cittadini; cosa ella pure inviolabile, e sacrosanta; e togliendo dalla Civil Società le liti, le risse, gli spogli, e mille altri mali, che turbar la potrebbero, se incerta fosse, ed oscura l' estensione dei particolari possessi (1).

Per l' antica Legge di *Numa Pompilio* chiunque avesse ardito di muovere, o variare con malizia, e con dolo i Termini divisorii, era irremissibilmente al Dio *Termine* sacrificato (2). E per la Legge agraria di *Cajo Cesare* era il Motore dei Termini, ad istanza di qualunque del Popolo, punito con pena pecu-

niaria di aurei cinquanta per ciaschedun Termine mosso, ed essendo un Servo, senza aver avuto l' ordine dal Padrone, veniva condannato alla pena di morte, qualora il Padrone stesso non si fosse assoggettato al pagamento della imposta multa pecuniaria (3). In seguito l' Imperatore *Adriano* volle che fosse anche con pena straordinaria punito l' Amotore dei Termini secondo la qualità del fatto, e l' età sua, e regolarmente veniva, o relegato, o condannato per due anni ai pubblici lavori: Che se per ignoranza, o per caso avesse alcuno rubato il Termine, non come confine del Terreno, perchè ignoravalo, ma come pietra, o altro materiale, venivagli imposta la pena della verberazione (4). Nel tempo posteriore, e precisamente in quello del Giureconsulto *Modestino*, che visse sotto d' Imperator *Gordiano*, sembra che non avesse più luogo alcuna pena pecuniaria, ma che fosse sostituita una pena straordinaria da determinarsi dal retto arbitrio del Giudice (5); o come altri vogliono sembra che fosse permesso al Dannificato di agere o per la multa pecuniaria a' termini della Legge agraria, o per

la pena della relegazione, verberazione, o di altra straordinaria (6).

Anche i Legislatori della Repubblica Fiorentina furono gelosi custodi dei Termini, o Confini, avendo nella *Rub.* 169. del *Lib.* 3. del loro Statuto, che ha per titolo „ *De pœna admoventis Terminos* „ ordinato, e prescritto, che chiunque maliziosamente abbia levato un Termine, o reciso un albero, che servisse di confine, debba incorrer nella pena di lire cinquanta, e che nascendo fra i Cittadini qualche discordia sulla confinazione dei loro Fondi, debba il Potestà, e i suoi Giudici dei malefizj mandar all' istanza di ambe le Parti litiganti, o di alcuna di esse, Periti agrimensori al luogo della differenza, che mettano a tutte loro spese i Termini al loro posto, senza potere alcuna delle Parti contradire, o dar di nullità al loro operato; accordando ancora, che in questi affari proceder si possa senza libello, e contestazione di lite, ma in qualunque modo, che sembri al Giudice più conveniente, ed opportuno.

Ma per incorrer la pena dalle Leggi Civili, o Municipali prescritta all'

Amotore dei Termini, è necessario che l' amozione, o avulsione sia stata fatta con animo di usurpare le altrui Possessioni, e fare una specie di furto (7); Onde non sono a questa pena soggetti coloro, che muovono i Termini per mera casualità, e senza intenzione o di occupare i Fondi altrui, o di promuovere delle discordie fra i Confinanti, o di rubare i Termini medesimi; In conseguenza non sono punibili quei Coloni, o altre rustiche Persone, che arando il Terreno vengono a scalzare, e a muovere qualche Termine, o nascosto, o poco visibile, o affatto sconosciuto (8).

Per verificare agli effetti civili, e molto più criminali il corpo del delitto in genere dell' avulsione, o amozione dei Termini, non basta la materiale avulsione, o amozione delle pietre, o dei tronchi di alberi che servono di confine, senza che inoltre si provi che la loro apposizione si avesse per vera, e legittima, perchè fatta o di consenso dei Confinanti, o coll' autorità del Tribunale, o mediante il giudizio degl' Arbitri, dei Periti, o di altre Persone legittimamente deputate (9).

Che se le pietre, o altri segni divisorii fossero antichi, e pacificamente osservati fra i Confinanti, in tal caso dovrebbe la loro apposizione presumersi giusta, e legittima, e creder si dovrebbe, che i Termini avulsi, o mutati fossero appunto gli antichi, non presumendosi se non difficilmente la variazione dei confini (10). E ogniqualvolta non si potesse identificare il luogo, da cui furono levati i Termini, si dovrebbe dare il giuramento *in litem* contro l' Avulsore, o l' Amotore di essi per la verificazione del luogo ove prima erano situati (11).

Nella questione poi a chi spetti l' indicare, ed accertare i confini, quando per qualche causa sia nata la loro confusione, ed incertezza, fanno i Dottori la seguente distinzione. Se l' incertezza, e confusione è seguita per colpa, e fatto di alcuno, deve egli esser obbligato dal Giudice a farne la certificazione, benchè fosse il Reo convenuto, altrimenti è costretto a soffrir l' immissione, e a restar soggetto alla perdita del suo proprio terreno (12). Se poi non consta per colpa, e fatto di chi avvenuta sia la

confusione, e incertezza dei confini, allora spetta all' Attore, o a chiunque vi ha interesse, l' obbligo d' indicare, e dichiarare le antiche confinazioni (13).

Ma cosa dovrà dirsi, se trattisi di qualche Persona che abbia causa da quella che mutò fraudolentemente, e resi incerti i confini? Allora se questa Persona è un successore universale, sarà tenuta, non meno del suo Autore, a farne l' indicazione, presumendosi informata dell' estensione del terreno, specialmente se concorra la circostanza della stretta congiunzione del sangue, o della coabitazione. Se poi è un successor singolare, non sarà obbligata a fare una tale indicazione di confini, perchè la colpa, e il dolo non passano nel successor singolare, nè questi si presume informato dell' estensione, e confinazione del Fondo controverso (14).

Dal fin quì detto risulta, che può intentarsi il Giudizio di *Turbativa* non solo agli effetti civili, ma ancora agli effetti criminali contro l' Amotore dei Termini, che ha l' animo di estendere i suoi possessi in danno del Vicino (15); E oltre la pena dalle Leggi prescritta,

è tenuto ai danni, e interessi, e alla restituzione dei frutti, o altre rendite percette dopo la sua usurpazione (16).

Il taglio ancora degli alberi, che servono di confine, e la rottura delle siepi, che separano anch' esse, e difendono i Terreni, sono soggetti all' azione della *Turbativa*, e alle sue pene (17). E lo stesso può dirsi della occupazione, e abolizione delle viottole, e delle fosse, che dividono i Fondi, le quali quando sono nel confine devono dirsi comuni, e stanno regolarmente in luogo di Termine divisorio inviolabile, e sacrosanto (18).

Vero è per altro, che molte volte senza colpa del Vicino, e senza volontaria offesa del Confinante, acquistano i confini artificiali, e variabili oscurità, e confusione, o per il lasso del tempo, o per l' ignoranza degli Agricoltori, o per la perdita dei Documenti, o per altre umane vicende. Per provvedere appunto a queste casuali mutazioni, che anche senza verun arbitrio, e senza veruna malizia dei Vicini possono molte volte accadere, fu introdotta dai Romani Giureconsulti l' azione civile *Finium regundorum*, colla quale si domanda, che sia

no investigati gl' antichi Termini, o confini, e che di nuovo si stabiliscano con correggere ogni estensione, e dilatazione che sia accaduta (19).

Questa azione concernendo la disputa della proprietà, e del dominio, per ragione della reciproca contesa, in difendere ognuno dei Confinanti la maggiore, e respettivamente minor latitudine dei loro Fondi, ne siegue, che in questo Giudizio ognuno a vicenda sostiene le veci di Attore, e di Reo (20). Ben è vero però, che dopo la discussione dell' affare, e del merito, subentra il solito ordine, e regolar sistema, che hanno universalmente tutti i Giudizj, cioè, che il Provocante vesta sempre la figura di Attore, e il Provocato quella di Reo (21); E perciò rimanendo inestricabile la questione, nè bastando le prove a dilucidarla, e risolverla, è di necessità sentenziando il ricorrere ai generali rimedj di ragione, che sono di assolvere il Reo, e mantenere nel suo possesso il Possessore (22). Ma quando nella discussione del merito sia stato da uno dei Litiganti presentato un prospetto di congetture, di riscontri, di verisimiglianze, che faccia

pendere a favor suo la bilancia della Giustizia, allora non hanno più luogo i rimedj generali, che favoriscono il Reo, e il Possessore, ma deve giudicarsi a favore ancora dell' Attore, se per lui stia la preponderanza delle ragioni (23).

In questa materia pertanto è in obbligo il Giudice di attender sempre fra le due linee di confine dai Litiganti pretese, quella che a lui sembri la più congrua, la più verisimile, e la più giusta; Che se nè l' una, nè l' altra soddisfaccia il suo retto giudizio, le Leggi danno al medesimo l' arbitrio di scegliere anche una media proporzionale, che determinando l' antica incertezza dei possessi, tolga il pericolo di nuove contese, e di futuri litigii (24); Contese, e litigii da evitarsi sempre col sagrificare ancora qualche pezzo del disputato Terreno; e col dare ai Giudici, agl' Arbitri, ai Periti le facoltà necessarie per sollecitamente, e perpetuamente troncarle.

Muniti di queste facoltà gli Arbitri, e i Periti, possono secondo le circostanze della situazione del luogo, dell' incertezza dei confini, e del vantaggio reciproco dei Confinanti, o procedere ad

una nuova esatta confinazione, o assegnare ad uno dei Vicini in una parte ciò che gli vien tolto nell' altra, o aggiudicare il tutto ad uno di essi con adequata compensazione, o finalmente dividere egualmente il Terreno, che è in controversia se incerto sia, e disputabile il diritto dei Confinanti (25). Lodevole ancora è il sistema, che da alcuni Arbitri, e Periti è stato qualche volta seguitato, di dare, ed assegnare a ciascheduno dei Confinanti tanta estensione di Terreno, quanta corrisponda alla misura indicata nei Titoli di acquisto, o negli Estimi loro respettivi, e quindi dividere il Terreno rimanente in proporzione della quantità che spetta ad ognuno di essi a forma dei medesimi loro Titoli, ed Estimi (26).

Le regole poi generali da praticarsi per una giusta, ed esatta apposizione materiale dei Termini, è di ricorrere in primo luogo alla misura del Terreno indicata negl' Istrumenti, o altri Titoli di acquisto, essendochè la corrispondenza della misura indica il luogo ove deve farsi l' apposizione dei Termini (27).

Trattandosi di Termini naturali, e

invariabili, come Fiumi, Strade, Monti, Foreste &c. seguitar si deve la loro locale direzione, e positura (28). E trattandosi di Termini artefatti, e variabili, come pietre, alberi, tronchi &c. si deve procedere da un Termine all' altro per mezzo di una linea retta più che sia possibile a norma della posizione del luogo, senza ammetter linee traverse, tortuosità, e obliquazioni (29); Avvertendo che la linea retta, o corda da tirarsi da un Termine all' altro risguardi quella parte del Termine ove sono scolpite lettere, o altri segni (30).

Importa poi moltissimo che i Termini artefatti siano di pietra buona, e grande, e stabilmente murati, e se sono mobili, abbiano almeno la caratteristica di aver lateralmente due altri piccoli sassi, o pezzi di lavoro cotto, che diconsi i Giudici, o Testimonj (31). E sarebbe anche bene che della nuova confinazione si formasse tra le Parti qualche pubblica, o privata scrittura, per conservarne la memoria a benefizio dei loro Posteri.

I Termini consistenti in alberi piantati di diversa specie, o segnati con croci nel loro fusto, sono molto fallaci, ed

equivoci, e possono ingannare anche i più accorti Periti, potendo, o per capriccio, o per dolo essere simili Termini facilmente imitati (32).

(1) Sulla venerazione, e santità dei Termini presso i Romani, si veda il *Rosin. Antiq. Roman. lib. 2. cap. 20. & lib. 3. cap. 6.* e *Ant. Matth. de crim. lib. 47. tit. 14. cap. 1.*

(2) *Dionis. Italicar. II. 74. Nieuport. de Rit. Rom. sect. 4. cap. 1. §. 39.* ove parla del Dio *Termine*, e del suo culto.

(3) *Leg. ult. §. 1. et 2. ff. de termino moto.*

(4) *Leg. Divus 2 ff. eod. tit.*

(5) *Voet. ad Pandect. lib. 47. tit. 21.*

(6) *Meyer. ad Pandect. tit. de term. mot. num. 8 post med. Voet. ibid.*

(7) *Farinacc. de furt. quaest. 168. n. 94. Petr. Tholos. in syntagm jur. univers. lib. 39. cap. 13. num 9. Conciol. ad Statut. Eugub. lib. 6. rubr. 14. num. 4. et 5.*

Il nuovo *Regolamento generale* della *Toscana* del 10. *Aprile* 1782. ai §§. 19. e 20. impone la pena dell' emenda del danno, e di lire sette per l' alterazione di ogni Termine esistente nelle Strade regie, o fra C munità, e Comunità. E trattandosi di alterazione dei Termini di giurisdizione fra la Toscana, e gli Stati esteri, la pena è della carcere, arbitrio rigoroso del Giudice, e di tutte le spese occorrenti per rimetter le cose nel pristino stato.

(8) *Farinacc. d. quaest. 168. num. 115. Tholos. dict. lib. 39. cap. 13. num. 11. Conciol.* nel luogo *cit. num. 6.*

(9) Si veda il *Bonfin. in bannim. general. cap.* 70. *num.* 156. *& seqq.* ove cita la *Ruota nostra* nella *Florentina Retractus* 11. *Maii* 1696. §. *Secundo agitur & seq. av. l' Audit. Pietro Pacionio*, ove si trattava la questione agli effetti meràmente civili.

(10) La *d. Florentina Retractus av. Pacionio*, ove si spiega come tutto questo intender si debba.

(11) *Bonfin. in bannim. d. cap.* 70. *num.* 163. *& seqConciol. loc cit num.* 4. *& seq.* ove che si dà contro il Motore dei Termini il giuramento *in litem* anche per i danni, e interessi.

(12) Secondo la dottrina dell' *Angel. in Leg. Si in rem num.* 4. *ff. de rei vindic. Rot. Rom cor. Emerix. jun decis.* 464. *num.* 4. la *Ruota nostra* nella *Florentina Identitatis bonorum feudalium* 25 *Aug.* 1719. §. *Illis igitur av. gl' Audd. Calderoni, Venturini*, e *Avv. Vergelli*, e la *Florentina Identitatis bonorum, & melioramentorum* 24 *Septemb.* 1756. *av. l' Audit. Meoli Arbitro*, ove che molto meno il confondente in qualità di Attore può spogliare il Possessore.

(13) *Surd. cons.* 450. *sub num.* 27. *& seq. Gratian. discept. for. cap.* 736. *num.* 60. *Cyriac. controv.* 60. *num.* 19. *& seq. Bonfin. in Bannim. loc. cit. num.* 165.

(14) *Bonfin. loc. cit. num.* 117. *& seqq. Rot. Rom dec.* 175 *num.* 6. *part.* 6. *recent.*

(15) *Menoch. de arbitrar. cas.* 393. *Clar. quaest.* 83. *num.* 10. *De Mont. de fin. regund. cap.* 34. ove quattro azioni, o rimedj propone contro l' Amotore dei Termini. *Bonfin in Bannim. loc. cit. Raynald. observ. crimin.* 15. § 7. *tom.* 2. ove amplamente.

(16) *Leg.* 2. *& tot. tit. ff. de term. mot. Leg.*

4. §. 1. *et* 4. *ff. fin. regund. Leg.* 4. *Cod. eod. Florentina Finium regundorum* 29. *Septemb.* 1781. §. *ult. av.* i tre *Residenti* del *Magistrato dei Pupilli Ciani, Berti, e De' Ricci*. Chiunque, o avanti la mossa Lite, o durante il Giudizio di confinazione si fa lecito di invadere qualche parte del Fondo altrui, doveva, secondo il disposto del Ius civile, tanto perder del suo, quanto tentò di occupare di quello degli altri, *Leg. Si constiterit* 4 *Cod. fin. reg.* Si veda il *Raynald. d. cap.* 15. §. 7 *num.* 34. *& seq.* e la *cit. Florentina Finium regundorum* §. *ult.*

Ma quegli che si trovasse aver goduto qualche parte del Fondo altrui al di là de' veri confini senza mala fede, non sarebbe tenuto che alla restituzione dei frutti percetti dopo la giusta sua domanda, *Leg.* 4. §. 2. *ff. fin. regund.*

(17) Anzi la rottura delle siepi, e l'ingresso violento negl' altrui Fondi vien reputato un delitto meritevole di maggior pena, di quello che sia il taglio degl' alberi divisorii, fatto da quegli cui apparteneva il comodo della percezione dei loro frutti, *Costa de ration. rata quaest.* 46. *num.* 4. *Romus. de re agrar. resp.* 49 *in Not.* sotto il *num.* 8. *Sperell. dec.* 178. *num.* 80. *& seq.* ove che la siepe non è propria del Padrone del Fondo, ma stà per confine.

La siepe, o sia naturale, cioè viva, o sia artificiale, cioè morta, è sottoposta in materia di *Danno dato* alle stesse determinazioni, *Costa loc. cit. num.* 7. *Romus. ibid.* E nella misurazione dei terreni, le siepi si misurano a rata del terreno ove son poste, come si misura il luogo, o terra, che viene occupata dall' albero posto nel confine, *Bald. in Leg. Riparum ff. de rer. divis. Romus. ibid.*

In quali casi la siepe, o roveto debba, o non debba prendersi per confine di due Fondi, si veda la *Florentina Retractus* 11. *Maii* 1696. §. *Nec facit cum seqq. av. l' Audit. Ascanio Venturini Relat.* ove che i pruni, o vepri sparsamente, e senza ordine nati, non si dicono vera siepe destinata per confine, e chi lo pretende, ha il peso di farne la prova.

(18) *Pacichell. de distant. decis.* 19. *num.* 20 *Gob. de aquis quæst.* 70. *num.* 27. Ma se la fossa fosse stata sempre ripulita da uno solamente dei Confinanti, dovrebbe presumersi di sua particolar proprietà, *Rot. Rom cor. Kaunitz dec.* 141. *n.* 4.

La fossa che esiste fra il Campo, e la Via è propria del Padrone del Campo, *Pacichell. de distant. pag. mihi* 129. *num.* 9. *Pecch de aqued. cap.* 11. *quæst.* 9. *lib.* 2. E misurar si deve nella vendita del terreno, *Tranchedin. consult.* 83. *num.* 4. Ma in questa materia devesi principalmente deferire all' osservanza, e alla consuetudine, *Romana Expurgationis fovei* 11. *Junii* 1717. §. *Urgente cor. Crispo*.

(19) §. 20. *Instit. tit. de action. tot. tit. digest. & Cod. fin. regund.*

L' azione *finium regundorum*, a somiglianza delle altre azioni divisorie *communi dividundo*, e *familiæ erciscundæ*, è una azione *mista*, cioè *personale*, come diretta alla persona, e per l' interesse, e perchè il Confinante sia obbligato al fatto; Ed è ancora *reale*, come diretta ai Beni, perchè in forza di essa si ripete l' occupato, §. *Quædam actiones Instit. de action. Vinn. in Comment. ad* §. *fin. regund. Instit. Gaspar. Manz. Instit. lib.* 4. *tit.* 6. §. 20. *de act. fin. regund.*

(20) Secondo il *Test. in Leg.* 10. *ff. fin. reg.*

Leg. Actionis 36. §. *Mixtae ff. de action. & obligat. Voet. ad Pandect. lib.* 10. *tit.* 1. *num.* 3. *Mascard. de probat. conclus.* 393. *num.* 13. la *Ruota nostra in Pontis Erae Alienationis Emphyteusis* 12. *Augus.* 1794. §. *La recognizione av. l' Audit. Brichieri Colombi*, e nella *Volaterrana Finium regundorum* 7 *Septemb.* 1803. *av. l' Audit. Salvetti Relat.*

(21) *Voet. ad Pandect. loc. cit. num.* 3 *in fin. Rot. Rom. cor. Ansald. decis.* 433. *num.* 2. *& seq.* Si veda il *Voto decisivo dell' Avv. Giovanni Meoli* nella *Florentina, seu Camaldulen. del dì* 29 *Settemb.* 1760. §. *Vero è però.*

(22) *Cap. ex literis de probat. Oinot. ad lib.* 4 *Instit. tit.* 6. *Sperell. decis.* 178 *num.* 33. *& seqq.* e il *cit. Voto di Meoli* §. *E di più dirò.*

(23) *D. cap. ex literis de probat. & ibi Gonzalez num.* 8. *Rot Rom. cor. Riminald. decis.* 128 *num.* 1. e il *d. Voto* dell' *Avv Meoli* § *Del rimanente*, e la detta *Volaterrana Finium regundorum av. Salvetti* §. 51.

(24) *Leg.* 2. §. 1 *ff. fin. regund. Rot. Roman. cor. Ansald. dec.* 90. *num.* 23. e nella *Ravennaten. Spolii* 12. *Junii* 1752. §. *fin. coram Canillac* e la *Ruota nostra* nella *cit Volaterrana Finium regund.* §. 51. *av. l' Audit. Salvetti.* Vedasi la *Consultazione*, o sia *Secunda Juris* del *Sig. Avvoc. Piccioli* nella *Montis Politiani Finium regundorum in Causa Dini*, *e Comunità di Monte Pulciano* §. *penult. & per tot.*

(25) Si veda il Testo nella *Leg.* 2. §. 1. *Leg.* 3. *& Leg.* 4. *ff. finium regundorum.*

(26) Vedasi il *Contramotivo* dell' *Avv. Felici* ora *Audit.* della *nostra Ruota* nella *Volaterrana*, *seu Montis Cerberi Finium regundorum* 18. *Maii* 1783. §. *E con maggiore*, *pag.* 47.

(27) *Rot. Roman. in rec. decis.* 477 *num.* 11 *part.* 9. e la *Ruota nostra* presso il *Conti decis.* 81 *num.* 27. *d. Contramotivo di Felici* §. *Venne per parte*, *pag.* 48.

(28) Il medesimo *Contramotivo* §. *La regolarità*, *pag.* 42.

(29) *Zaul. ad Statut. Favent. lib.* 3. *rubr.* 37 *num.* 5. *De Comitib. decis.* 81. *num.* 10. *Arretina, seu Bibienen. Finium regundorum*, & *prat. reivindicat.* 29. *Septembr.* 1760. §. 21. *av. Nardi Relat. d. Voto di Meoli* §. *Queste*.

(30) *De Mont. de fin. regund. cap.* 18. *num.* 2 & *seq.* ove si danno ancora altre regole, ed avvertenze.

(31) *De Mont. de fin. regundor. cap.* 17. *num.* 3. & *seq.* Quando nello scavare il terreno, ove si suppone che fosse il Termine, si trova un sasso con altri due piccoli sassi, che lo tengono in mezzo, si deve credere che sia il Termine che si và cercando, essendo costume nelle Campagne di segnare in tal guisa i confini tra i Possessori, *De Mont. cap.* 19. *num.* 2. & *seq.*

(32) Lo stesso *De Mont. cap.* 19. *per tot.* Quando l' Albero scelto per Termine si trova segnato dalla parte di fuori, significa che l' albero è di quegli che possiede dalla parte di sotto, e quando è segnato dalla parte opposta, o come si esprimono i Latini „ *e regione* „ significa che l' Albero è comune, *Pacichell. de distant. cap.* 4. *memb.* 2 *num.* 18. *Raynald. observat. crimin. cap.* 15. §. 7 *num.* 71. & *seq. tom.* 2.

CAPITOLO XV.

Del danno che si fa col taglio degli alberi; Quando sia, o non sia permesso anche a motivo della loro uggia; ed in qual forma debba praticarsi, specialmente in rapporto ai gelsi.

Danno grave, danno crudele è il taglio degli alberi, specialmente fruttiferi. Chiunque taglia dolosamente uno di questi alberi nelle altrui Possessioni, non solamente lede l' interesse del Proprietario, ma pregiudica ancora all' intiera Società distruggendo le fatiche più utili degli Uomini, e togliendo loro quel nutrimento, o quella rendita che la pianta fruttifera poteva per molto tempo somministrare. E poi perchè tagliare, o estirpare una pianta che giova, diletta, e non offende veruno? (1)

Non è perciò maraviglia, se la Romana Legislazione fu in questo genere di danni severissima. Essa obbligava il Tagliatore furtivo delle piante fruttifere, e specialmente delle viti, alla refezione del danno, ed inoltre lo puniva come ladro colla pena di morte (2).

Questa pena però come troppo esorbitante, e crudele non è stata quasi mai nè approvata, nè praticata dai Tribunali dei nostri tempi, dai quali un tal delitto è stato sempre punito con pena arbitraria secondo le circostanze (3).

Trattandosi poi di alberi infruttiferi, e silvestri, la pena è stata sempre minore contro chiunque gli ha tagliati, estirpati, oppur fatti seccare, o coll' opera propria, o coll' altrui (4).

Il nostro Statuto Fiorentino *libr.* 2. *rubr.* 131. *de emendatione damnorum* dispone, che se venga tagliato qualche albero nel Fondo altrui, il quale sia stato dato a lavorare, o sia stato concesso in affitto, debba il Lavoratore, o il Fittajolo denunziare al Proprietario un tal danno sotto la pena di esser loro stessi obbligati ad emendarlo. Concede inoltre la facoltà ai Tribunali di poter conoscer di questi danni sommariamente, senza strepito, e figura di Giudizio, e nel tempo ancora delle Ferie (5).

Varie altre Leggi sono state pubblicate in Toscana su quest' oggetto, fra le quali merita special menzione la Legge, o Bando de' 15. Dicembre 1551. che

stabilisce la pena di scudi venticinque, e tratti due di fune a chi tagliasse legnami grossi, o minuti ne' Beni d' altri, oppur rubasse, o portasse via li tagliati, con dovere il Capo di casa esser tenuto per tutta la Famiglia, e con potersi la pena pecuniaria commutare in altre afflittive secondo le circostanze del caso, e la qualità delle persone. Coll' altro Bando de' 28. Gennaio 1568. fu disposto, che non si potesse tagliare alcuna sorte di legname, o cànne su' Beni d' altri, nè portar via dei tagliati, nè comprarli sotto pena di scudi dieci, ovvero di due tratti di fune. Ai quali Bandi può aggiungersi quello de' 29. Novembre 1575, de' 17. Ottobre 1597, de' 23. Marzo 1601, ed altri molti, i quali oltre l' emenda del danno prescrivono diverse pene pecuniarie, ed anche afflittive, consistenti regolarmente in due tratti di fune a tutti coloro, che tagliassero alcuna sorte di legnami ne' Boschi altrui, da far pali, pertiche, colonne, o bronconi, o per bruciare, o che ne pigliassero dei tagliati, massime di castagno, o ne comprassero, o raccettassero scientemente dagli ingiusti Tagliatori (6).

Quando oltre il taglio degl' alberi concorra ancora l' occupazione, o usurpazione del Terreno, deve il Giudice esercitare maggior severità nella punizione del Danneggiatore, a motivo dell' ingiuria, del dolo, e del delitto commesso, massimamente poi se fossero state tagliate piante ancora immature, presumendosi in tal caso, che il taglio sia stato fatto per odio, o per vendetta (7).

Tali Leggi per altro, e tali pene non hanno luogo contro quelle Persone, che tagliano, o estirpano gli alberi stati piantati dal Vicino nei loro proprj Terreni, e ciò non solo per l' altrui arbitrio commesso, ma ancora, e principalmente perchè cedendo la pianta al suolo viene à passare in dominio del Padrone del medesimo suolo, e in conseguenza si trasferisce anche in esso la facoltà di poterla tagliare (8).

Non hanno neppur luogo tali Leggi, e tali pene contro coloro che tagliano, o sradicano gli alberi stati piantati dal Confinante senza aver lasciato quello spazio legittimo, che vien prescritto o dal Ius Comune (9), o dal Ius Statutario, o dall' uso, e consuetudine del Pae-

se, qualora per altro non vi fosse la scienza, e pazienza del Confinante medesimo (10).

Ma in questi, o in altri casi, nei quali può esser permesso il taglio, o estirpazione degli alberi (11), saggio consiglio è il non procedere a questo taglio, o estirpazione di propria autorità, ma previo il ricorso al Tribunale; e ciò non solo per evitar delle risse pericolose, ma ancora per non perdere, o diminuire le proprie ragioni, e sottoporsi ancora a qualche castigo come persona arbitraria, e prepotente (12).

Alcuni Dottori però procedono in questa materia colla seguente distinzione: Se l' albero non tocca il proprio suolo, o perchè solamente vi penda sopra, o perchè non sia stato lasciato il legittimo spazio, e allora, essi dicono, che non può tagliarsi, o sradicarsi di propria autorità; Se poi tocca il proprio suolo, e allora fanno questa subalterna distinzione: O lo tocca pel fatto dell' Uomo, perchè l' albero sia stato piantato nel suolo altrui, e allora il Padrone del suolo può di propria autorità tagliarlo, o estirparlo; o lo tocca per fatto della Na-

tura, perchè abbia stese le raioni nel suolo altrui, e allora deve ricorrersi all' autorità del Tribunale (13). Ma per evitare, come ho detto, le risse, ed altri mali, sarà sempre lodevol cosa, non riuscendo di amichevolmente accomodarsi, l' implorare, e il servirsi del braccio della Giustizia.

Le menzionate Leggi, e le menzionate pene prescritte contro i Tagliatori delle altrui piante, non hanno neppur luogo allorchè si tratta di alberi che recano danno o coi loro rami, ed ombra, o colle loro radici al Fondo del Vicino; poichè per disposizione del Ius Comune (14) se l' albero stenda i suoi rami, o la sua ombra in modo, che l'altrui Fondo ne risenta pregiudizio per la privazione dei benefici raggi del Sole, vien disposto che l' albero debba tagliarsi ne' suoi rami acciò non faccia più ombra (15). Se poi l' albero, o penda sopra l' altrui Edifizio, o colle sue radici vi s' introduca, e ne mini i fondamenti, allora atteso il maggior pericolo, vien disposto che debba tagliarsi, o estirparsi fin dal suo piede, osservata però sempre la cautela di ricorrere all' autorità del

Giudice, e non servirsi della propria (16).

Questa disposizione del Ius Civile trae l' origine sua dalle antiche Leggi delle *XII. Tavole*, le quali concessero l' azione contro il Padrone dell' albero, che nuoce coll' ombra al terreno altrui per obbligarlo a tagliare i suoi rami alti più di quindici piedi da terra, o ricusando il Padrone di farne il taglio, accordarono una tal facoltà al Dannificato. Posteriormente fu estesa questa disposizione dall' Editto del Pretore agl' alberi ancora che danneggiavano l' altrui Edifizio, concedendo al Padrone di esso qualora non fosse giovata la sua richiesta, il diritto di liberarsi dal danno col tagliar l' albero nocivo (17).

Anche il nostro Statuto Fiorentino seguitò la disposizione delle Leggi delle *XII. Tavole*, ordinando nella *Rubr.* 68 del *Lib.* 4. intitolata „ *De uggiis incidendis, & de arboribus in certis casibus cœdendis* „ che se alcuno risenta danno nel suo Fondo dall' ombra, o uggia delle quercie, canne, o altre piante non producenti frutto per alimento dell' Uomo, la qual uggia sia vicino al terreno altrui a otto braccia di distanza dall'

albero, debba il Iusdicente all' istanza del Dannificato far tagliare, o in altro modo levare detto albero dal suo piede dopo quindici giorni dalla fattane richiesta, a spese del Padrone dell' albero, e non obbedendo dentro il termine assegnatogli, vuole lo Statuto che incorra nella pena di lire venticinque (18).

In forza di questa Municipale Sanzione, benchè dura, e severa, debbono estirparsi fin da terra le quercie, o altri alberi, che nuocono coll' ombra agl' altrui ulivi, o altre utili piante, senza che basti il tagliar soltanto i rami, perchè questi col riprodursi, e di nuove foglie vestirsi, vengono di nuovo a recar uggia al terreno; e senza che basti il pericolo della rovina del ciglione, o balza ove esistono gli alberi nocivi, potendo a questo pericolo ovviarsi con dei compensi (19); e senza finalmente che basti il diritto della prescrizione per non essere stato mai domandato il taglio, perchè in questa materia non corre la prescrizione atteso il continuo aggravio, che da tali alberi viene arrecato (20).

Sembra per altro, che l' equità, e la ragion naturale corregger debba la se-

verità del nostro Statuto, quando colla sola recisione dei rami può rimediarsi al danno dell' uggia che soffre l'altrui Terreno, come può facilmente eseguirsi col diramare, o scapitozzare la quercia, il querciolo, o altra simile pianta silvestre; Infatti ogni Legge, benchè generale, e senza distinzione, và intesa in modo che uno non senta danno, senza utile dell' altro (21).

Sebbene poi lo Statuto predetto disponga che si recidano le piante non producenti frutto per l' umano alimento quando aduggiano l' altrui Fondo, ciò non ostante è stato interpetrato, ed anche dichiarato con Legge, che la sua disposizione non si estenda al taglio delle piante dei *gelsi*, o *mori*, attesa la loro grande utilità nel commercio della seta, e perchè questa serve se non pel cibo, almeno pel vestimento, esso pure agli Uomini necessario (22). Se poi le piante dei gelsi rechino danno all' Edifizio del Vicino, non colla loro ombra, ma o col loro tronco, o colle loro radici, o in altra simil guisa, allora cessar deve il privilegio concesso dalla Legge a queste utili piante, conforme è stato più

volte deciso nei nostri Tribunali (23).

La disposizione del medesimo Statuto sembra certamente che debba cessare quando si tratta non di Terreni che siano coltivati, e seminati, e che producano frutti per l' umano alimento, ma bensì di Terreni incolti, e boschivi, essendochè la servitù indotta dal medesimo Statuto a favore del Vicino per promuover l' Agricoltura, e l' accrescimento dei prodotti necessarj al vivere umano, non può aver luogo quando i Terreni destinati non sono a questo importantissimo oggetto. E quantunque il Vicino ridur volesse a coltura il suo Terreno, ciò non ostante non parrebbe, che obbligar potesse il Padrone dell' albero che già esisteva dentro le otto braccia, a tagliarlo contro sua voglia (24).

In ordine al medesimo Statuto può nascer questione, se il di lui disposto debba cessare, quando fra il Campo del Vicino, ove son gli alberi che recano uggia, e il Campo dell' altro Vicino, che resta aduggiato, esista una viottola, o altro luogo pubblico. A una tal questione possono dar luogo quelle parole dello Statuto „ *prope fundum Vicini* „

che sembrano indicar coerenza fra i due Campi; Ma siccome la causa finale dello Statuto è quella di provvedere al danno che arrecano le piante ombrose situate dentro le otto braccia, così parrebbe che non ostante una intermedia viottola, o altro luogo pubblico, dovesse procedere la disposizione del menzionato Statuto (25).

Può questionarsi ancora, se lo Statuto coll' obbligare il Vicino a tagliar gl' alberi nocivi situati dentro le otto braccia, l' abbia obbligato ancora a non piantarli entro questo medesimo spazio; E parrebbe che risponder si dovesse negativamente, perchè non deve dirsi ciò che la Legge non dice, non proibendo essa in lettera la piantazione degl' alberi dentro le otto braccia, ma ordinandone il taglio ad istanza del Vicino quando aduggiano il suo Terreno, potendo ancora o non aduggiarlo, o non esser promossa l'azione statutaria del taglio (26).

(1) *Tapia de Jur. Regn. Neap. tom.* 5. *tit. de arbor. furt. cæs. Constit. super incis num.* 1. Che gli alberi, benchè infruttiferi, si reputino fruttiferi per la loro amenità, si veda il *Leotard, de usur quæst.* 50. *num.* 27. *Sabell. in Summ. §. Arbor sub num.* 4.

(2) Come si ha dalla *Leg. 2. ff. de arbor. furt. cæs. Cæpoll. de servit. urb. præd. cap. 81 num. 12. Conciol. ad Statut. Eugub. lib. 6. rubr. 15. num. 1. & seqq. Romus de re agrar. respons. 50. num 5.* ove che sotto la denominazione di Alberi fruttiferi vengono principalmente le Viti; come ancora vengono le Querce, *Ruginell. de arbor. cap. 6. num. 3. & cap. 24. num. 9.* Ma che non vengano le Quercie all' effetto d' incorrer le pene imposte ai Tagliatori di Alberi fruttiferi, vedasi il *Bonfin. in Bannim. general. cap. 72. num. 11.* Circa l' utilità, e i privilegj delle Viti è da vedersi l' *Allegazione* del *Dott. Giovacchino Ceri* nella *Praten. Prætensæ actionis eradicandarum Vitium*. Le Viti vengono sotto il nome di Alberi, e merita lo stesso gastigo tanto chi rompe, e taglia la Siepe, o la Vite, quanto chi taglia Alberi fruttiferi, *Conciol. ibid. num. 7. Pacichell. de distant. cap. 4. memb. 1. num. 9. Sabell. in Summ. §. Arbor num. 1.* ove che sotto nome di Alberi vengono tutte le Piante, che sono di materia dura, e non tenera, *Leg. 1. §. Arboris, & Leg. 2. ff. de arbor. furt. cæs.*

(3) *Conciol. ad Statut. Eugub. loc. cit. num. 9.* La pena più consueta è stata della fustigazione, o di alcuni tratti di fune, o dei pubblici lavori, *Bonfin. in Bannim. general. cap. 72. num. 7.*

(4) *Bonfin. ibid. num. 22. & seqq.*

(5) Lo Statuto di *Cortona* mia Patria *rubr. 24. de Damno dato* impone giudiziosamente, e proporziona la pena pecuniaria, secondo la qualità delle Piante recise, di cui fa l' enumerazione.

(6) Severissime sopra qualunque altra, furono le Leggi risguardanti il taglio delle Piante su i Monti della Toscana, dentro il mezzo miglio dalla cima, e susseguentemente dentro il miglio,

essendo stata imposta per la prima volta la pena di scudi 200. d' oro, e della galera; e per la seconda del doppio, e della morte inclusive, ad arbitrio del Giudice, come apparisce dal *Bando de'* 17. *Novembre* 1559. del dì 6. *Febbraio* 1564. e del 10. *Agosto*, e 10. *Febbrajo* 1569 La ragione di tanta severità consiste nel grave danno che arreca a uno Stato intiero la disboscazione delle cime dei Monti, sì per la perdita del pascolo, e del legname il più grosso, e prezioso; sì per i venti freddi, e gagliardi, che danneggiano i prodotti campestri; sì per le acque, che scendono più abbondanti, e più rapide, e che cagionano inondazioni, e riempiono il letto dei Fiumi colla materia terrosa che seco trasportano, per non esser più sostenuta dalle radici degl' Alberi. Oggigiorno sono state pubblicate su questo importante oggetto nuove Leggi, ma con pene assai più moderate.

(7) Si veda il *Voto* 171. *num.* 13. dopo il *Raynald. observ. crimin.* ove che stante il dolo, e il delitto, ha sempre luogo l' intiera pena, o il danno sia grande, o sia piccolo, *ibid. num.* 11. Ved. *Cap. II.* di questo Opuscolo.

(8) *Ruginell. de arbor. controv. cap.* 14. *num.* 1. *Bonfin. in Bannim. loc. cit. num.* 15.

(9) Secondo il Ius Comune, trattandosi di Piante di olivo, o di fico, lo spazio legittimo era di nove piedi, e trattandosi di altri Alberi, era di cinque piedi, *Leg. fin. ff. fin. regund.* Ma questa disposizione non è stata quasi in verun Luogo ricevuta, ed osservata, come attesta la *Ruota post Pacichell. de distant. decis.* 34 *num.* 20. & *seq.* Il piede, secondo la detta *Leg. final.* si crede che fosse di 15. o 16. diti, *Oinot. in* §. *Rursus*

Instit. de action. num. 40. *Menoch. de arbitrar. Jud. cas.* 2. *num.* 2. E il passo di cinque piedi, *Pac. Jordan. lucubrat. vol.* 2. *lib.* 11. *tit.* 3. *num.* 190. Ved. *Sabell. in Summ.* §. *Arbor sub num.* 10. & §. *Lex sub num.* 16.

(10) *Conciol. ad Statut. Eugub. lib.* 6. *rubr.* 18 *n.* 1. *et* 2. ove che quantunque dovesse lasciarsi lo spazio di due piedi, come vuole il *Giovagnon. cons.* 30. *num.* 14. *lib.* 2. se la piantazione sia stata fatta colla scienza, e pazienza del Vicino, la Pianta non deve tagliarsi.

(11) Molti casi, ne' quali è lecito il taglio degl' Alberi senza incorrere in alcuna pena, vengono riferiti dal *Ruginell. de arbor. cap.* 14. *et* 15. dall' *Angel. de impens. & meliorat. cap.* 23. dal *Krebs de lign. & lapid. part.* 1. *class.* 4. *sect.* 18 §. 39 *et* 40. e pienamente dalla *Ruota di Siena in Senen. Juris lignandi* 15. *Martii* 1709. *avanti l' Audit. Manilio Urbani*.

(12) *Calvin. de equit. cap.* 120. *num.* 11. *Pacichell. de distant. cap.* 11. *num.* 12. *et* 18. *Bonfin. in Bannim. loc. cit. num.* 16.

(13) *Bonfin. in Bannim. d. cap.* 72. *num.* 16. ove dice aver egli stesso giudicato in Firenze, secondo questa distinzione. Degl' Alberi, e delle Siepi pendenti sopra la Strada, o sopra il Fondo altrui, quando, e come debbano tagliarsi, o moderarsi, vedasi *Conciol. & Romager. ad Statut. Eugub. lib.* 6. *rubr.* 26. *et* 27. *per tot.* e il *Trattato intorno le servitù civili, e rustiche*, secondo la dottrina del *Capoll. part.* 1. *cap.* 44 *num.* 4.

(14) Nella *Leg.* 1. *ibiq. Gloss. ff. de arbor. cad.* e nella *Leg.* 1. *Cod. de interdict.*

(15) *Capoll. de servit. cap.* 81. *num.* §. *Fontanell. resp.* 101. *per tot. Bonfin. loc. cit. num.* 19.

Si veda il detto *Trattato intorno le servitù civili, e rustiche part.* 1. *cap.* 24. *num.* 11. ove si discorre della servitù di non potere oscurare la luce colla piantazione, o ritenzione degl' Alberi.

(16) *Pacichell. de distant. cap.* 11. *num.* 18. *Bonfin. d. cap.* 72. *num.* 20. Gli Alberi si presumono stender le radici fino a 15. piedi, o come altri vogliono, fino a 25. *Sabell. in Summ.* §. *Arbor sub num.* 9.

L' azione esecutiva pel taglio degli Alberi nocivi compete non solamente al Padrone del Fondo, ma ancora all' Usufruttuario, e al Condomino del Fondo medesimo, *d. Trattato sulle servitù civili, e rustiche part.* 1. *cap.* 44 *num.* 6. ove si dice ancora al *num.* 7. che se un Vicino siasi obbligato a indennizzare l' altro, quando gli Alberi venissero a danneggiare i suoi frutti, egli è tenuto del danno, se gli Alberi sian caduti per la loro vecchiaja; diversamente se sian caduti per cagione della gagliardia de' venti, o altro simile accidente.

(17) Ved. *Gravina de Jur. XII. Tabul. in cap. de arbor. cedend.* ove aggiunge, che il disposto delle XII. Tavole aveva anche luogo in quegl' Alberi, che dalla forza del vento fossero stati inclinati sopra l' altrui Fondo.

(18) Sull' intelligenza di questo Statuto può vedersi il *Magon. decis.* 6. e altri da citarsi in appresso.

(19) *Florentina Uggiæ, seu incisionis arborum* 15. *Maii* 1582. *nel Tesor. Ombros. tom.* 10. *dec.* 2 *per tot.*

(20) *Pacichell. de distant. cap.* 11. *num* 21. *d. decis. num.* 8. e la *Florentina Præcepti* 14. *Octob.* 1724. *av. il Canc. Archi nel Tesor. Ombros. d. tom.*

10. *decis.* 34. *num.* 7. ove ancora si dice al *num.* 8. *& seq.* che non potrebbe neppure opporsi una centenaria consuetudine, stante la Legge Toscana de' 20. *Agosto* 1562. che proibisce indurre consuetudini contrarie al disposto degli Statuti, e Ordini veglianti.

Su questa controversia, se la consuetudine possa derogare alla disposizione dello Statuto di cui si tratta, sono da vedersi le *Consultazioni* degli *Avvoc. Assunto Franceschini*, e *Jacopo Agnini* nella *Florentina Incisionis arborum*, in Causa *Covoni*, e *Galli Tassi*.

(21) *Barbos. axiom.* 136. *num.* 2. la *d. Florentina Praecpti av il Canc. Archi num.* 4.

A relazione dell' *Audit. Mormorai* nella Causa *Talenti*, e *Rucellai*, furono questi ultimi assoluti dall' obbligo di tagliar dal piede alcuni Alberi, che erano dentro la distanza dell' otto braccia, e solamente furono condannati a farne la diramazione, perchè facevano ombra, e toglievano il lume alle finestre della Villa *Talenti*. Si veda la citata *Consultazione* dell' *Avv. Agnini* nella *Florentina Incisionis arborum*, che comincia „ *Non hanno mai*, §. *La terza*.

(22) E così dispose l' *Editto* dell' *Anno* 1670. Io non ho potuto intender mai per qual motivo i Contadini non debbano partecipare del frutto della foglia dei Gelsi, quando ne risentono i danni che cagionano e coll' ombra, e colla perdita delle biade, che vi sono sotto seminate, allorchè si coglie la foglia.

(23) E segnatamente dagl' *Audd. Angeli*, *Tozzetti*, e *Giuntini* in Causa *Bonzi*, e *Artimeni*, sotto dì 29. *Settembre* 1683. e in Causa *Casanuova*, e *Bardini* dai Periti *Giovannozzi*, e *Tosi* sotto dì

11. *Settembre* 1714. Merita di esser veduta la Decisione dell' *Audit. Giuseppe Bizzarrini* del dì 15 *Maggio* 1763. in Causa *Bellini*, e *Tansani*, nella quale fu deciso in esclusione del taglio di un Gelso, che pendeva co' suoi rami sopra l' Edifizio del Vicino. Evvi a questa *Decisione* la *Risposta*, o *Contramotivo* dell' *Avv. Pietro Tellucci*.

(24) In quella stessa maniera, che non è lecito il far di nuovo un' Aja da battere il grano in qualche luogo, ove non era, per impedire al Vicino il fabbricarvi, o per obbligarlo a demolir l' Edifizio già fabbricato, come per il Testo nella *Leg. fin. §. final. Cod. de servit.* riflette la citata *Consultazione* dell' *Avv. Agnini* nella Causa *Galli Tassi*, e *Covoni pag.* 21. ove cita il *Pecch. de servit. tom.* 2. *cap.* 1. *quæst.* 8. *per tot.*

(25) Questa controversia fu agitata in detta Causa *Galli Tassi*, e *Covoni*, come può vedersi nelle menzionate *Consultazioni* degl' *Avv. Franceschini*, e *Agnini*, nella qual Causa fu in prima Istanza deciso pel taglio, a relazione dell' *Audit. Giuseppe Bizzarrini*, come rilevasi dalla medesima *Consultazione* dell' *Avv. Agnini* § *II. pag.* 13. Non sò poi qual fosse l' esito della Causa.

Per Sentenza dell' *Audit. Urceoli*, proferita nell' Anno 1679. nella Causa *Del Chiaro*, e *Del Noce*, fu assoluto il Proprietario di una Ragnaja dall' obbligo di tagliarla, benchè situata dentro lo spazio prescritto dallo Statuto. Si veda la detta *Consultazione* dell' *Avv. Agnini* nella medesima Causa *Covoni*, e *Galli Tassi*.

(26) Si veda questa controversia trattata nella medesima Causa *Covoni*, e *Galli Tassi*, dai respettivi Difensori *Avv. Franceschini*, e *Agnini*.

I frutti degl' Alberi pendenti sopra l' altrui ter-

reno appartengono al Padrone del Fondo, ove l' Albero ha fitte le sue radici, al quale è permesso per tre giorni di raccoglierli sopra l' Edifizio, o il Terreno del Vicino, ove caddero, *Calvin. de equit. lib. 2. cap. 120. Saball. §. Arbor sub num. 9.*

Gli Alberi nel confine esistenti si presumono esser di quello, nel di cui suolo hanno le radici; oppur si presumono comuni, se nell' uno, e nell' altro Fondo queste si estendano, purchè gli Alberi non siano stati pacificamente posseduti da uno dei Confinanti, e purchè le radici siansi estese fin da principio, non in progresso di tempo, *Giovagnon. cons. 30. lib. 1. Capoll. de servit. urb. præd. cap. 81. per tot. Sabell. §. Arbor num. 4. Sperell. decis. 178. num. 8. & seq.*

CAPITOLO XVI.

Del Danno dato dagli Animali agl' Uomini, o ad altri Animali, e del sistema per risarcirlo.

Dopo aver parlato dei danni che vengon dati colla propria azione, l' ordine richiede che ora si parli dei danni, che vengon dati coll' azione altrui. Gli Uomini che vivono nella Civil Società sono in dovere non solamente di non nuocere ad alcuno per se medesimi, ma neppure per mezzo di tutto ciò che essi

posseggono; il che racchiude, e contiene l' obbligo di custodire i proprj Animali, e Bestiami in maniera che non possano recar danno ò all' altrui Persona, o agl' altrui Bestiami, o agl' altrui Terreni.

Relativamente ai danni cagionati dagl' Animali, o all' Uomo, o agl' altrui Bestiami, le regole fondamentali del Ius Civile sono le seguenti.

I. Se un Cane mordace non sia custodito, o per mancanza di vigilanza scappi dalla custodia, e morda qualcuno, il Padrone sarà tenuto del danno, che il Cane averà cagionato, perchè doveva tenerlo legato, o lontano in maniera da non offendere le Persone, che per qualche inavvertenza potevano ad esso accostarsi (1). Ma se il Cane, ò altro Animale non mordesse, nè facesse danno se non quando fosse aizzato, ò inferocito, quegli che averà ciò fatto sarà tenuto all' emenda del danno, e se fosse lui stesso che l' avesse ricevuto, dovrà di buona voglia soffrirlo (2).

II. Se un Bove che ha il vizio di cozzare ferisca qualcuno, o gli faccia altro danno, il Padrone che non l' avrà

tenuto ben legato, e custodito, o non avrà dato l' avviso per guardarsene, sarà tenuto del male, che ne sarà avvenuto (3).

III. Se un Cavallo, o un Mulo tira calci, o morde, è in obbligo il Padrone di tenerlo ben guardato, e di avvertire chiunque ad esso si accosta, altrimenti è tenuto del danno (4). Ben inteso però di non farlo responsabile di quegli accidenti, che possono aver causa dall' altrui disattenzione, o imprudenza nel troppo accostarsi a tali Bestie, o nel toccarle senza alcuna necessità.

IV. Se la ferocia, e l' impeto di una Bestia condotta da un Mulattiere, Vetturino, o Cavalcante averà cagionato del danno, saranno tali Persone, o i loro respettivi Padroni, tenuti al risarcimento di esso, perchè non dovevano i Condottieri di tali Bestie impegnarsi a condurle, o maneggiarle senza la forza, e pratica necessaria, e i loro Padroni non dovevano impiegarli in un servizio di cui non eran capaci (5).

V. Quelli che tengono delle Bestie feroci, come Leoni, Tigri, Orsi &c. devono custodirle in modo, che non possano ad alcuno recar nocumento; altri-

menti sono obbligati alla refezione di tutti i danni che averanno arrecato per difetto di buona custodia; Ed allora soltanto esser potrebbe scusato il Padrone, o Conduttore di queste Bestie feroci quando fossero scappate senza alcuna sua colpa, ma bensì per colpa, o malizia di qualcheduno, che le avesse poste in libertà (6).

VI. Se mai due Bestie, come due Bovi, due Cavalli, due Arieti spettanti a due diversi Padroni vengono a combatter fra loro, e l' uno resti morto, o malconcio dall' altro, il Padrone della Bestia, che fu la prima ad assalire, e a perquotere sarà tenuto, o a risarcire il danno, o a rilasciar la Bestia nocente al Dannificato (7).

La ragione intrinseca di queste regole fondamentali del Diritto Romano si è, che non potendo gli Animali irragionevoli esser condannati dalla Giustizia pubblica, nè forzati a rifare il danno che hanno cagionato, ogni ragion vuole che il loro Padrone, il loro Conduttore, il loro Custode sia condannato per essi alla sua refezione; E poichè tutti i pregii, e buone qualità dell' Animale, co-

me pure tutti gl' utili che ne risultano appartengono al Padrone di esso, giusta cosa è, che per lo contrario tutti i vizii, e difetti dell' Animale medesimo, e tutti i danni da esso cagionati sopra il Padrone si posino.

Compete per questi danni l' azione, che nelle Leggi Romane vien detta della *Pauperie*, che significa *Danno dato* senza ingiuria (8), perchè essendo gli Animali privi di ragione, nessuno può dirsi con ingiuria leso, ed offeso.

Ma per intentar giustamente questa azione della *Pauperie*, e per conseguire l' ammenda del danno, conviene che si provi dall' Attore il danno ricevuto, e che la Bestia altrui sia stata la cagione di questo danno, perchè motrice della rissa, e assalitrice dell' altra Bestia (9); Poichè se l' Animale che fece il danno fu provocato dall' altro che lo sofferse, non ha più luogo questa azione della *Pauperie*. La provocazione però deve esser tale, che muova l' Animale provocato a giustamente risentirsi, e ad offender l' altro, mentre tutte quelle cause, che scuserebbero l' Animale provocato se fosse capace di difendersi in Giudizio,

le medesime scusar debbono il suo Padrone nell' azione della *Pauperie* (10). Così, per esempio, se ad un Cavallo fosse stato dato da un' altra Bestia un morso, oppure un calcio, averebbe avuto in tal caso giusto motivo di offendere in egual modo, e più aspramente ancora la Bestia provocante; All' incontro, se il Cavallo fosse stato leggiermente toccato, o gentilmente fiutato, o accarezzato da un altro Cavallo, non averebbe avuto giusta ragione di offenderlo gravemente, e straziarlo, e molto meno di ucciderlo, essendo tali atti soliti fra gli Animali, che non portano ingiuria, ed offesa, ma accarezzamento, e riconoscimento fra loro (11).

Ogniqualvolta poi non apparisse quale dei due Animali fosse stato l' aggressore, veruno dei loro Padroni sarebbe tenuto a risarcire il danno, o a dar l' Animale per l'emenda di esso, giacchè lecita, e permessa è per Ius Naturale la difesa anche fra i Bruti (12).

Dalla azione poi della *Pauperie*, allorchè vi abbia luogo, non potrebbe venire scusato il Padrone della Bestia nociva, benchè dai suoi Servi, o Gar-

zoni fosse stata legata, ed essa violentemente si fosse sciolta; poichè è sempre in colpa il Padrone quando tiene una Bestia viziosa, o feroce, e perchè la Bestia fiera o di sua natura, o per vizio, come può essere anche un Cavallo, o altro domestico Animale, si può tener legata privatamente in casa, ma in pubblico non si può tenere nè sciolta, nè legata (13).

Che se la Bestia viziosa abbia cagionato il danno per colpa ancora del Servo, o Garzone, anche in questo caso sarà tenuto il Padrone all' emenda del danno coll' azione *de Pauperie*, essendo egli responsabile della colpa commessa dalle Persone di suo servizio quando defettano nel ministero, che è stato loro affidato; ed essendo colpa del Padrone la loro cattiva scelta (14). E come il Capomaestro è tenuto per la colpa dei suoi Lavoranti, così il Padrone è tenuto per la colpa de' suoi Cavalcanti, o Cocchieri coll' azione civile della *Pauperie*, ciò che sia dell' azione criminale, a cui sono essi tenuti colla loro propria persona (15).

Lo che senza dubbio proceder deve

sta in di lui arbitrio o il rilasciar la Bestia nocente al Dannificato, o di pagargli l' importare del danno che ha ricevuto, o come si esprimono i Testi „ *Vel litis æstimationem solvere, vel Animal noxæ dedere.* „

Questo arbitrio però che ha il Padrone della Bestia nocente, viene soltanto *in solutione*; E così dee offerirla, ed effettivamente darla nell' esecuzione della Sentenza, e prima della contestazione della lite sopra detta esecuzione, altrimenti viene a perdere una tal facoltà, ed arbitrio (18).

L' Offeso poi, o Dannificato, che vuol intentare quest' azione *de Pauperie*, non ha diritto di chiedere che il risarcimento del danno sofferto, perchè questo solo viene *in obligatione*, e a questo solo deve condannarsi dal Giudice il Danneggiatore, il quale nell' esecuzione della Sentenza può offerir, se vuole, la Bestia, e liberarsi (19).

Non mancano per altro Dottori che negano questa facoltà, ed arbitrio di offerir la Bestia per l' emenda del danno, in più casi, i quali sono; Se al Padrone era ben nota la ferocia dell' Animale,

o

dovendo allora esser tenuto solidalmente al danno, senza poter liberarsi coll' offerire al Dannificato l' Animale nocente (20). Come ancora se l' Animale abbia fatto il danno per colpa dello stesso Padrone, o suo Servo, e specialmente coll' averlo stimolato, o incitato a recar nocumento (21). E finalmente se il Padrone abbia la possibilità di risarcire il danno fuori che col rilascio dell' Animale, non dovendosi accordare, secondo essi, se non in sussidio, la suddetta facoltà, ed arbitrio (22).

(1) *Leg.* 1. §. 5. & *Leg.* 2. §. 1. *ff. si quadrup. pauper. feciss. dicat.* Secondo la Greca Legge di Solone, da cui sembra derivare l' azione della *Pauperie*, doveva il cane cinto di catena quattro cubiti lunga darsi al Dannificato per l' emenda del danno, *Plutarch. in Solon. pag.* 91. *Gravin. de Legib. XII Tabul. cap.* 52. *vers. cujus juris*.

(2) *Leg.* 11. §. 5. *ff. ad Leg. Aquil. Leg.* 1. §. 6. *ff si quadrup. paup. feciss. dicat.*

(3) *Leg.* 72. §. 5. *ff. ad Leg. Aquil.* Si pone in questa Legge l' esempio di uno, che vende i bovi a prova: Il Servo del Compratore nel provarli vien ferito col corno: Si cerca, se il Venditore sia tenuto all' emenda del danno, e si risponde negativamente, se il Compratore aveva i Bovi per comprati. Che se non gli aveva per comprati, e la colpa del Servo fu la causa del feri-

mento, il Venditore non è tenuto: Se poi il ferimento seguì per vizio della Bestia, il Venditore in tal caso è tenuto.

(4) *Leg* 1. §. 4. *ff. si quadrup paup fec. dic.* In questa Legge si adduce l' esempio di un Condottiere di Cavalli, al quale entrando nella stalla di un' Osterìa, sia stata rotta una gamba da una Mula, alla quale il Cavallo si era accostato per fiutarla; e la risposta del Giureconsulto è affermativa per l' emenda del danno. E lo stesso deve dirsi, se un Cavallo abbia offeso alcuno coi calci, solo per averlo leggermente palpato.

(5) *Leg.* 8. §. 1. *ff. ad Leg. Aquil. Leg.* 1. §. 4. *ff. si quadrup. paup. fec. dic.* Si porta nel primo di questi Testi il caso di un Condottiere di bestie, che, o per averle troppo caricate, o per non avere scansato un cattivo passo, o per altra sua grave colpa, o inavvertenza, sia stato cagione di una caduta, che abbia recato danno a qualche Passeggiero. Si veda a questo proposito il *Raynald. observ. crimin. supplet.* 1. *pag.* 53. *tom.* 3. ove tratta del danno cagionato dai Cavalli di una Carrozza, spaventati da uno stendardo che passava nel tempo che il Cocchiere era sceso per orinare: Caso, che può succedere ancora nei Bovi attaccati al carro, e lasciati in abbandono, come si vede continuamente praticare contro le buone regole, e contro i Regolamenti veglianti. Si veda anche l' *Allegazione* del già *Dot. Roberto Grazzini* nella *Florentina Prætensi homicidii culposi in Causa Capponi, e Rigoli.*

(6) Le Leggi Romane procedevano con principii molto diversi, come si ha dal Testo nella *Leg.* 1. §. 10. *ff. si quadrup. paup. fec dic.* „ ivi „ „ In bestiis autem propter naturalem feritatem

„ hæc actio locum non habet; & ideo si ursus fugit, & sic nocuit, non potest quondam Dominus conveniri, quia desinit Dominus esse, ubi fera evasit; & ideo si eum occidi, meum corpus est „.

(7) *Leg.* 1. §. 1. *ff. si quadrup. paup. feciss. dicat.* Il Diritto Romano poneva in libertà il Padrone della bestia che aveva nociuto, o di rilasciarla al Dannificato per l' emenda del danno sofferto, o di pagare l' importare del danno medesimo; o come i Testi civili si esprimono „ *vel litis æstimationem solvere, vel animal noxæ dedere* „ La *noxa* così viene spiegata da *Giustiniano Imp.* nel *tit. de noxal action.* „ Noxa autem est „ idem corpus quod nocuit; noxia est idem maleficium „ Si veda l' *Alciat. lib.* 4. *de verbor. signific.*

(8) Secondo i Testi, che leggonsi in tutto il *tit.* delle *Instituzioni Giustiniance* „ Si quadrupes „ pauperiem fecisse dicatur „ E nella *Leg.* 1. *e seg.* del *digesto* al medesimo Titolo.

(9) Si veda questa materia ampiamente trattata nella *Florentina Actionis de pauperie* 28. *Sept.* 1729. *av. l' Avv. Antonio Graffioni*, impressa nel *Tesor. Ombros. tom.* 2. *dec.* 32.

(10) *Giballin. de univers. negociat. lib* 6. *cap.* 9. *art.* 3. sotto il *num.* 6. la detta *dec. av. l' Avv. Graffioni num.* 18. *e seg.*

(11) *Leg.* 1. §. *Si cum equum, & Leg. fin. ff. si quadrup. paup. fec. dic.* la medesima *decis. av. Graffioni num.* 20.

Il *Paulut.* nella *dissert.* 55. *art.* 1. *num.* 36. *& seq.* parla di un caso singolare, e curioso, cioè di una Cavalla perseguita da un Cavallo, che ardendo per lei d' amore, venne ad assalirla all'

aperta campagna, ed essa tanto si difese coi morsi, e coi calci, che uccise il suo Innamorato. Il *Paulutio* sostenne le ragioni del Padrone di questa troppo onesta Giumenta, e gli ottenne favorevol Sentenza, con essere stato assoluto dalla azione promossagli pel risarcimento del danno.

(12) *Leg.* 1. §. *Cum arietes ff. si quadr. paup. fec. dicat ubi Gloss. &c. Guazzin. defens.* 29. *cap.* 4. *num.* 18 *Sabell. in Summ.* §. *Animal. num.* 5.

(13) La stessa *decis. av. Graffioni num.* 23 *e seg.* Anzi in questo caso entra l' Azione dell' Edilizio Editto, in cui pel danno dato s' impone la pena del doppio, quando non è stato offeso un Uomo, ma una bestia, o qualche cosa inanimata, §. *Cœterum Instit. de Edil. Edict.*

(14) *Leg. Si merces* 25. *alias* 28. *ff. locat. Leg. Utique* 16. §. 1. *ff. de rei vindic. Thes. quæst. for. lib.* 1. *quæst.* 62. *num.* 9. *& seq. d. dec. num.* 25. *et* 26.

(15) *Pacichell. de distant. cap.* 6. *num.* 9. *Xamar. rer. judic. part.* 1. *dec.* 47. *d. decis. av. Graffioni loc. cit.*

(16) Secondo la distinzione, di cui la *Gloss. in Leg. Eleganter* 7. §. *Si quadrupes ff de dol. mal. verb. debere, Giballin. de univers. negoc. lib.* 6. *cap.* 9. *art.* 3. *sub num.* 15.

(17) La citata *Gloss. in Leg. Eleganter* §. *Si quadrupes ff. de dol. mal. d. decis.* §. *ult.*

(18) *Mysinger. Instit. de noxal. act.* §. *Dominus, Borgnin. Cavalcan. part.* 2. *dec.* 26. *sub num.* 18. la medesima *decis. av. Graffioni num.* 10.

(19) Come rigettando il sentimento dell' *Oinotomo*, e di altri pochi, ferma la prelodata *dec. av. Graffioni num.* 1. *e più segg.*

(20) *Cap. Si bos, & cap. fin. ubi DD. de iniur.*

& damn. dat. Antonell. de loc. legal. lib. 3. cap. 10 quaest. 2. num. 25 Sabell. §. Animal num. 10. Cavalcan. dec 26 num. 57. part. 2.

(21) *Leg. Si servus servum §. Si fornacarius ff. ad Leg. Aquil. Leg. 1. §. Interdum ff. si quadr. paup. fec. dic. ibiq. Bald. Antonell. loc. cit. Christin. decis. Belgic. 88. num. 2. vol. 2. Romus. de re agr. resp. 49. not. 1.*

(22) *Costa de remed. subsid. remed. 104. num. 5. Sabell. §. Damnum sub num. 6.* Si veda l' *Oinotom Instit. si quadrup. paup. fec. dic.* e il *Tusch. pract. conclus. lit. D conclus. 9. per tot.*

Le bestie che danneggiano le vigne non possono dal Padrone darsi *pro noxa*, ma in altro modo emendar si deve il danno che hanno recato, *Rendell. de vinea, & vindem. part. 1. cap. 11. per tot. Sabell. in Summ. §. Animal num. 10.*

CAPITOLO XVII.

Del Danno dato dai Bestiami ai prodotti della Campagna; E della loro inclusione, e ritenzione per ottenerne il risarcimento.

Il Danno il più frequente che arrecano i Bestiami, o altri Animali, è quello su i prodotti della Campagna, pascolando o in luoghi, o in tempi, nei quali manca un tal diritto. Le Leggi Romane assai favorevoli all' Agricoltura prescrissero su quest' oggetto cotanto in-

teressante delle regole molto giuste, e prudenti, che sono le appresso.

I. Se una Bestia, o guardata, o non guardata abbia pascolato in un luogo; nel quale il di lei Padrone non aveva questo diritto, o in un tempo, nel quale il pascolo non era permesso, sarà tenuto il Padrone a risarcire il danno (1).

II. Se la Bestia sia stata fatta pascolare in un luogo non soggetto al pascolo, o in un tempo, in cui la facoltà di farla pascere era cessata, il Padrone, o altro Possessore della Bestia, non solamente sarà tenuto del danno, ma verrà inoltre condannato ad una pena proporzionata alle circostanze del caso (2).

III. Se la Bestia guardata, o non guardata, averà fatto, oltre il pascere, qualche altro danno, per esempio, averà rotti gli alberi, e le piante, oppur calpestato, o ruminato il terreno, il Padrone, o Possessore della Bestia sarà tenuto a risarcire il danno, ed inoltre condannato ad una pena anche maggiore (3).

IV. Se nel proprio Fondo sarà trovato l' altrui Bestiame a pascervi, o a farvi altro danno, non potrà esserne scacciato se non con quel riguardo, e

moderazione, che si userebbe verso il proprio Bestiame, altrimenti sarà l' Espellente tenuto del danno, che il Bestiame avrà sofferto dalla sua violenza (4)

Siccome le Leggi Romane, e segnatamente la Legge *Aquilia*, di cui abbiamo parlato nel *Cap. II.* di questo Opuscolo, hanno per oggetto il soccorrer piuttosto all' indennità del Dannificato, che il vendicare l' ingiuria, e la colpa del Dannificante, quindi è massima dei Giureconsulti, che non vi sia alcuna differenza, quanto all' emenda del danno, se questo sia stato cagionato o con dolo, o con colpa anche lievissima, consistente in un fatto redarguibile di sola inavvertenza, ed oscitanza, essendo in ambedue questi casi eguale la sostanza del danno, e l' obbligo del suo risarcimento (5).

E' interesse pertanto dei Proprietarj, dei Coloni, e dei Guardiani, o Pastori di usare la massima vigilanza, e attenzione perchè i loro Bestiami non rechino danno agl' altrui Terreni, giacchè non è capace di esimerli dal risarcirlo una colpa sebben piccola, e leggiera nel custodirli, e guardarli; E se i Proprie-

tarj bramano di evitare un grave danneggiamento anche nei loro Fondi, non permettano mai che i Contadini, o Pastori abbiano nel Podere delle Bestie in proprio, essendo certo, che se vi è qualche buon pascolo, quelle sole Bestie ne profittano le prime, e se passano sotto degl' alberi, le migliori fronde son destinate per loro alimento.

Procurino i Coloni, o Lavoratori di non danneggiare per se, o per altri, o col Bestiame che sia o proprio, o di terze persone, e nemmeno col Bestiame dello stesso Padrone i Terreni che tengono in colonia, perchè possono ancor loro esser tenuti a conto, e condannati, e puniti come qualunque altro Danneggiatore, così prescrivendo non solamente il Ius Comune, ma ancora il più volte rammentato Editto, o sia Motuproprio del 1794. al §. XV. „ ivi „ *Ancora i Contadini, o Lavoratori, che senza licenza del Padrone per se, o per altri danneggiano in utile proprio il Podere &c. tagliando le piante, o i loro rami, o facendo altri danni di simil sorta, potranno esser tenuti a conto ne' modi che sopra, e condan-*

nati, e puniti come ogn' altro danneggiatore. „

Obbligo infatti dei Coloni, o Lavoratori è quello di attendere indefessamente a ben coltivare il Podere, a non farvi lavori pregiudiciali, come sarebbe danneggiar Edifizj, tagliar alberi specialmente giovani, variar termini, e confini &c. come ancora è obbligo loro di non recar danno col Bestiame al Podere, nè di tenervi a pascere le Bestie, che non siano del Padrone senza sua scienza, e consenso (6).

Obbligo poi dei Pastori, o Custodi del Bestiame è quello di condurlo alle debite ore in buoni, e sani pascoli, di guardarlo, e custodirlo perchè non si smarrisca, nè faccia danno o ai proprj, o agl' altrui Terreni, altrimenti possono esser tenuti anche in proprio all' emenda del danno quando il loro Principale non sia in grado di poterlo risarcire (7).

Dall' altra parte i Padroni, o i Coloni del Fondo danneggiato non devono farsi da se stessi giustizia, nè devono strapazzare, e perquotere gli altrui Bestiami che trovano a far danno, o i loro Custodi, e Pastori. Le Leggi, e le

Consuetudini di quasi tutti i Paesi non accordano al Dannificato che il diritto di poter discacciare colla dovuta moderazione il Bestiame che reca danno, e di arrestarlo, e ritenerlo presso di se per darne avviso al Proprietario, acciò venga a riprenderlo, oppure di condurlo al pubblico Stabulario per ritenervisi a spese del medesimo Proprietario fintantochè egli non dia cauzione di emendare il danno, e soddisfare alla pena (8). Sopra di che abbiamo il citato Sovrano Motuproprio sul *Danno dato* del 1794. il quale così dispone ai §§. XVI. e XVII. „ ivi „ *Nei Danni dati con Bestie, se saranno queste trovate a far danno senza che abbiano Custode, potrà il Danneggiato, o altro per esso guidarle al pubblico Stabulario dove saranno ritenute a spese del Proprietario delle medesime, finchè non dia cauzione da approvarsi, ed accettarsi dal Danneggiato, o dal Giudice, di emendare il danno, e soddisfare alla pena; E mentre non venga data una tal cauzione, potrà ritenersi nello Stabulario quel numero di Bestie, il valor delle quali possa esser pro-*

porzionato all' importare del danno, e della pena, e dovranno le altre restituirsi al Proprietario „ Un diritto perfettamente uguale rispetto al sequestro, e traduzione allo Stabulario apparterrà al Danneggiato, o ad altri per esso, anche nel caso della presenza del Custode nell' atto del ritrovamento del Bestiame a far danno, quando il medesimo sia di proprietà di Persona non suddita, onde sia da temersi con fondamento, che possa questa sottrarsi alla refezione del danno, ed alle pene, con allontanarsi dallo Stato. „

Per disposizione poi del Ius Civile dei Romani nella *Leg. Quintus Mutius*, e nella *Leg. Si boves ff. ad L. Aquil.* non solamente non era lecito lo strapazzare, ed uccidere le Bestie trovate a far danno, ma neppure era lecito di ritenerle, o condurle allo Stabulario per poter conseguire l' emenda di esso, giacchè il Padrone del Fondo danneggiato aveva contro il Proprietario delle Bestie la sola azione *de pastu pecoris*, o della *Legge Aquilia* (9). Ma questa disposizione è stata quasi universalmente corret-

ta dalle Leggi, e Statuti delle diverse Nazioni, come è successo nella nostra Toscana, in cui oggigiorno viviamo col detto Motuproprio del 1794.

Secondo questo Motuproprio potendosi arrestare, e tradurre allo Stabulario le Bestie trovate senza Custode quando sono di Sudditi Toscani, parrebbe che ciò potesse farsi anche quando si sapesse il Proprietario del Bestiame non custodito, contro ciò che in rapporto ad altre Leggi si crede da alcuni, i quali negano la ritenzione delle Bestie, quando il Danneggiato sà di chi esse siano; Tanto più che in pratica, e secondo la comune opinione suole ammettersi la detta ritenzione, o si sappia, o non si sappia qual sia il Proprietario del Bestiame nocivo (10).

Suole anche ammettersi in pratica di rilasciar le Bestie dallo Stabulario col Mandato, o Decreto del Giudice dopo essere stato fatto dal Padrone di esse il deposito di qualche somma, e dopo essere stata prestata la cauzione di pagare il resto, che possa venir giudicato (11).

E' reputata poi talmente giusta, e legittima l' inclusione, e la ritenzione

delle Bestie trovate a far danno, che se il loro Proprietario le abbia furtivamente tolte dallo Stabulario, o da altro luogo, ed abbiale altrove condotte, può essere accusato anche di furto (11). E se dal medesimo Proprietario venisse usata qualche violenza, o frapposto qualche impedimento a chi conduce allo Stabulario, o altro luogo le Bestie nocive, oltre l' emenda del danno, meriterebbe di esser punito con pena arbitraria, qualora lo Statuto particolare non l' avesse in tal caso prescritta (12).

Chiunque ritenne presso di se le Bestie trovate a far danno, ha ogni diritto di ripeter l' importare non solamente dei danni sofferti, ma anche degl' alimenti loro somministrati, senza dover provare una tal somministrazione di alimenti, giacchè questa resta bastantemente giustificata dal solo fatto di averle ritenute, e quindi sane, e salve restituite; onde su questo star si deve alla di lui asserzione (13). E non tanto per gli alimenti, quanto per i danni sofferti compete al Danneggiato una tacita preambula ipoteca sopra il Bestiame (14).

Ma se nel tempo che presso di se

lo ritenne, siasene servito per qualche suo bisogno, o lavoro; per esempio, se il Cavallo sia stato dato a vettura; i Bovi siano stati adoprati nel lavorar le Terre; le Pecore, o le Capre siano state spogliate di latte; in questi, ed altri simili casi è ben giusto, che gli alimenti vengano compensati con gli emolumenti, e coi vantaggj, che il Danneggiato ha percetti dal Bestiame presso di se ritenuto (15).

(1) *Leg.* 1. *ff si quadrup. paup. feciss. dicat. Leg.* 19. §. 1. *ff. ad Leg. Aquil. Leg. ult. Cod. eod.*

(2) *Leg.* 1. *Cod. de fund. & salt. rei domin. Leg.* 2. *Cod. de pasc. publ. & priv. Leg. ult. Cod. eod.* Intorno alle pene dei Danneggiatori si è parlato nel *Cap. II.*

(3) *Leg.* 39. §. 1. *ff ad Leg. Aquil.*

(4) *D. Leg.* 39. *ff. ad Leg. Aquil.*

(5) Secondo il Testo nella *Leg. in Lege* 45. *ff. ad Leg. Aquil.* §. *Ac ne Instit. tit.* 2. *lib.* 4. *de Leg. Aquil Heinecc. Instit. lib.* 4. *eod tit.* §. 1071 *Voet. ad Pandect. lib* 9. *tit.* 2. *ad Leg. Aquil. num.* 15. Trattandosi di bestie per caso smarrite, molti sostengono, che non sia refettibile il danno che arrecano, *Tort. ad Statut. Papiæ Stat.* 42. *in civil. num.* 37.

(6) *Farinacc. quæst.* 97. *num.* 139. *Antonell. de temp. legal. lib.* 3. *cap.* 20. *quæst.* 3. *num.* 29. *Carpan. ad Statut. Mediolan. cap.* 363. *num.* 10. *lib.* 2. Ma non è il Colono redarguibile di colpa, nè

tenuto a cosa alcuna, se messe i bestiami del Padrone a pascere nei luoghi destinati, ed anche senza Pastore, o Custode, se così fosse stato solito, ed ancorchè in tempo notturno, se così porti l' uso, e la consuetudine, *Pacion de locat cap.* 12. *num.* 106. *& seq. Felic. de soc*iet *cap.* 22. *n.* 5. *Romus de re agrar. resp.* 49. *num.* 3. *& seq.*

(7) *Natt. cons.* 530. *n.* 13. *Costa remed.* 104 *num.* 3 *Romus. de re agrar resp.* 49 *num.* 11.

(8) *De Luca de Jurisdict. disc.* 76 *n* 8. *Antonell. d' loc legal. lib* 3. *cap.* 20. *quæst.* 3. *num.* 14. *& seq. Bonfin. ad Bannim gener. tom.* 2. *cap.* 72. *num.* 3. *Gratian. decis March.* 57. *num.* 12

(9) *Bartol. in Leg. Hoc amplius num* 3. *ff. de damn. infect Abb. in cap. si læserit num.* 3. *ff. de iniur. & damn. dat. Antonell. ibid.*

(10) *De Oter. & Bonden. de pascuis cap.* 13. *num* 2. *in Not.* Alcuni pretendono, che per la valida ritenzione delle bestie concorrer debbano tre requisiti, cioè, che sia ignoto il Padrone delle bestie, che consti del danno, e che siano state le bestie arrestate, e prese nel luogo del danno; ma il primo di questi requisiti non è in pratica ricevuto, come avverte il *Calderon. resolut.* 31. *num.* 16 *& seq.* Si veda il *Surd. cons.* 561. *num.* 26. ove che la ritenzione delle bestie è solamente permessa nel Fondo danneggiato, non già altrove, *Bonfin. in Bannim. gener. cap.* 72. *num.* 8. *in fin.* Si veda ancora su questa materia della ritenzione del bestiame, il *Gratian. discept. for. cap.* 80. e il *Romus. de re agrar. resp.* 49. *not.* 1.

(11) *Barbat. de divis. fruct. part* 1. *cap.* 6. *n.* 92. *De Oter. & Bonden. loc. cit n.* 4. *& seq.*

(12) *Afflict. in Constit. Sicil. rubr.* 36. *num.* 11 *De Oter. & Bonden. cap.* 13. *num.* 23. *et* 28. Lo

Statuto della Città di Cortona mia Patria, alla *rubr.* 23. *de damn. dat.* dispone, che se venga opposto qualche impedimento a chi traduce allo Stabulario, o altro luogo le bestie trovate a far danno, oppur violentemente glie le toglie, deve l' Impediente condannarsi per ciascuna volta in lire cinque, oltre il risarcimento del danno.

(13) *Mascard. de probat. conclus.* 715. *num.* 4. *Surd. de alim. tit.* 1. *quæst.* 70. *num.* 4. *Gratian. discept.* 80. *num.* 12. *De Oter. & Bonden. loc. cit. in not. num.* 8. *& seq.*

(14) *Merlin. de pignor. lib.* 4. *quæst.* 163. *Surd. de aliment. tit.* 1. *quæst.* 76. *num.* 10. *Conciol. ad Statut. Eugub. lib.* 1. *rubr.* 10. *num.* 3. *Pigant. ad Stat. Ferrar. lib.* 4. *rubr.* 2. *num.* 31. *tom.* 2. *De Oter. & Bonden. cap.* 13. *n.* 26. *& in Not. n.* 10.

(15) *Negusant. de pignor.* 3. *membr. part.* 7. *num.* 16. *De Oter. & Bonden. d. cap.* 13. *num.* 28.

CAPITOLO XVIII.

Cosa sia lecito, o non lecito di fare trovando il Bestiame a far danno nei proprj Fondi; E delle proibizioni di ammazzare, o prender gli altrui Animali.

Ebbero i Romani talmente in pregio gli Animali destinati specialmente all' Agricoltura, che non permessero, quando eran trovati a far danno, non dico la loro occisione, ma neppur la lo-

ro ritenzione, ma permessero soltanto un moderato discacciamento, ed espulsione, concedendo al Padrone del Fondo danneggiato l' azione per l'emenda del danno, e per la pena, come è stato accennato nel precedente *Capitolo*.

Ma derogando a questa dolce Legislazione dei Romani, sono state compilate in molti Paesi delle Leggi, e degli Statuti, i quali permettono non solamente la ritenzione degli Animali trovati a far danno, ma anche la loro occisione, benchè fuggano in altra parte (1); Leggi certamente, e Statuti barbaramente dettati, ripugnando troppo alla ragione, e all' umanità, non dico l' occisione, ma neppur lo strapazzo di simili Animali domestici, spinti a far danno non da malizia veruna, ma da solo impulso naturale, e dalla necessità di trovare alimento.

La giustizia pertanto richiede, che se nel discacciar le Bestie dal Terreno, ove fan danno, vengano malamente percosse, oppur costrette a passare per luoghi angusti, e pericolosi, ove rompano il collo, o in altra maniera periscano, o si rovinino, ciò verificato dal Proprieta-

rio delle Bestie, sia tenuto l' indiscreto Espulsore alla refezione di tutti i danni, e alle pene dalle Leggi prescritte (2).

Richiede ancora la giustizia, che se le Bestie siano state spaventate, o inseguite con tal violenza, che nella fuga siansi precipitate da qualche altura, col restar morte, o malconcie in maniera da dover poi, o morire, o rimanere inservibili, venga condannato l' Espulsore violento in tutti i danni, e in tutte le spese della Lite, senza che possa giovargli il dire di non aver percosso, nè ferito l' Animale, essendo tenuto almeno coll' azione *utile* della Legge *Aquilia*, la quale ha luogo in tutti quei casi, nei quali non sia avvenuta la lesione di un Corpo mediante l' opera di un altro Corpo (3).

E la condanna dell' Espulsore nei danni, e nelle spese proceder deve benchè dopo lo spavento, o altra violenza cagionata alla Bestia non sia stata più inseguita, ma bensì dal solo primo terrore commossa siasi precipitata nel pericolo, ed ivi abbia incontrata o la morte, o altra lesione nelle sue membra, poiche la moderazione, e l' umanità che si ri-

chiede nel discacciar le Bestie, che fan danno, deve usarsi fin da principio, non bastando che si usi quando è già seguito l' atto violento, e colposo, che fu la cagione del danno (4); Non bastando la volontà, o intenzione di non recar danno per iscusare chiunque col fatto proprio ne fu veramente l' origine, e la causa (5).

Allora soltanto potrebbe venire scusato l' Espulsore della Bestia, se non ostante le cautele, e le diligenze usate nel discacciarla, avesse presa da se stessa la fuga, e si fosse precipitata a motivo del suo carattere, o pauroso, o selvaggio (6). Ma se di quest' indole non possa provarsi la Bestia, o che resti in dubbio se pel fatto violento, e colposo dell' Espellente, o pel natural difetto della Bestia medesima, avvenuto sia il caso fatale, sarà sempre debitore del danno l' Espellente medesimo, e perciò obbligato alla sua refezione (7).

Sembra per altro che l' Espellente abbia diritto di opporre una proporzionata compensazione del danno che egli cagionò alla Bestia, con quello che la Bestia medesima arrecò al proprio Fon-

do, qualora questo danno venga chiaramente provato; E sembra all' incontro, che questa stessa proporzionata compensazione possa opporla al Padrone del Terreno danneggiato il Padrone della Bestia, se chiaramente egli provi la lesione sofferta nel di lei corpo pel cattivo trattamento usato nel discacciarla (8). Non è tenuto per altro il Padrone della Bestia uccisa a ricevere in conto del suo avere la di lei carne, e il di lei cuojo (9). Contro l' Uccisore degli Animali trovati a far danno non può regolarmente procedersi coll' azione criminale, ma colla civile soltanto (10). Ma secondo alcune particolari Leggi, e Statuti oltre il risarcimento del danno sofferto dalla Bestia violentemente scacciata, vengono imposte all' Espellente delle pene pecuniarie secondo la qualità della Bestia o uccisa, o percossa (11).

Nella nostra Toscana pel disposto dello Statuto della Dominante *libr.* 3. *rub.* 176. viene imposta la seguente pena per chi perquota le Bestie altrui senza la volontà del Padrone. Se si tratterà di Bestia grossa restata morta, si punisce il Perçuziente in lire 25, e nell'

emenda del danno; Se non sarà restata morta, ma uscito sangue, in lire 10, ed emendazione del danno; Se poi si tratterà di Bestia minuta morta, o percossa con sangue in soldi 40, e risarcimento del danno. Per la Legge poi de' 20. Luglio 1574. i Bovi, o Tori trovati a far danno non si possono ammazzare, farli ammazzare, o ritener serrati sotto la pena, in caso d' occisione, del pagamento della vera stima al Padrone, e della metà più, cioè a ragione di 30. soldi per lira; Ed è tenuto il Padre pel Figliolo, il Zio pel Nipote, l' un Fratello per l' altro, se vivano in comune, e il Padrone per il Garzone, o Pastore (12).

Prescindendo dall' uccisione degl' Animali trovati a far danno, quelli ancora che ammazzano, o rubano Polli, Oche, Pavoni, Api, o altri simili domestici Animali, che sono nel nostro dominio, oltre alla refezione del danno, si puniscono come Ladri con pena arbitraria, secondo le qualità delle Persone, se Nobili, o se Plebee, e secondo le varie circostanze dei casi, cioè, se l' uccisione, o rubamento di simili Animali sia in grande, o in piccola quantità, se in

una, o in più volte, e se con arme da fuoco, o con altro strumento, potendosi la pena estendere anche all' esilio, e alla galera secondo la gravità del delitto (13). E lo stesso può dirsi di quelli che ammazzano, o prendono Pesci nei Fossi, o Vasche private, rispetto ai quali ha luogo parimente l' azione del furto, e la reivindicazione se siano reconoscibili, a differenza dei Pesci che vivono in natural libertà nei Fiumi, nei Stagni, nei Laghi, e in altri luoghi non privati, nè artefatti, in ordine ai quali cessa l'azione del furto, e la reivindicazione, qualora però non si trattasse di Pesci già presi, e in casse, o gabbioni immersi nei Fiumi, o Laghi pubblici, considerandosi allora di privato dominio (14).

Ma sopra tutti i piccoli Animali meritano special riguardo, e protezione, anche per gli vantaggj dell' Agricoltura, i Colombi domestici. Secondo la sentenza del Giureconsulto *Pomponio* nella *Leg. Pomponius § Idem ff. famil. erciscun.* coloro, che prendono questi Colombi domestici, che non hanno ancor perduto la consuetudine, e l' abito di ritornare alla loro Colombaja, commettono un delitto

di furto, e coll' azione furtiva possono esser convenuti dal Padrone della stessa Colombaja, nel dominio del quale s' intendono sempre rimanere, benchè siano stati presi, o ammazzati nel Fondo altrui (15).

Nella nostra Etruria, neppure sotto pretesto di *Danno dato*, o sotto pretesto di aver perduta la consuetudine di ritornare alla loro Colombaja, possono in un Fondo alieno uccidersi, o prendersi i Colombi domestici, o sia *terrajoli* (16).

Lo Statuto Fiorentino *Lib.* 3. *rubr.* 177. *de pœna capientis columbos*, impone a chiunque prende Colombi la pena di scudi 50. per ogni volta, ed inoltre l' obbliga all' emenda del danno a favore del Padrone dei Colombi, del di cui danno deve credersi al suo giuramento, fino alla somma, e quantità di lire cinque, oltre la quale vuole lo Statuto, che si stia al giuramento dell' Accusatore con due Testimonj, che depongano della pubblica voce, e fama.

Il Bando poi del dì 23. *Gennaio* 1555. impone la pena di scudi 25, e due tratti di fune a chi uccide Colombi domestici; E a forma del Bando generale di

Caccie, *e Pesche* del 6. *Giugno* 1618. i Colombi non si possono ammazzare con archibusi sotto pena di scudi 50. d' oro, tratti due di fune, ed arbitrio; nè con balestre, reti, lacci, escati, e simili ordigni, sotto pena di scudi 25, tratti due di fune, ed arbitrio; E a forma del successivo Bando de' 6. *Agosto* 1622. vi è anche la perdita degl' istrumenti suddetti.

Severo sopra tutti fu il Bando del dì 1. *Ottobre* 1623, che impose la pena della galera a' beneplacito del Sovrano, a chiunque ardisse di ammazzare, o prendere Colombi domestici, anche sotto pretesto che covassero fuori delle Colombaje, e ciò in aumento delle altre pene imposte dal detto Bando generale di *Caccie*, *e Pesche* del 1622. (17).

Questa pena sembrando troppo grave, e sproporzionata al delitto, è stata ne' nostri tempi assai mitigata da varii altri Bandi, e Leggi, l' ultima delle quali è quella de' 19. *Agosto* 1802, la quale fissa la pena pecuniaria di scudi 16 per ciaschedun Colombo domestico ucciso, e ristabilisce la pena della carcere, o dell' esilio ad arbitrio, prescritta dal Motuproprio degl' 8. *Giugno* 1775. Vuo-

le ancora quest' ultima Legge, che per condannare, e punire i Contravventori, almeno in pena straordinaria, secondo il prudente arbitrio del Giudice, siano sufficienti i soli riscontri, e indizj, che sogliono ammettersi in tutti i delitti di difficil prova, non curata l' esistenza dei Colombi uccisi, nè l' eccezioni, e formalità più rigorose; E che si debba procedere contro i Trasgressori, anche per inquisizione, con altre cose ivi saviamente ordinate, per arrestare il frequente, e quasi continuo delitto del Colombicidio, che ha rese in oggi deserte quasi tutte le Colombaje della Toscana, con perdita grande di un ottimo cibo per gli Uomini, e di un eccellente ingrasso per i terreni, e per le piante (18).

Per arrestare, o diminuire almeno questo gran male, io crederei opportuno, che oltre l' esecuzione pronta, e rigorosa delle pene dalla Legge prescritte, i Padroni, o Proprietarj severamente ammonissero, e licenziassero ancora senza compassione dai loro Poderi, e dalle loro Case rurali quei Contadini, o Pigionali, che si scuoprissero nemici di queste bestie innocenti. Crederei ancora opportuno, che

gli stessi Padroni, o Proprietarj ammettessero i Contadini, e Pigionali alla partecipazione del frutto delle Colombaje, per interessarli alla custodia, e propagazione di questi animali; e converrebbe inoltre, che i medesimi venissero nutriti nelle Colombaje, nei tempi almeno i più cattivi dell' inverno, perchè non fossero costretti a cercare in luoghi distanti, e remoti l' alimento insieme, e la morte. Io ho vedute prosperar sempre quelle Colombaje, nelle quali i giudiziosi, e non avari Padroni, o Coloni hanno nutrite con varie semenze di poca spesa così preziose, ed innocenti bestiole (19).

(1) *Begnin. ad Statut. nob. art. Agricult. urb. cap.* 47.

(2) *Leg. Quintus Mutius* 39. *ff. ad Leg Aquil. Calo de mod. articul. & prob.* §. 2. *gloss. un. num.* 1069. *fol.* 401. *Sabell. in Summ.* §. *Animal num.* 15. *Romus. de re agrar. resp.* 49. *num.* 13. *& seq.* ove di questa materia.

(3) *Mynsinger. Schol. in Instit. Imper. lib.* 4. *tit.* 3. *de Leg. Aquil. in declar.* §. *Cæterum*. Si veda la Decisione dell' *Avv. Luigi Passetti Vicario Regio di Sestino* nella *Sextien. Damni dati* 30. *Septembr.* 1801. §. *E per l' altra parte, e per tot.* nella quale si tratta di una bestia vaccina, che nel saltare un muro per lo spavento di un' archibusata statale tirata per discacciarla, ma non per

ferirla, si ruppe una coscia, e dovette quindi morire. Questa *decis.* fu confermata in *Ruota* sotto dì 6. *Marzo* 1803. *av. l' Audit. Raffaelli*, e quindi denegata la revisione con Rescritto del 5 *Settembre* 1803.

(4) La medesima *decis. al §. Senzachè, e più segg.*

(5) *Perez Instit. lib. 4. tit. 3. de Leg. Aquil. Cyriac. controv. 250. num. 3. d. decis. §. Perlochè, e segg.*

(6) *D. decis. §. Dopo di tutto ciò, e seg*

(7) *Cyriac. controv. forens. 166. num 33. & seqq.* la *Ruota nostra* nel *Tesor. Ombros. tom. 1, decis. 38. num 26. & seq. vers. ut quis*, la citata *decis. in Sextien. Damni dati §. penult.*

(8) *Bersan. de compensat. cap. 2. quæst 27. n. 14. Romus. de re agrar. resp. 49. num. 13. & seq.* ove nega la compensazione per mancanza della prova, che la bestia fosse stata veramente percossa dall' Espellente, il quale estremo conviene provarsi da chi oppone la compensazione.

(9) *Quesada, & Pilo controv. 14. n. fin. Conciol. ad Statut. Eugub. lib. 6. rubr. 11. num. 5. in addit. Raynald. observ. crimin. cap. 15. §. 2. num. 147. tom. 2.*

(10) *Bertazzol. cons. 166. num. 161. Guazz. defens. 30. cap. 3. num. 5. vers. ego autem, Conciol. ad Statut. Eugub. lib. 6. rubr. 11. num. 5.*

(11) Si veda la citata *rubr.* dello Statuto di Gubbio, e il *Conciol.* alla medesima.

(12) Vedasi il *Savelli Pratica univers. § Bovi. in fin.* Questa Legge per altro parla solamente dei *Tori*, e sembra diretta a moltiplicare il genere del bestiame bovino tanto necessario, e tanto utile all' Agricoltura. Altre Leggi posteriori potranno all' occasione rintracciarsi.

(13) *Danz. de pugn. DD. tit. de furt. cap.* 3. *num.* 15. *tom.* 2. *Bonfin. in Bannim. gener. cap.* 75 *num* 15. *Calderon resol.* 76. *num.* 16. *& seq Basilic. decis. crimin.* 27. *num.* 4.

(14) Si veda il *Calderon.* nella *cit. resol.* 76. *num.* 23. ove delle pene di chi pesca, o prende pesci; sopra di che è da vedersi la recentissima Legge de' 28. *Agosto* 1805. verso il fine.

(15) *Bajard. ad Clar. in* §. *Furtum sub num.* 94. *Carpan. ad Statut. Mediolan. lib.* 2. *cap.* 442. *Guid. Pap. dec* 218. Che di ragion comune non si possano ammazzare, pigliare, nè sviare i Colombi domestici, o terrajoli sotto pena del furto, e l'obbligo della restituzione, si veda *Bonifac. de furt.* §. 6. *num.* 21. *fol.* 221. *Rondell. in tract. de columb. & columbar. vers. consequens est quoque, Lagunez de fructib. part.* 1. *cap.* 12. *num.* 100. *Sabell. iu Summ.* §. *Furtum vers. item.*

(16) *Bonfin. in Bannim. general. cap.* 75. *supplem. num.* 7. *& seq. Angel. de delict. part.* 1. *cap.* 34. *num.* 26.

(17) Vedasi la *Pratica univers. del Savelli* §. *Colombi.*

(18) Questi vantaggj sono tali, che le Colombaje di nuovo costruite si considerano miglioramenti utili, e vengono dai Periti considerate per aumentar la stima del Predio, il che procede senza dubbio in Toscana, i di cui Terreni comunemente magri, hanno bisogno di una forte stercorazione, a differenza dell' Agro Romano, e di altri Territori di natura loro grassi, e fecondi, *Ausculana Dotis* 12. *Febr.* 1683. §. *fin. cor. Mattheio*, e la *Ruota di Siena cor. De Comitib. dec.* 4 *num.* 47. *& seq.*

(19) E' lecito a ciascuno il costruire Colom-

baje, e ritenervi i Colombi, benchè non abbia tanto terreno, ove possano nutrirsi, e non è tenuto a veruna azione di danno dato, se vanno a nutrirsi negli altrui Fondi, essendo regolarmente innocente il loro nutrimento, e qualunque piccolo danno che possono arrecare, venendo ricompensato dalla loro fecondissima stercorazione, conforme osservano *Paeichell. de distant. cap. 6. memb. 8. num. 5. & seq. Conciol. ad Statut. Eugub. lib. 6. rubr. 16. in addit. num. 6. & seq. Berlich. conclus. legal. part. 5. conclus. 50. num. 19. & seq.*

INDICE





